REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

CON LA SOMMARIA INDICAZIONE

DELLA STATISTICA DELLE DIVERSE COMUNITÀ

ARRICCHITA

DELLE MASSIME ILLUSTRATIVE DELLA GIURISPRUDENZA TOSCANA

EDIZIONE TERZA

RIVEDUTA, CORRETTA ED ACCRESCIUTA DAL COMPILATORE

TOMO TREDICESIMO

FIRENZE

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

1846

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

R

REGISTRO DAZIO DI (*a*)

RISO. PROIBIZIONE DI COLTIVARLO SENZA PERMESSO DEL GOVERNO.

1. — S. A. I. e R. avendo considerato che nel permettere la coltivazione del Riso nel Gran-Ducato importa conciliare con i

(*a*) L'omissione, anche di una parte, degli oggetti compresi in una successione, resta investita dal prescritto degli Art. 5, e 12 della Legge dei 30. Dicembre 1814. (*Repert. Tom. 7. pag. 237, e 242.*). *Tes. del Foro, Tom. 21. D. 1. n. 1.*

riguardi dovuti alla privata industria l' eminente interesse, e la necessaria tutela della pubblica salute, è venuta nella determinazione di prescrivere quanto segue. (*Not. dei* 5. *Aprile* 1847. *in pr.*)

2. — Fino a nuove disposizioni resta proibita la coltivazione del Riso in ogni parte del Gran-Ducato senza un permesso speciale. (*Art.* 1.)

3. — Il permesso di che nell' Art. precedente dovrà essere domandato preventivamente alla intrapresa di qualunqe operatoria alla coltivazione stessa, direttamente all' I. e R. Governo che si riserva a concederlo o negarlo dietro i convenienti esami. (*Art.* 2.)

4. — Tutti coloro che hanno già incominciato a coltivare il Riso, o hanno intrapreso i lavori preparatorj a ciò necessarj senza averne riportata licenza dovranno sospendere ogni operazione relativa fino a che non si sieno posti in regola (*Art.* 3.)

5. — Dee peraltro ritenersi che tanto i permessi già rilasciati in proposito quanto quelli che potranno aver luogo in appresso, dovranno sempre ed a tutti gli effetti considerarsi come provvisorj, dimodochè potranno esser revocati ogni qual volta il R. Governo lo crederà conveniente per motivi di pubblica necessità. (*Art.* 4.)

6. — Chiunque si renda contravventore alle disposizioni contenute negli Art. II. e III. o intraprendendo nuove Risaje, o dando seguito a quelle già intraprese, senza autorizzazione, sarà tenuto a demolire le Risaje stesse entro il più ristretto termine a proprie spese e potrà inoltre incorrere in altre misure di Buon Governo da regolarsi secondo le circostanze. (*Art.* 5.)

7. — Cognitori di tali trasgressioni saranno i respettivi Tribunali di Polizia con obbligo delle opportune partecipazioni nelle consuete forme alla Presidenza del Buon Governo per le convenienti risoluzioni. (*Art.* 6.)

SANITÀ MEDICA INTERNA; SOPRINTENDENZA — SUE ATTRIBUZIONI.

1. — LA REAL CONSULTA inerendo ai Sovrani Veneratissimi Ordini contenuti nel Biglietto del Real Dipartimento di Stato de' 3 Agosto corrente rende pubblicamente noto: Che con Sovrana Risoluzione del 22 Febbrajo prossimo decorso fu stabilito in Firenze un Soprintendente di Sanità Medica con attribuzione di sorvegliare e dirigere tutti gli Spedali d'Infermi del Gran-Ducato, in ciò che concerne la parte sanitaria ed il servizio medico-chirurgico e farmaceutico, e con dichiarazione, che fino a nuove determinazioni il servizio medico sanitario del Compartimento di Grosseto e di quelli Spedali non dovrà dipendere dal prefato Soprintendente, ma continueranno ad osservarsi i prescritti Ordini ed i sistemi stabiliti, e che fino a disposizioni diverse il Soprintendente di Sanità stato nominato eserciterà ancora le ingerenze che attualmente son proprie del Soprintendente all'Infermerie dell'Arcispedale di S. Maria Nuova, ed in questa parte ed in ciò che riguarda il predetto Arcispedale e annessi corrisponderà col Commissario dell'Arcispedale medesimo nei modi e secondo i sistemi veglianti; — Che colla prelodata Sovrana Risoluzione il Soprintendente di Sanità Medica fu rivestito della qualità di Consultore del R. Governo in materia di Sanità e polizia medica-interna; — E che nel 27 Luglio prossimo passato S. A. I. e R. ha approvato il Regolamento ed Istruzioni per la Soprintendenza di Sanità medica, che saranno stampate ed inserite colla presente Notificazione nel Bullettino delle Leggi ed Ordini Sovrani. (*Not. dei* 6. *Agosto* 1841.)

2. — Il Soprintendente di Sanità Medica Interna nel corso della presente annata prenderà cognizione dello stato di tutti li Spedali di Infermi (esclusi fino a nuove disposizioni l'Arcispedale di S. Maria Nuova, e li Spedali del Compartimento Grossetano) nei rapporti che si riferiscono alla parte sanitaria, ed al servizio Medico Chirurgico Farmaceutico dei medesimi, ponendosi in corrispondenza per le occorrenti notizie con i Com-

missarj, e Rettori, ed altri Capi degli Stabilimenti, onde renderne conto all' I. e R. Governo per l' organo dell' I. e R. Segreteria di Stato con la proposizione di quei miglioramenti e regolarizzazione di sistemi che tendano al maggior bene della umanità. — A tale effetto potrà anche dirigersi ai Governatori, Commissarj Regi, e Giusdicenti per ottenere le notizie che siano per occorrergli. — Quanto agli Spedali di privata istituzione, del di cui stato dovrà pure prendere cognizione, si dirigerà ai Superiori dei medesimi, o ai respettivi Giusdicenti per avere le stesse notizie, e li comprenderà parimente nel suo Rapporto al Governo. (*Regol. e II. dei* 27. *Luglio* 1841. *Art.* 1.)

3. — Un Rapporto simile dovrà farsi dal medesimo alla fine d' ogni anno, rimettendo il primo nel Gennajo 1843. (*Art.* 2.)

4. — La sua direzione, e sorveglianza sugli Spedali sui quali si estende come sopra la di lui giurisdizione, nella parte che lo riguarda, dovrà da esso esercitarsi senza interruzione, ed a questo effetto saranno tenuti di corrispondere col medesimo in tutto ciò che concerne il servizio sanitario, i Superiori di detti Spedali, e di deferire alle sue Istruzioni. — Le di lui risoluzioni o risposte per li Spedali Regj, saranno indirizzate ai respettivi Commissarj, e Rettori, e per li Spedali Comunitativi al Soprintendente alle Comunità. — Quanto alla sorveglianza sugli Spedali, o Stabilimenti Sanitarj di privata istituzione dovrà dirigere la sua corrispondenza alle persone rammentate all' Articolo 1. cioè ai Superiori respettivi, o ai Giusdicenti. (*Art.* 3.)

5. — Potrà visitare personalmente, dandone però avviso al R. Dipartimento di Stato, li Spedali, tutte le volte che lo creda opportuno, e quando ne sia impedito per motivi di salute, o per altra causa, e la visita sia urgente, dovrà proporre al Dipartimento suddetto la persona a cui la visita debba essere commessa, onde averne la sua approvazione. (*Art.* 4.)

6. — Tutti li affari riguardanti la parte sanitaria, ed il servizio Medico Chirurgico, e Farmaceutico degli Spedali, saranno dai respettivi Superiori indirizzati al Soprintendente di Sanità Medica Interna che li sottoporrà col suo parere alla Sovrana

Considerazione per mezzo della R. Segreteria di Stato, e le relative risolusioni saranno partecipate al Soprintendente stesso per essere da lui comunicate ai Commissarj, e Rettori degli Spedali Regj direttamente, ed al Soprintendente alle Comunità per li Spedali Comunitativi. — Il Dipartimento di Stato in coerenza a tali risoluzioni autorizzerà direttamente, o per mezzo dell' I. e R. Ufizio delle Revisioni e Sindacati secondo la natura, e l'importanza delle spese, ed i fondi da destinarvisi, i Commissari, e Rettori degli Spedali Regj a fare le spese occorrenti per l'esecuzione degli ordinati provvedimenti, e l'istesso farà per gli Spedali Comunitativi per mezzo del Soprintendente alle Comunità del Granducato. — Il Soprintendente di Sanità indirizzerà al R. Trono le sue rappresentanze tutte le volte che occorra nella parte di servizio che deve dirigere, e sorvegliare. (*Art.* 5.)

7. — Le Il. e RR. Segreterie richiederanno al Soprintendente il suo parere sugli affari di Sanità Medica Interna. (*Art.* 6.)

8. — In caso di controversia riguardante Articoli di disciplina, o di massima concernenti la parte sanitaria, ed il servizio dello Spedale, il Commissario, o Rettore ne farà rapporto al Soprintendente, il qnale se si tratti di semplice disciplina potrà risolvere con le sue facoltà, ma se si tratti di Articoli di massima, dovrà renderne conto al Trono ed attenderne le relative Risoluzioni. (*Art.* 7.)

9. — In caso di reclamo contro qualche abuso, omissione, irregolarità, o trasgressione agli ordini riguardanti la parte sanitaria, ed il servizio Medico Chirurgico Farmaceutico di uno Spedale, il Soprintendente istituirà le necessarie verificazioni, e farà eseguire le contestazioni nei modi i più prudenziali, ed appurato il vero stato delle cose, se si tratterà di lievi mancanze vi provvederà con le sue facoltà, ma se si tratterà di casi gravi ne renderà conto a S. A. I. e R. per mezzo della Segreteria di Stato. (*Art.* 8.)

10. — Il Soprintendente estenderà la sua ispezione per la parte Medica Sanitaria soltanto su tutti quelli Stabilimenti ove

siano Spedali, Infermerie, o Camere destinate alla cura degli Individui esistenti negli Stabilimenti medesimi. — Quindi le Infermerie dei Bagni dei Forzati, delle Case di Reclusione, e Correzione, e di Mendicità, degli Orfanotrofi, l' Ospizio di Maternità, le sale delle gravide occulte, li Istituti di Vaccinazione, e qualunque altro Stabilimento ove si prenda cura di infermi di ogni specie saranno soggetti alla sua sorveglianza per mezzo dei Superiori, o Direttori di questi Istituti che dovranno corrispondere ad ogni ricerca che da lui venisse loro fatta, e rendergli conto di qualunque straordinario emergente che vi accadesse. (*Art.* 9.)

11. — Quanto alle notizie riguardanti i Bagni dei Forzati, e Case di Reclusione e Correzione, il Soprintendente suddetto dovrà indirizzarsi al Presidente del Buon Governo per ogni notizia, ed informazione che gli occorra, e l'istesso devrà praticare rispetto alle carceri, e loro stato, e polizia sanitaria. (*Art.* 10.)

12. — Dal Dipartimento del Buon Governo verranno rimessi al detto Soprintendente tutti i rapporti, ed articoli dei medesimi riguardanti la sanità, l'igiene pubblica, e Polizia medica non menochè le relazioni delle visite delle Farmacie del Granducato, quali relazioni però dovranno essere respinte alla detta Presidenza dopo lette, e fattevi le opportune osservazioni. — L'istesso dovrà praticarsi rispetto ai rapporti riguardanti ogni malattia che si sviluppasse negli Animali. (*Art.* 11.)

13. — Occorrendo al Soprintendente di avere notizie sullo stato della Sanità in qualche Comunità del Granducato si dirigerà ai Gonfalonieri per procurarsele. (*Art.* 12.)

14. — Potrà indirizzarsi alla Segreteria del Regio Diritto per tutte le notizie che gli occorressero intorno alla Popolazione o generale del Granducato, o parziale di alcun luogo, ed alle nascite e morti, e per qualunque altra ricerca relativa alla Polizia Medica ed alla pubblica salute. (*Art.* 13.)

15. — Potrà pure rivolgersi al Proposto del Collegio Medico tanto per l'informativo sulle persone, quanto per avere il parere del Collegio stesso sopra articoli che formassero dubbj,

o fossero da schiarirsi come per qualunque altra notizia che si referisca a Polizia Medica interna, e salute pubblica; E dal Preposto del Collegio suddetto dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza qualunque altro affare che si riferisca alla salute pubblica, ed alla Polizia Medica interna di cui esso prenda cognizione, o venga a sua notizia. (*Art.* 14.)

16. — E siccome i mezzi che si adoprano per il trasporto dei Malati agli Spedali possono interessare grandemente la Medica Polizia, sarà in facoltà del Soprintendente di ricercare ai Gonfalonieri i sistemi adottati nelle Comunità per tali trasporti onde suggerire i miglioramenti che potessero esservi introdotti. (*Art.* 15.)

17. — I Bagni Termali facendo parte importante degli Stabilimenti destinati alla igiene, e salute pubblica sarà in facoltà del Soprintendente di dirigersi per tutte le notizie che gli occorressero agli Operai, Amministratori di detti Bagni. (*Art.* 16.)

18. — All' oggetto che il Soprintendente abbia cognizione del Personale Medico, Chirurgico, Farmacentico, la Soprintendenza agli Studj dovrà comunicargli la Nota dei Laureati in Medicina e Chirurgia alla fine d' ogni Anno Scolastico, indicando con qual grado di approvazione abbiano i Laureati medesimi riportato il relativo Diploma in conformità del disposto dall' Articolo XIV. della Notificazione della Soprintendenza agli Studj de' 6. Febbrajo 1841, ed il Proposto del Collegio Medico farà altrettanto rispetto a quelli che sono stati matricolati in Medicina, Chirurgia, e Farmacia, non menochè delle Allevatrici che hanno ricevuta la Licenza di esercizio, corredando la Nota stessa delle opportune indicazioni sui resultati degli esami. (*Art.* 17.)

19. — Sono confermate al Consiglio di Sanità di Livorno presieduto da quel Consigliere Governatore, tutte le facoltà attribuitegli col Regolamento di Polizia Municipale per detta Città pubblicato ne' 24. Settembre 1818. Il Soprintendente di Sanità Medica però eserciterà sugli Spedali di Livorno, e Portoferrajo le facoltà dategli circa li altri Spedali del Granducato, e potrà indirizzarsi ai Governatori respettivi per tutte le notizie che gli

occorressero in materia di Sanità Medica Interna per referire alla Soprintendenza Generale di Sanità residente nel R. Dipartimento di Stato per quei provvedimenti che stimasse dovere adottare. E quanto allo Spedale Militare di Portoferrajo si dirigerà al Commissario di Guerra di quella Piazza che ne è il Direttore per tutto ciò che concerne lo Spedale medesimo, e presenterà le sue proposizioni alla R. Segreteria di Guerra per esserne reso conto a S. A. I. e R. (*Art.* 18.)

S. QUIRICHINO. NUOVA DOGANA DI CONFINE DI TERZA CLASSE V. DOGANE DI CONFINE.

SENTENZE. MOTIVI TASSA.

S. A. I. e R. è stata informata che una sensibile varietà di sistema riscontrasi nel modo di applicare il disposto all' Art. 11. della Tariffa Giudiciaria pubblicata colla Notificazione de' 20. Ottobre 1817. sulla percezione della Tassa dei Motivi delle Sentenze nelle Cause di merito superiore alli Scudi dugento, o di merito incerto, tantochè mentre per questo stesso titolo si esige da alcuna Cancelleria la tassa dalla Notificazione medesima comandata, si percipe da altre quella assai diversa nei respettivi casi proporzionalmente prescritta dalle Tariffe precedenti. — Ora la prelodata I. e R. A. S. nella veduta non tanto di ovviare a tal difformità di sistema, quanto pure di provvedere a che la esazione di simili tasse sia meglio proporzionata all' interesse privato delle Parti litiganti combinato con quello del Regio Erario, anco nei rapporti dei Motivi di Sentenze concernenti Cause di un merito dai cento ai dugento Scudi, con suo Veneratissimo Sovrano Dispaccio del dì 25 Settembre corrente si è degnata ordinare e stabilire che la tassa dei Motivi delle Sentenze nelle Cause di merito superiore alli Scudi cento fino a qualunque somma, o di merito incerto debba quindi innanzi essere regolata come appresso

Per quelli delle Sentenze della Corte Regia Lire venti . . . . £ 20. — —

Per quelli delle Sentenze dei Tribunali di prima Istanza di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, e Arezzo Lire dieci . . . . „ 10. — —

Per quelli delle Sentenze dei Tribunali di prima Istanza di Pistoja, Grosseto, S. Miniato, Montepulciano, Rocca S. Casciano, Pontremoli, e Portoferrajo lire sei, soldi tredici, e denari quattro . . . . „ 6. 13. 4

La prelodata I. e R. A. S. si è poi degnata di dichiarare a scanso di ogni equivoco che quanto alle tasse delle Sentenze nelle cause aventi un merito inferiore ai cento Scudi resta ferma rispetto ad esse la Tariffa del 18 Febbrajo 1815 nella parte concernente la Tassa stabilita per i motivi che in allora redigevansi in piè delle Sentenze medesime. (*Circ. dei* 28. *Settembre* 1842.)

SERVIZIO. (PERSONE DI). *Fido di generi fatto ad essi* (*a*)

(*a*) Il Bando del dì 8 Luglio 1755 (Rep. Vol. 7. pag. 396) pubblicato dai Deputati di Grascia sulle vendite fatte a fido dai Macellari e venditori di Commestibili agli spenditori e cuochi per uso delle cose dei loro Padroni, emanò direttamente dalla Suprema Autorità del Principe, e fu per conseguenza una vera e propria Legge richiamata in vigore colla ripristinazione dell' antica Legislazione del Granducato ordinata dalla Legge del 15 Novembre 1814 (*Annali di Giurispr. Ann.* 5. *P.* 1. *p.* 482.)

2. L' obbligazione indotta dal citato Bando dei Deputati di Grascia a carico dei Padroni verso i venditori di Commestibili, per cose levate a fido dei loro spenditori, e cuochi, deriva per quella Legge, dal solo fatto della compra a fido fatta dai cuochi e spenditori per uso delle case dei loro Padroni, indipendentemente dal concorso di qualsiasi mandato, ratifica, o prova di versione in utilità permanente dei padroni, ma è ristretta ad un solo mese l' esercibilità del diritto dei venditori contro i Padroni stessi (*Annali di Giurispr. Loc. cit.*)

SETA. RIDUZIONE DI GABELLA. V. GABELLE DOGANALI.

SPAZI DOGANALI DI CONFINE. V. DOGANE DI CONFINE.

STRADE FERRATE.

SOMMARIO

1. — Avendo Noi preso in maturo esame il Progetto d'una Strada a rotaje di ferro da Firenze a Livorno presentato da Emanuelle Fenzi, e Pietro Senn e Compagni per essere eseguito nell'interesse della Società anonima annunziata nel Manifesto cha i prefati Fenzi, e Senn e Compagni in seguito della Sovrana Risoluzione de' 13. Aprile 1838. pubblicarono ne' 24. detto, ed avendo portata la Nostra Considerazione sopra le osservazioni e proposizioni respettivamente dell'Avvocato Regio, e del Dipartimento d'Acque e Strade sugli Statuti di detta Società, e sulle condizioni, alle quali la Società stessa avrebbe intrapresa la costruzione dell'enunciata Streda, gli uni e le altre a noi rassegnate dai nominati Fenzi, e Senn e Compagni,

e dopo aver sentito il Nostro Consiglio di Stato, siamo venuti nella determinazione di dichiarare e disporre quanto appresso: (*Motupr. dei* 5. *Apr.* 1841. *in pr.*)

2. — È approvata la Società anonima proposta col citato Manifesto de' 24. Aprile 1838. per lo stabilimento di una Strada a rotaje di ferro da Firenze a Livorno, alla quale viene permesso di dare il nome di Strada Leopolda, e sono pure approvati gli Statuti della Società medesima. (*Art.* 1.)

3. — La Società è autorizzata a costruire ed attivare nel suo interesse, e a sue spese, rischio, e pericolo la mentovata Strada sul Progetto dell' Ingegnere inglese Roberto Stephenson, dovendo essa per altro soddisfare esattamente ed in ogni rapporto alle condizioni, prescrizioni, e dichiarazioni contenute nei Capitoli formati sulle proposizioni del Dipartimento d'acque e Strade, concordati dai suddetti Fenzi, e Senn e Compagni, e da Noi stati approvati. (*Art.* 2.)

4. — Un' immediata vigilanza del R. Governo sull'esecuzione dell' opera sarà esercitata per mezzo d'un Commissario Regio posto sotto la dipendenza del Consiglio degl' Ingegneri. (*Art.* 3.)

5. — I trasporti di viaggiatori e di merci sulla Strada a rotaje di ferro non potranno essere fatti che dalla Società, alla quale è conferito il diritto di percipere per anni cento, a contare dal termine prefisso nei mentovati Capitoli per l' ultimazione dei lavori, il prezzo di detti trasporti a forma della Tariffa approvata, e soggetta a revisione di cinque in cinque anni, e con le altre prescrizioni di che nei Capitoli stessi; E al termine dei cento anni il R. Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della Strada e delle opere accessorie alla medesima nei modi, e con le condizioni stabilite nei Capitoli suddetti. (*Art.* 4.)

6. — In ogni tempo peraltro dopo che siano decorsi i primi quindici anni dal termine fissato per il compimento dei lavori potrà il R. Governo redimere l' intiera concessione della Strada a norma di quanto vien prescritto nei Capitoli sopraindicati. (*Art.* 5.)

7. — Sarà in facoltà del R. Governo di eseguire ed autorizzare la costruzione di nuove Strade o nuovi bracci di Strade tanto ordinarie, quanto ferrate, in prossimità, in comunicazione, o in prolungamento della Strada ferrata da Firenze a Livorno, esclusa la costruzione ed autorizzazione di costruire per tutta la durata della concessione altra Strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni tra Firenze e Livorno, e dei punti intermedj compresi nella sola linea prescelta dall' Ingegnere Stephenson. (*Art.* 6.)

8. — L'impresa della quale si tratta sarà considerata a tutti gli effetti come opera di pubblica utilità, e conseguentemente la Società per la esecuzione di detta opera rimane investita dei diritti, e respettivamente sottoposta agli obblighi che per l'esecuzione dei lavori di utilità pubblica hanno, di faccia ai terzi in ordine alle Leggi e Regolamenti veglianti, le Regie Amministrazioni, salvo quanto viene dichiarato nell' articolo seguente. (*Art.* 7.)

9. — Prima di por mano a qualsiasi lavoro sulle private proprietà che sia necessario di occupare, se la Società non siasi potuta amichevolmente combinare col proprietario riguardo alla indennità ad esso di ragione competente, dovrà la medesima aver ricorso al Tribunale per ottenere che sia stabilita la valutazione di detta indennità mediante stima giudiciale, l'importare della quale verrà dalla Società immediatamente pagato al proprietario: E se questi ricusasse d'accettare la detta stima, o il pagamento non potesse per altri impedimenti effettuarsi, l'importare della medesima dovrà dalla Società esser depositato in una pubblica Cassa, finchè non vengano dal Tribunale emanate le dichiarazioni che siano di ragione; ben' inteso però che nel primo caso, in cui cioè la stima fosse contestata, debba esserne depositato l'importare aumentato di un terzo: Eseguito questo deposito non sarà impedito alla Società di por mano ai lavori, eccettuati quelli della sezione compresa fra Pontedera ed Empoli, finchè essa non abbia acquietati tutti i proprietarj delle fornaci della Rotta, e se ciò non avesse luogo, finchè non sia stato concordato col Dipartimento d'Acque e

Strade qual' altro conveniente provvedimento debba sostituirsi al progetto di tenere la Strada ferrata sulla striscia di terreno compreso fra dette fornaci, ed il fiume Arno. (*Art.* 8.)

10. — Sarà in facoltà della Società di formare dei censi al quattro per cento in anno perpetui e redimibili, in luogo del pagamento effettivo del prezzo delle indennità competenti alle Regie Amministrazioni ed ai Luoghi Pii quando però si tratti di prezzo di terreni o di altri oggetti che costituiscono sostanza di fondo, e sempre che siano date dalla Società le convenienti idonee cautele a giudizio dell' Avvocato Regio. (*Art.* 9.)

11. — Dal momento in cui la linea della Strada a rotaje di ferro si troverà tracciata sul terreno non potrà essere costruita alcuna nuova fabbrica, sia nello spazio destinato alla strada e sue dependenze, sia dentro le dieci braccia, a destra, e a sinistra dagli estremi limiti dello spazio medesimo senza che ne vada d' accordo la Società. (*Art.* 10.)

12. Qualora insorgessero contestazioni tra la Società, ed il Commissario del Governo dipendentemente dall' interpretazione ed esecuzione delle condizioni contenute nei Capitoli, o nei Regolamenti che a forma di detti Capitoli verranno in seguito approvati, tali contestazioni saranno risolute e decise dalle Autorità che sono competenti per il disposto degli Ordini a risolvere nei termini di ragione le controversie fra le Ispezioni Compartimentali d' Acque e Strade, e gl' Accollatarj dei lavori di Strade Regie. (*Art.* 11.)

13. — Le Azioni, o promesse di Azioni che secondo il prescritto negli Statuti Sociali saranno per cautela della respettiva gestione depositate dai Componenti il Consiglio d' Amministrazione, dal Direttore, Cassiere in Firenze, e Agente in Livorno, ed altri obbligati a detto deposito, rimarranno affette con speciale privilegio alla società, la quale per il credito che formasse contro i medesimi in dipendenza di tal gestione sarà preferibile sul prezzo di esse Azioni, o promesse d' Azioni a qualunque altro creditore comunque privilegiato. (*Art.* 12.)

14. — Tutti gli Atti che la società stipulerà per la costruzione della Strada, e che fossero per le Leggi in vigore sog-

getti a diritti proporzionali di Registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira: Rimarranno però soggetti al disposto delle Leggi predette tutti quelli Atti, che venissero stipulati dalla stessa Società, o per di lei conto dopo che la nuova Strada sarà posta in attività, e che non riguardassero la primitiva sua costruzione, e l' attivazione della Società medesima. (*Art.* 10.)

15. — È accordata alla Società l' esenzione dal pagamento dei Dazj doganali per i ferri, macchine e altri oggetti strettamente, ed esclusivamente necessarj alla costruzione, e primo stabilimento della Strada, che essa fosse in caso d' introdurre dall' Estero nel Territorio riunito, salvi però gli emolumenti relativi, e con obbligo di soddisfare alle formalità che le verranno prescritte, e specialmente di esibire un certificato del Direttore dei lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti destinati alla costruzione della Strada che volta per volta fossero introdotti; il qual certificato dovrà essere munito del Visto del Commissario del Governo sopra rammentato. (*Art.* 14.)

16. — Il presente Motuproprio ed i Capitoli contenenti le condizioni della concessione saranno affissi, ed inseriti nel Bullettino delle Leggi, e nella Gazzetta di Firenze: la Copia autentica dei suddetti Capitoli e degli Statuti della Società anonima sarà depositata nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, e la Copia degli Statuti sarà resa pubblica con la Gazzetta. (*Art.* 15.)

17. — Il punto di partenza della Strada ferrata sarà, a forma del progetto Stephenson, posto esteriormente alla nuova cinta di Livorno fra la nuova porta S. Marco e la Darsena esterna dei navicelli. Partendo da questo punto la Strada traverserà la R. Tenuta della Paduletta, il padule di Coltano ed il subborgo di S. Giusto, così giungendo a Pisa dopo aver seguito per quasi dieci miglia un corso pressochè rettilineo per volger quindi con una leggera curva verso il subborgo del Portone della nominata Città. Lasciata questa a sinistra, e conservando una direzione quasi parallela alla R. Postale, la Strada

ferrata si avvicinerà alle Chiese Parrocchiali di Cutignano, Pitigliano, Navacchia, S. Prospero, S. Martino, e S. Giorgio; lascerà Cascina sulla sinistra ugualmente che le Fornacette, e si condurrà a traversare il fiume Era al di là del Castello di Pontedera passando a mezzogiorno del medesimo. Dopo Pontedera proseguirà verso la Rotta, passerà fra quel luogo e l'Arno (salvo però quanto verrà in seguito avvertito); giungerà per un andamento retto al piede del colle sul quale trovasi la fattoria del Leccio; passerà fra l'Arno e la fornace di S. Romano, poi si avvicinerà a Empoli dalla parte di mezzogiorno, e quindi all'erta presso l'Ambrogiana. In questo luogo la Strada ferrata passerà sotto la Regia postale per mezzo di un traforo, proseguirà tra l'Arno Montelupo e Samminiatello; continuerà fra la Via Regia e l'Arno fino alle vicinanze della fornace Antinori ove traverserà il fiume e quindi girerà il Poggio ai Pini, proseguirà presso le Cave della Gonfolina, traverserà l'Ombrone, presso il quale per mezzo di altro traforo perverrà al piano di Signa, girerà attorno quel castello, rasenterà la R. Bandita e le RR. Cascine dell'Isola, trovando infine il suo punto estremo in vicinanza della porta al Prato della Città di Firenze. (*Notif. dei* 19. *Aprile* 1841. *Art.* 1.)

18. — Allorquando qualche impreveduta difficoltà di esecuzione obbligasse a deviare parzialmente dalla linea disegnata nei cartoni uniti al progetto Stephenson, e descritta nel precedente articolo, potrà la Società costruttrice la Strada ferrata scostarsene fino alla distanza di cento braccia e non più, tanto sulla destra quanto sulla sinistra. Questa distanza potrà esser portata fino a braccia dugento nei luoghi nei quali i fabbricati sono molto frequenti, come nei piani prossimi a Pisa e a Cascina, e dove bisognerà diminuire quanto più sia possibile le separazioni delle terre dalle case coloniche a cui sono addette: bene inteso però che nei casi contemplati nel presente articolo, come in ogni altro in cui il progetto primitivo debba esser modificato, se ne giustifichino i motivi al Consiglio degli Ingegneri, e se ne ottenga da esso la conveniente approvazione (*Art.* 2.)

19. — Mentre la Strada ferrata deve traversare la R. Tenuta della Paduletta, sarà obbligo della Società costruttrice di uniformarsi a tutte quelle speciali prescrizioni che saranno determinate dal Consiglio degli Ingegneri, sia per l'altezza a cui dovrà essere tenuto il piano stradale, sia per quelle cautele che si crederanno necessarie perchè possano liberamente essere continuate le colmate ivi intraprese, e possano esser condotte le acque dall'una all'altra parte della Strada. (*Art.* 3.)

20. — Sarà inoltre la Società obbligata ad acquietare avanti di por mano ai lavori nella sezione compresa fra Pontedera e Empoli tutti i proprietarj delle fornaci della Rotta, i quali abbiano diritto ad essere rilevati indenni non tanto per l'occupazione del suolo, quanto per l'impedimento che la Strada ferrata potrebbe arrecare all'esercizio della loro industria. E allorquando per qualsiasi ragione non riescisse di acquietare i detti proprietarj di fornaci, siccome l'industria a cui verrebbe opposto impedimento è esercitata dalla intiera popolazione di quel castello, così la Società sarà obbligata a renunziare al progetto di tenere la Strada ferrata sulla striscia di terreno compreso fra le fornaci ed il fiume, o costruendo due Ponti per passare e ripassare l'Arno sopra e sotto la Rotta, o adottando altro conveniente provvedimento che resti approvato dal Consiglio degli Ingegneri. (*Art.* 4.)

21. — Nei luoghi nei quali lo spazio fra la R. Postale Pisana e il fiume Arno è alquanto ristretto, e la strada ferrata dovrebbe per mezzo di gallerie star sotto alla postale, si procurerà di occupare piuttosto una porzione del fiume inoltrandosi quanto meno sia possibile nell'alveo, onde non recar danni ai fondi adiacenti alla ripa opposta, o promuover reclami per parte dei loro possessori. (*Art.* 5.)

22. — Entro il termine di mesi sei a contare dal primo Maggio prossimo avvenire (1841) dovrà la Società aver posto mano all'esecuzione dell'opera. (*Art.* 6.)

23. — La costruzione della strada e delle opere accessorie alla medesima dovrà essere compita nello spazio di anni due, decorrendi dal giorno indicato nell'articolo precedente, nel

tratto da Livorno a Pisa, in modo che possa esser praticabile allo spirare di detti anni due, e dovrà poi esser compita nella intiera lunghezza da Livorno a Firenze e resa praticabile nello spazio di sette anni a contare dal giorno suddetto. (*Art.* 7.)

24. — La costruzione della Strada dovrà essere eseguita a cura e a tutte spese della Società che sarà tenuta a provvedere non tanto alla formazione del piano stradale e a tutte le opere accessorie, qualunque esse sieno, ma ancora all' acquisto di tutte le macchine attrezzi necessarj per l' uso della Strada e per il trasporto delle merci e dei viaggiatori. Saranno pure a carico della Società tutte le spese occorrenti per l' acquisto del suolo da occuparsi con la Strada ferrata e con tutte le sue opere accessorie; non meno che le indennità tutte di qualunque genere si siano, niuna esclusa nè eccettuata, che possano essere di ragione dovute per danni e pregiudizj così temporanei come permanenti che dipendentemente dalla costruzione della Strada siano per risentire direttamente o indirettamente i fondi adiacenti o prossimi alla medesima, non esclusi quelli che fronteggiano i corsi di acqua dall' una e dalla altra ripa quando i lavori da farsi lungo o a traverso i fiumi o torrenti possano difatti temporaneamente o permanentemente pregiudicarli. (*Art.* 8.)

25. — La Strada sarà costruita con due sole guide di ferro; ciò nonostante potendo col tempo convenire di ridurla a doppio corso, cioè con quattro guide, dovrà la Società occupare fin d' ora quella larghezza di terreno che può essere a quest' effetto necessaria (*Art.* 9.)

26. — Frattanto la larghezza del piano stradale, la distanza e posizione delle guide di ferro, dovranno regolarsi a forma del progetto Stephenson, ritenendo che nei trafori, nelle gallerie e in altre parti di più difficil costruzione sia osservato puntualmente il detto progetto, che prepara le costruzioni a ricevere, quando che sia, la doppia Strada; ugualmente nelle inflessioni non dovranno mai ammettersi raggi di curvatura minori di quelli stabiliti dall' Ingegnere Stephenson. E laddove abbisogni cavar terra dai fondi adiacenti per stabilire in riempimento il piano stradale, la estrazione della terra necessa-

ria a questo oggetto, non che alla formazione degli argini e di ogni altro qualsiasi ripieno della via ferrata e sue dependenze, dovrà esser fatta con ogni regolarità, tanto per rendere possibilmente minore il danno dell'agricoltura, quanto per non dar luogo a dei ristagni contrarj alla salubrità dell'aria. A tale effetto la Società dovrà conformarsi alle indicazioni che a scanso dei nominati inconvenienti potranno esserle date nell'atto pratico della esecuzione dei lavori. (*Art.* 10.)

27. — Le pendenze pure dovranno conservarsi quali sono disegnate nel mentovato progetto; conseguentemente (eccettuando le montate dei ponti per le quali si ammetterà l'inclinazione di $^1/_{150}$ di braccio a braccio) non eccederanno $^1/_{880}$ di braccio a braccio tra Livorno e Pisa, nè $^3/_{4000}$ di braccio a braccio tra Pisa e Firenze. (*Art.* 11.)

28. — La Strada ferrata dovrà per tutto il suo corso esser separata dai fondi adiacenti per mezzo di muri o stecconate o siepi o fosse arginate. Le fosse dovranno avere almeno la profondità di due braccia misurata dall'orlo superiore delle terre scavate: e quando non sia praticabile di dar loro una tale profondità, dovrà oltre la fossa esser posto a separazione dei fondi adiacenti un muro o uno stecconato o una siepe. (*Art.* 12.)

29. — Nei luoghi ove dovranno permanentemente rimanere le guardie incaricate della vigilanza, che sarà esercitata a carico della Società per garantire la sicurezza del pubblico transito, si formeranno dei casotti capaci di convenientemente ricoverare le guardie medesime. (*Art.* 13.)

30. — Prima di por mano alla costruzione delle opere per la strada ferrata sull'Arno, sul Fosso da Pisa a Livorno e altri corsi d'acqua navigabili, dovrà la società costruttrice prendere a tutte sue spese quei provvedimenti che saranno creduti opportuni onde non interrompere nè imbarazzare la navigazione durante l'esecuzione dei lavori, dovendo per gli indicati provvedimenti essere richiesta ed ottenuta l'approvazione del Consiglio degli Ingegneri. (*Art.* 14.)

31. — Ugualmente quando colle costruzioni per la Strada ferrata si possa arrecare qualunque siasi impedimento o imba-

razzo al comodo e sicuro transito per le altre strade ordinarie alle quali essa si avvicinerà o che traverserà, dovranno esser presi a cura e spese della Società costruttrice i necessarj provvedimenti sia con lo stabilimento di passi provvisorj, sia con la formazione di ripari o altri compensi da approvarsi sempre precedentemente dal Consiglio prenominato. (*Art.* 15.)

32. — Ammesse in genere le proposizioni del progetto Stephenson per la costruzione dei ponti sull'Arno e altri corsi d'acqua che la Strada ferrata deve traversare, s'intenderà che ove questi sieno formati di legname dovrà impiegarsi esclusivamente legname di querce per quella parte di tali opere che sta sommorsa nell'acqua, e l'abeto di Moscovia per la rimanente. Inoltre sarà procurato che la costruzione, collocazione e altezza dei ponti, come delle altre opere da situarsi negli alvei navigabili non possano recar danno o impedimento alla navigazione, su di che la Società dovrà dipendere da quelle indicazioni che il Consiglio degli Ingegneri stimerà proprio di prescrivere. (*Art.* 16.)

33. — La Società dovrà ristabilire ed assicurare a tutte sue spese tutti gli scoli d'acqua che dalle costruzioni della nuova Strada fossero tagliati, trattenuti o modificati, dovendo essa rimanere intieramente responsabile di tutti i danni che potessero derivare dalla inosservanza del presente patto. Gli acquedotti che per quest'oggetto dovranno essere stabiliti sotto le strade Regie, Provinciali e Comunitative saranno costruiti di opera muraria ovvero di ferro. (*Art* 17.)

34. — Ovunque la Strada ferrata traverserà strade ordinarie in piano dovranno eseguirsi le opere disegnate nel progetto Stephenson ed apporsi i necessarj cancelli colle guardie incaricate di aprirli e chiuderli secondo il bisogno. E allorquando la strada ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da essa traversate, e queste debbano essere rialzate, non si dovrà mai dare alle montate una inclinazione maggiore dei cinque per cento, restando sempre tutte le spese a carico della Società costruttrice della Strada ferrata. Dipenderà dal Consiglio degli Ingegneri l'approvazione di quelli allacciamenti che in alcune località nelle quali le strade da traversare fossero molto fre-

quenti, potrebbero operarsi senza produrre sensibili allungamenti di cammino e senza danno degli utenti delle strade stesse. E allorquando questi allacciamenti non fosser praticabili e le strade ordinarie traversate in piano dalla Strada ferrata fossero molto frequenti e così l'una molto prossima all'altra, la Società sarà obbligata a diminuire la celerità delle macchine locomotive quanto sarà creduto opportuno, potendo esigersi che sia anche ridotta a non superare quella dei cavalli di posta. (*Art.* 18.)

35. — La Società dovrà stabilire cinque grandi Stazioni sul corso della Strada ferrata, e segnatamente a Livorno, Pisa, Pontedera, Empoli e Firenze: ne stabilirà pure sei secondarie presso Cascina, la Rotta, S. Romano, Montelupo, Signa e Brozzi. Nessuna di dette Stazioni dovrà essere costruita nell'interno delle città o castelli. Quella di Livorno sarà ove si trova il punto di partenza della Strada, cioè al di fuori delle nuove mura urbane fra la porta S. Marco e la Darsena esterna dei navicelli: la Stazione di Firenze dovrà essere situata fuori della porta al Prato, per modo che si trovi compresa fra la Strada Regia Lucchese, il Fosso macinante e lo Stradone delle Cascine. In ambedue queste Stazioni oltre ai locali necessarj al servizio della Strada, dovrà la Società costruttrice edificare a tutte sue spese una fabbrica da destinarsi ad uffizio Doganale per la visita dei bagagli portati dai viaggiatori che per la Strada di ferro giungono a Firenze o a Livorno. (*Art.* 19.)

36. — Ove occorra procurare aria alle gallerie sotterranee per mezzo di pozzi, questi non dovranno avere l'apertura sopra alcuna pubblica via, e dovranno essere contornati da un muro di tre braccia e mezzo di altezza. (*Art.* 20.)

37. — La Società adoprerà per le sue costruzioni quei materiali stessi che nelle diverse località sono comunemente in uso per i pubblici lavori; eccettuati bensì i casi nei quali per ragioni speciali fosse diversamente prescritto dal Consiglio degli Ingegneri. Sarà poi la Società tenuta a fare eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e con la maggiore possibile stabilità. (*Art.* 21.)

38. — E mentre il progetto Stephenson non presenta con ogni necessario sviluppo le particolarità concernenti la costruzione delle singole parti della proposta opera, dovrà la Società esibire al Consiglio degli Ingegneri, per dipendere da altrettante speciali approvazioni, i disegni e le descrizioni non tanto delle diverse sezioni della strada, quanto ancora i disegni e le descrizioni delle singole opere che formeranno corredo alla medesima; dovendo ritenersi che a questa speciale approvazione debbono essere più particolarmente sottoposte le opere tutte da costruirsi sui fiumi, torrenti e rii. (*Art.* 22.)

39. — Allorquando sarà compita la costruzione di un qualche tronco della Strada ferrata e delle opere accessorie che abbisognano per farne uso, dovrà esserne fatta una accurata verificazione non meno che un regolare inventario corredato delle firme dei rappresentanti la Società e del loro ingegnere. E dopochè il Consiglio degli Ingegneri si sarà accertato che la compita sezione della Strada presenti la necessaria sicurezza, rilascerà in scritto la licenza al transito pubblico da vietarsi fino a quell'epoca. (*Art.* 23.)

40. — Con appositi regolamenti sarà in seguito provveduto all'uso, alla polizia, alla sicurezza del transito e alla conservazione della Strada ferrata e delle altre opere accessorie, non meno che alle prescrizioni relative tanto ai trasporti di moneta, oggetti preziosi e piccoli pacchi, quanto delle moli di gran peso e alla esclusione delle materie che presentano qualche pericolo, come sarebbero quelle facilmente incendiabili. Spetterà alla Società la facoltà di dimandare che siano dall'Autorità Governativa determinati quei provvedimenti che agli oggetti qui sopra indicati reputerà più confacenti. E una volta che siano essi approvati dall'I. e R. Governo, diverranno obbligatorj per il pubblico, per la Società della Strada ferrata da Firenze a Livorno, e per le altre Società che in avvenire ottenessero facoltà di costruire altre strade ferrate con essa comunicanti. Le spese tutte necessarie alla esecuzione di detti regolamenti saranno a carico della Società. (*Art.* 24.)

41. — Rimane fin d'ora stabilito che saranno dall'I. e R. Governo determinate delle penali da infliggersi alla Società nel caso in cui accadessero] degli infortunj dovuti alla mancata sorveglianza e precisione di servizio per parte degli Agenti della Società stessa. Simili penali potranno estendersi fino alla revoca della concessione, e dar luogo per tutti gli effetti alla decadenza della più volte rammentata Società, qualora gli avvertiti inconvenienti si replicassero più volte a danno del pubblico. (*Art.* 25.)

42. — I trasporti di merci e viaggiatori sulla Strada ferrata non potranno esser fatti che dalla Società, la quale è autorizzata a percipere i prezzi di detti trasporti a forma della seguente.

TARIFFA

		PREZZO DI TRASPORTO IN LIRE TOSCANE		
		L.	*S.*	*D.*
VIAGGIATORI PER PERSONA E PER MIGLIO PERCORSO	Nelle diligenze di prima classe	—.	3.	8.
	Nelle diligenze di seconda classe	—.	2.	8.
	Nei carri.	—.	1.	8.
BESTIAMI PER CAPO E PER MIGLIO PERCORSO	Cavalli, muli, bestie da tiro, bovi, vacche, tori e vitelli.	—.	6.	—.
	Vitelli di latte e porci.	—.	1.	4.
	Montoni, pecore e capre.	—.	—.	10.
MERCANZIA PER OGNI PESO DI 2000 LIBBRE TOSCANE E PER MIGLIO PERCORSO	Prima classe, Pietra da calcina, pietra da costruzione, ghiaja, ciottoli, sabbia, argilla, embrici, tegole, mattoni, letame ed ingrasso, lastre e materiali di ogni specie per le costruzioni e riattazioni di Strade, e Sale.	—.	4.	9.
	Seconda classe. Grani, farine, calcinazioni e formazioni minerali, carbone, legna da bruciare, pertiche, travicelli, tavole, pancconi, marmo in blocco, pietra di taglio, bitume, ferro greggio, ferro in barre o in foglie, piombo in lastre, majolica, bicchieri di vetro e bottiglie, aceti, vini, liquori, olio e sapone.	—.	5.	8.
	Terza classe. Metalli in polvere, stagno, o altri metalli lavorati o greggi, cotone, lana, canapa, lino, tabacco, legname da mobilia ed esotico, zucchero, caffè, frutte secche, droghe, spezierie, generi coloniali, pesce fresco e secco, robbia, porcellana ed oggetti manufatturati.	—.	6.	4.
	Carbon fossile.	—.	4.	4.
	Vetture sopra piattaforme per ogni peso di 2000 libbre e miglio percorso (considerando il peso cumulato della vettura e della piattaforma)	—.	6.	4.

(*Art.* 26.)

43. — La percezione avrà luogo per miglio percorso senza riguardo alle frazioni di distanza e in modo che un miglio cominciato venga a considerarsi come compito. Egualmente perciò che si riferisce al peso della mercanzia si riterranno solo i decimi delle libbre 2000. per modo che ogni peso minore di libbre 200. pagherà a ragione di 200. libbre, ogni peso compreso fra le 200. e le 400. libbre pagherà a ragione di 400. libbre, e così di seguito. (*Art.* 27.)

44. — I viaggiatori potranno aver con loro un bagaglio di di un peso non maggiore delle 50. libbre senza andar soggetti ad alcun aumento di spesa. (*Art* 28.)

45. — Le derrate, mercanzie, animali ed altri oggetti non indicati nella precedente tariffa saranno considerati quanto ai prezzi di trasporto come attenenti alle classi con le quali avessero maggiore analogia. (*Art.* 29.)

46. Mediante la percezione dei prezzi di trasporto fissati nella precedente tariffa, la Società si obbliga ad eseguire costantemente con esattezza e celerità il trasporto per mezzo di macchine locomotive, dei viaggiatori, mercanzie, derrate e altri oggetti che le verranno affidati. Le spese accessorie non rammentate nella tariffa, come quelle di deposito nei magazzini in servizio della Strada, di carico e scarico, saranno determinate con appositi regolamenti, che verranno sottoposti all'approvazione dell'I. e R. Governo. (*Art.* 30.)

47. — La tariffa che stabilisce la misura dei prezzi di trasporto sarà sottomessa alla revisione dell'I. e R. Governo di 5. in 5. anni: e se il medio utile netto ottenuto dalla Società nel quinquennio avrà oltrepassato il limite del 10. per cento del capitale sborsato dagli azionisti, la tariffa dovrà esser ridotta in proporzione dell'eccedente. (*Art.* 31.)

48. La tariffa per i trasporti sulla Strada ferrata dovrà rimanere costantemente affissa in tutte le Stazioni principali e secondarie e in luogo ben visibile per maggiore soddisfazione del Pubblico. Ogni maggior percezione sarà poi punita nel modo prescritto per gli altri proventuari di pedaggi di ponti, di barche ec. (*Art.* 32.)

49. — La Società sarà in obbligo di trasportare da Firenze a Livorno e viceversa i dispacci provenienti dagli Uffizi Postali, e dovrà per ciascheduna partenza riservare nelle vetture un posto conveniente al Corriere incaricato del trasporto dei detti dispacci, ricevendo il pagamento a prezzo di tariffa. (*Art.* 33.)

50. — S' intenderà che per tutta la durata della concessione sia a carico della Società costruttrice la manutensione della Strada ferrata non meno che di tutte le opere accessorie, lo stato delle quali, come quello della Strada, dovrà essere ogni anno verificato ed anco straordinariamente qualunque volta sia creduto necessario. — Il prodotto dei trasporti si riguarderà come principalmente affetto ed obbligato all'onere del mantenimento della Strada delle opere accessorie, sia per la sostanza delle costruzioni, sia per le degradazioni dipendenti dall'uso giornaliero. (*Art.* 34.)

51. — La immediata vigilanza per parte dell' I. e R. Governo sarà esercitata per mezzo di un Commissario Regio posto sotto la dipendenza del Consiglio degli Ingegneri. Perdurante la costruzione dell' opera dovrà questo Commissario invigilare che non si devii in qualsivoglia modo dalle prescrizioni contenute nei presenti capitoli: a costruzione compita dovrà esso incaricarsi di tutte le verificazioni, riscontri e inventarj di cui è sopra fatta menzione : e una volta aperta la strada al pubblico transito, dovrà egli invigilarne la perfetta manutensione in tutte le sue parti. La Società dovrà sempre dirigere le sue dimande, osservazioni e proposizioni al Commissario Regio, il quale corrisponderà poi col Consiglio degli Ingegneri, e secondo i casi con gli altri Dicasteri per tutto ciò che concerne il servizio della Strada ferrata. (*Art.* 35.)

52. — Il Commissario Regio dovrà essere assistito da quel numero di ajuti e dipendenti che tempo per tempo potranno abbisognargli per il più esatto disimpegno delle affidategli ingerenze. (*Art.* 36.)

53. — Il Regio Commissario avrà diritto di esigere tutti i provvedimenti necessarj alla migliore riuscita dell' opera ; e a tempo opportuno tutte le riparazioni atte ad assicurare il co-

modo e sicuro transito sulla strada ferrata, e la buona conservazione delle opere accessorie. (*Art.* 37.)

54. — E qualora insorgesse qualunque contestazione tra la Società e il Commissario del Governo dipendentemente dalla interpetrazione ed esecuzione di tutte le condizioni contenute in questi capitoli o nei regolamenti che saranno in seguito approvati, dovrà starsi alla decisione delle Autorità che sono competenti a forma degli ordini a risolvere nei termini di ragione le controversie fra le Ispezioni compartimentali di acque e strade e gli accollatari di lavori di strade regie. (*Art.* 38.)

55. — È fissato a cento anni, dal termine stabilito per il compimento dei lavori, il tempo durante il quale la Società costruttrice della Strada ferrata potrà continuare a godere della concessione e dei diritti inerenti alla medesima. (*Art.* 39.)

56. — Al termine dei cento anni il Real Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della Strada e delle opere tutte accessorie alla medesima senza sborso di sorte alcuna, salvo quanto è disposto nel successivo articolo XLIII. (*Art.* 40.)

57. — Sarà allora obbligo della Società di consegnare in buono stato di manutensione al R. Governo senza alcuno sborso per parte del medesimo la Strada, le opere che la compongono, i magazzini, le stazioni, i luoghi di carico e scarico, le fabbriche tutte ai luoghi di partenza, di fermata e di arrivo, le case delle guardie e degli altri impiegati, gli stabili destinati alla percezione dei proventi della Strada, le macchine fisse, e tutti gli edifizi comunque non specificati in questo articolo, che la Società sia obbligata a costruire a forma dei presenti capitoli. (*Art.* 41.)

58. — Negli ultimi cinque anni che precederanno il termine della concessione l'I. e R. Governo avrà diritto di fare una prelevazione sui proventi della Strada onde garantirsi del ristabilimento in buon grado della Strada stessa e delle opere accessorie, quando la Società non corrispondesse pienamente ad una tale obbligazione. (*Art.* 42.)

59. — Quanto poi agli oggetti mobiliari, come macchine locomotive, carri, vetture, materiali, attrezzi, combustibili ed

approvisionamenti di ogni genere, e agli edifizii non contemplati nel precedente articolo XLI., purchè opportunamente destinati al servizio dei trasporti, dovrà l'I. e R. Governo farne acquisto per il prezzo che resulterà dalle stime dei Periti, quando ciò fosse richiesto dalla Società, o reciprocamente la Società dovrà cederli alle condizioni stesse qualora l'I. e R. Governo ne facesse la dimanda. (*Art.* 43.)

60. — Quanto è disposto di sopra negli articoli XL. e XLI. si applicherà al caso dello scioglimento della Società il quale abbia luogo in vista della perdita di che nell'articolo 108. degli statuti sociali approvati da S. A. I. e Reale col Sovrano Rescritto de' 5. Aprile 1841. In questo caso per altro il R. Governo non sarà tenuto all'acquisto degli oggetti di che nel precedente articolo XLIII. dei presenti capitoli, dei quali oggetti potrà la Società liberamente disporre. (*Art.* 44.)

61. — In ogni tempo dopochè siano decorsi i primi quindici anni dal termine fissato per il compimento dei lavori, potrà l'I. e R. Governo redimere l'intiera concessione della Strada ferrata. Per regolare in quel caso il prezzo della redenzione si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla Società nel corso dei 7. anni precedenti quello in cui la redenzione sarà effettuata: si dedurranno le due minori annate; e si stabilirà il medio utile netto dalle altre cinque annate. A questo utile medio si aggiungerà inoltre il terzo del suo importare se la redenzione avrà luogo nel primo periodo di quindici anni, dall'epoca in cui ne appartiene il diritto al Governo: un quarto se la redenzione è operata nel secondo periodo dei 15. anni: e un quinto solamente per gli altri periodi. Il suddetto utile netto medio aumentato, secondo i casi, del terzo o del quarto o del quinto del suo importare, formerà quella annualità che sarà dovuta e pagata alla Società per il tempo successivo necessario a consumare la durata della concessione. (*Art.* 45.)

62. — L'I. e R. Governo si riserva la facoltà di eseguire ed autorizzare la costruzione di nuove strade o nuovi bracci di strade, tanto ordinarie quanto ferrate, in prossimità, in comunicazione o in prolungamento della Strada ferrata da Livorno a

Firenze, obbligandosi d'altra parte a non costruire, nè autorizzare per tutta la dorata della concessione altra Strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni tra Firenze e Livorno e dei punti intermedi compresi nella sola linea prescelta dall' Ingegnere Stephenson. (*Art.* 46.)

63. — Si riserva ugualmente a eseguire o autorizzare la costruzione di acquedotti e la formazione di canali, tanto per la navigazione, quanto per gli scoli attraverso i territori ove sarà situata la Strada ferrata, o in ogni luogo vicino o lontano secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. (*Art.* 47.)

64. — E la Società della Strada ferrata non solamente non potrà opporre ostacolo a queste costruzioni di acquedotti, canali e strade ordinarie o ferrate, ma nemmeno potrà dimandare qualunqoe siasi indennità, purchè non resulti dipendentemente dalle costruzioni medesime imbarazzo o impedimento alla circolazione sulla Strada ferrata da Livorno a Firenze, nè alcuna spesa straordinaria a suo carico. (*Art.* 48.)

65. — Qualora abbia luogo in avvenire la costruzione di un qualche braccio di Strada ferrata in prolungamento o in comunicazione con quella da Firenze a Livorno, apparterrà all' I. e R. Governo di determinare le regole e le tariffe con le quali la Società concessionaria della Via da Firenze a Livorno per una parte, ed i nuovi costruttori per l'altra, avranno la facoltà di valersi reciprocamente delle Strade loro attenenti. (*Art.* 49.)

66. — La Società decaderà dalla concessione e da tutti i diritti inerenti alla medesima quando entro il termine di mesi sei stabilito nel precedente articolo sesto non abbia posto mano ai lavori, o qoando nello spazio di due anni decorrendi dal primo Maggio prossimo futuro (1841.) non abbia compito e attivato il tronco di Strada da Livorno a Pisa, o quando nel termine di sette anni decorrendi come sopra non abbia compita e attivata tutta la Strada ferrata da Livorno a Firenze a forma del prescritto nel precedente articolo settimo. La Società decaderà egualmente quando non corrisponda completamente agli obblighi a lei ingionti nei presenti capitoli. (*Art.* 50.)

67. — Al termine dei due anni fissati per il compimento del tronco di Strada da Livorno a Pisa la Società dovrà giustificare di aver raccolto in effettivo contante un altro decimo dell'importare nominale delle azioni, senza di che non solo le sarà impedito di metter mano ad alcun lavoro negli altri tronchi, e di farvi espropriazioni di terreni, ma di più si intenderà che sia essa *ipso facto et ipso jure* decaduta dalla concessione. (*Art.* 51.)

68. Nei casi di decadenza sarà provvisto alla continuazione ed ultimazione dei lavori, mediante una pubblica aggiudicazione che si aprirà sulle condizioni contenute nei presenti capitoli, e sopra una stima delle opere fatte o incominciate, dei materiali provvisti, dei terreni comprati, e delle porzioni di Strada che potessero essere aperte al pubblico. Tale aggiudicazione sarà devoluta al maggiore offerente per gli oggetti compresi nelle citate categorie, dovendosi ritenere che le offerte potranno anche essere inferiori alle stime. (*Art.* 52.)

69. — La Società decaduta avrà diritto di ripetere dal nuovo aggiudicatario il valore resultante per gli oggetti che sopra dalla pubblica licitazione. (*Art.* 53.)

70. — Se l'aggiudicazione aperta nel modo e sulle basi di che all' articolo LII. non conducesse a verun resultato dovrà procedersi a nuova aggiudicazione dopo lo spazio di sei mesi, e qualora anche questo secondo tentativo rimanesse vano la Società sarà definitivamente decaduta da ogni diritto per qualunque siasi indennità dipendente da lavori già eseguiti e dai materiali provvisti. Le porzioni di Strada che fossero aperte o potessero aprirsi al pubblico transito passeranno immediatamente nel pieno possesso e godimento del R. Governo senza sborso veruno per parte del medesimo. (*Art.* 54.)

71. — Le disposizioni contenute nei precedenti articoli L. e seguenti non saranno applicabili al caso in cui il ritardo o la sospensione dei lavori provenisse da una forza maggiore regolarmente costatata. (*Art.* 55.)

72. — La Società sarà tenuta al pagamento del dazio per i terreni da occuparsi con la Strada ferrata, e la tassa suddetta

sarà conservata nella proporzione loro attualmente assegnata sulle cifre che indicano la loro rendita nelle condizioni di semplice cultura. In quanto poi al dazio catastale da imporsi sulle fabbriche e magazzini da costruirsi in servizio della Strada ferrata dovrà esso determinarsi colle norme fissate dai regolamenti catastali per ogni nuovo fabbricato. (*Art.* 56.)

73. — Saranno a carico della Società tutte le spese che occorreranno per le correzioni catastali da eseguirsi in corrispondenza delle nuove divisioni dei fondi che saranno operate dal taglio per la costruzione della Strada ferrata. (*Art.* 57.)

74. — La Società Concessionaria percipera per il trasporto delle persone da Pisa a Livorno e viceversa

Nelle Carrozze chiuse di prima classe . Paoli	3	*Per Persona*
Nelle Carrozze coperte di seconda classe. . . „	2	*e per*
Nelle Carrozze scoperte di terza classe. . . „	1	*la Corsa*

(*Notif. dei* 6. *Marzo* 1844. *Art.* 1.)

75. — La Società è autorizzata a percipere per il trasporto da Pisa a Livorno delle merci, bagagli, ed altri oggetti, di che all' Art. 26. dei Capitoli suddetti, Paoli cinque per il trasporto propriamente detto corrispondente al succitato Art. 26.: E più Paoli cinque per le spese accessorie di che nell' Art. 30. dei Capitoli medesimi: I quali prezzi sono da considerarsi per ogni peso di Libbre duemila, ritenendo che le divisioni ammesse saranno i soli decimi delle Libbre duemila, per modo che ogni peso minore di Libbre dugento pagherà a ragione di dugento libbre, ogni peso compreso fra le Libbre dugento e le quattrocento Libbre pagherà a ragione di quattrocento Libbre e così di seguito. — Resta dichiarato, che i diritti ed emolumenti doganali che possono ricorrere per le relative spedizioni, sono a carico del Proprietario spedizioniere di ciascun collo. (*Art.* 2.)

76. — Ogni Viaggiatore potrà avere un bagaglio di Libbre cinquanta senza andare soggetto ad alcuna spesa. (*Art.* 3.)

77. — Le Vetture pagheranno Paoli cinque per trasporto, carico, e discarico, quando non oltrepassino il peso di Libbre duemila considerando il peso cumulato delle Vetture e della

Piattaforma, e per ogni aumento da Libbre dieci a Libbre dugento, sarà aggiunto un Paolo. (*Art.* 4.)

78. — Per i Cavalli, Muli, Bestie da tiro, Vacche, Tori, e Vitelli si pagheranno . . . . Paoli 5. (per capo)

Per i Vitelli di latte e Porci . . . . „ 1. —

Per i Montoni, Pecore, e Capre . . . . . „ — tre quarti

Per gli Agnellini di latte . . . . „ — mezzo.

Chiunque desiderasse di condurre dei Cani dovrà consegnarli al Conduttore del Treno per riaverli all'arrivo, previo il pagamento di un mezzo Paolo per capo. (*Art.* 5.)

79. — I gruppi, pacchi, e plichi consegnati all'Uffizio della Società saranno trasportati da Pisa a Livorno, e viceversa, e consegnati al domicilio indicato, senza altra spesa, che pagando per porto, e consegna quanto segue

Per pacchi da due Once a Libbre dieci . . Paoli 1. —

Per lettere . . . . „ — mezzo

Per gruppi sino a Lire 1000. . . . . „ 1. —

Dalle Lire 1000. alle Lire 1500. . . . . „ 1. e mezzo

Dalle Lire 1500. alle Lire 2000. . . . . „ 2. —

e così di seguito. (*Art.* 6.)

80. — In conformità del disposto negli Articoli 48. 49. e 50. del Regolamento di Polizia per la Strada ferrata resta dichiarato. — Che gli oggetti che presentassero 'un rischio qualunque per la sicurezza degl'Impiegati, dei Viaggiatori, e delle Mercanzie saranno ricusati dalla Società, e se venissero caricati senza dichiarazione, il Proprietario sarà tenuto alla refezione dei danni che potessero resultare; Che la Società avrà pure il diritto di ricusare qualunque collo, o altro oggetto di una lunghezza maggiore di braccia sette e mezzo, come pure qualunque collo, o altro oggetto occupasse uno spazio maggiore di braccia 60. cube; — Che saranno pure suscettibili di esser ricusati i colli o altri oggetti indivisibili aventi un peso maggiore di Libbre 10,000. (*Art.* 7.)

81. — Piacendo all'I. e R. Governo di profittare dei Convoj per le Lettere e Dispacci del Servizio Postale, il Corriere dovrà trovarsi alla Stazione dieci minuti avanti l'ora della

partenza, e gli saranno riservati i posti necessarj in una Carrozza di seconda classe, e ne pagherà il prezzo secondo la Tariffa. (*Art.* 8.)

82. — Occorrendo dei Convoj speciali per il trasporto delle Truppe dell' I. e R. Governo, il Capo delle Stazioni dovrà riceverne avviso in tempo conveniente per prendere le opportune disposizioni. (*Art.* 9.).

83. — Potrà la Società aumentare sino ai limiti stabiliti dall' Art. 26. dei Capitoli i prezzi della Tariffa approvata ogniqualvolta lo stimi conveniente, ritenuto per altro che siffatti aumenti di prezzo dovranno rendersi noti per mezzo di Editto almeno un mese prima che sia posta in attività la indntta variazione, e detto Editto dovrà rimanere affisso come, e dove si deve sempre trovare la Tariffa principale. (*Art.* 10.)

84. — È proibito a qualunque persona estranea al Servizio della Strada d' introdursi sulla medesima e sue adjacenze e dependenze senza un permesso in scritto dell' Ingegnere. — I trasgressori a questo divieto saranno arrestati dalle Guardie ed accompagnati al competente Tribunale, e saranno sottoposti ad una Multa non minore di Lire dieci, nè maggiore di Lire venti. — I recidivi anderanno soggetti al doppio della Multa ed alla pena afflittiva della Carcere da tre fino a quindici giorni a seconda delle circostanze. (*Notif. dei* 6. *Marzo* 1844. *Art.* 1.)

85. — Gli Abitanti dei Luoghi situati in prossimità e lungo la linea della Strada ferrata saranno obbligati ad impedire ed invigilare che i loro fanciulli non s' introducano sulla medesima sotto doppia pena di quella stabilita dall' Articolo precedente (*Art.* 2.)

86. — La circolazione di Vetture, Carri, Barrocci, e Cavalli è proibita sulla Strada ferrata e sue dipendenze a qualunque estraneo al Servizio della medesima, sotto pena dell' arresto, accompagnatura al Tribunale, e carcere dai tre ai quindici giorni, oltre la refusione dei danni. (*Art.* 3.)

87. — Sotto l' istessa pena è parimente proibito di depositare anche momentaneamente sulla Strada ferrata Materiali, e qualunque altro oggetto che possa servire d' ingombro. (*Art.* 4.)

88. — Il Bestiame di qualunque specie dovrà essere rigorosamente custodito dai Proprietarj e Tenutarj responsabili anche della colpa dei loro Sottoposti affinchè non s'introduca nella Strada ferrata sotto pena, oltre la refezione dei danni, di Lire due per ogni Capo di bestiame grosso, e di soldi sei, e otto denari per ogni Capo di bestiame minuto. (*Art.* 5.)

89. — Le Guardie avranno inoltre la facoltà, quando così richieda l'urgenza, e ve ne sia assoluto bisogno di uccidere le bestie che introdottesi sulla strada mettessero in pericolo la sicurezza di un Convojo: Il Rapporto delle Guardie costituirà di per sè presunzione di diritto del concorso dell'urgenza e bisogno preaccennato, ed il Proprietario della Bestia uccisa non potrà senza concludere piena e rigorosa prova in contrario elevare alcuna domanda d'indennità. (*Art.* 6.)

90. — I Particolari aventi speciale diritto di passo a traverso la Via ferrata non potranno prevalersene che nei momenti, e nei punti ove il passo gli possa esser permesso. — I medesimi saranno tenuti d'incaricarsi della custodia delle Chiavi dei Cancelli fatti per loro uso, ma dovranno tenerli costantemente chiusi nè si prevarranno del passo se non dopo di essersi assicurati di poterlo fare senza rischio proprio, od altrui, interpellandone occorrendo la Guardia più prossima. (*Art.* 7.)

91. — Dovranno esser cauti di richiudere il Cancello dopo di averlo varcato, e di accertarsi che per fatto loro non viene lasciato non solo qualunque siasi ostacolo che impedire possa il libero transito dei Convoj, ma neppure qualunque oggetto che potesse in qualche modo fare errare le Guardie, i Macchinisti ed i Conduttori: e nel caso che malgrado loro un ostacolo od oggetto qualunque rimanesse sulla linea essi dovranno darne immediato avviso alla Guardia più vicina a cui dovranno pure prestare la necessaria assistenza ond'insieme render libera la strada. — Qualunque trasgressione al disposto del presente Articolo sarà punita, oltre il risarcimento dei danni, con multa non minore di Lire quattordici fino a Lire ventotto. (*Art.* 8.)

92. — Qualunque persona estranea ai Lavori che altererà, o guasterà la Strada in qualsiasi modo, o ne danneggerà le adia-

cenze sarà punita coll' arresto, accompagnatura al Tribunale, ed anderà soggetta ad una Multa non minore di Lire cento ed alla Carcere da quindici giorni fino a due mesi, oltre la refezione dei danni. (*Art.* 9.)

93. — Come fu già prescritto con Notificazione de' 23. Aprile 1843. non potranno i Possessori di fondi attigui alla Strada ferrata situare materie di facile accensione alla distanza di braccia trentacinque dall' asse o linea direttrice del cammino ferrato: e dovranno a cura della società applicarsi nelle Macchine locomotive e loro dipendenze tutti quegli ordigni riconosciuti opportuni nelle migliori macchine per impedire che il fuoco, o le faville si spandino a grandi distanze dai fornelli e dai tubi per il fumo. (*Art.* 10.)

94. — La Società della Strada ferrata stabilirà lungo il corso della medesima delle Guardie tanto permanenti che ambulanti in quel numero che potrà occorrere al retto andamento del Servizio e che potrà esserle ordinato dal Real Governo. (*Art.* 11.)

95. — La Società dovrà sottoporre all' approvazione del Consiglier Governatore di Livorno o respettivamente di Pisa, a seconda del luogo di dimora dei nominati, la scelta degl' Individui da destinarsi al posto di Guardie. (*Art.* 12.)

96. — Ottenuta tale approvazione nei modi e colle forme e cautele prescritte quanto alla nomina delle Guardie dei Beni de' Privati, ed ammesse le Guardie al giuramento, goderanno durante l' esercizio delle loro ingerenze, ed a riguardo delle medesime, e non altrimenti di tutti i diritti, facoltà e prerogative concesse dalle Leggi Generali dello Stato agli Agenti della Forza pubblica. (*Art.* 13.)

97. — Le predette Guardie quando sono in Servizio dovranno indossare una tracolla sulla quale sarà fermata una Lastra di ottone con la Leggenda — *Strada* — *Ferrata* — *Leopolda* — e saranno inoltre contrassegnate con un numero progressivo ben visibile. (*Art.* 14.)

98. — La Società può senza veruna autorizzazione Governativa licenziare le Guardie che riputerà meritevoli di esser di-

messe: dovrà peraltro renderne intesa l'Autorità Governativa Locale e proporle il rimpiazzante, o rimpiazzanti per esser approvati dalla medesima nel modo prescritto dall'Articolo 12. (*Art.* 15.)

99. — Le Autorità Governative potranno proporre al Presidente del Buon Governo la dimissione di quelle Guardie che per imperizia, trascuratezza, o mala condotta non meritassero fiducia, o compromettessero il Servizio, e qualora sia superiormente approvata tale proposizione, la Società sarà obbligata a remuover tali Guardie, ed a presentare i rimpiazzanti. (*Art.* 16)

100. — Una Guardia avente i distintivi di che nell'Articolo 14. sarà continuamente impostata a ciascuno dai punti ove esistono strade pubbliche che traversano il piano della Strada ferrata. (*Art.* 17.)

101. — I Cancelli a traverso le pubbliche strade dovranno stare costantemente chiusi, eccettuati i momenti nei quali sarà necessario di aprirli per il passo di chi vi ha diritto. — Le Guardie non potranno abbandonare tali posti sotto pena per la Società di un ammenda di Lire Cinquanta. (*Art.* 18.)

102. — Dal momento che un Convojo sarà aspettato ad un Cancello questo non potrà più essere aperto per il passo a traverso la Via ferrata. La Guardia negherà ed impedirà l'ingresso e la circolazione fra i Cancelli a qualunque viandante, Vettura, e animali, ed inviterà le persone a Cavallo, i Conduttori di Vetture, e Carri, e di branchi di bestie a ritirarsi dai Cancelli per lo spazio di braccia venti fino al punto contrassegnato da un colonnino. Appena sarà passato il Convojo, e che la Guardia si sarà assicurata che il passaggio del pubblico non può arrecare inconveniente, verrà tosto permesso il transito. (*Art.* 19.)

103. — Un numero sufficiente di Guardie con i prescritti distintivi percorreranno di continuo tutta la linea. Le medesime si troveranno sulla linea mezz'ora avanti il passaggio del primo Convojo, e vi si tratterranno finchè sia passato l'ultimo a qualunque ora siasi, sotto pena per la Società di Lire Cento. — Queste Guardie dovranno assicurarsi che il passo o transito dei confinanti non abbia luogo che in momento in cui non possa

sopprayvenire l'arrivo di alcun Convojo, invigileranno che i Cancelli siano richiusi dopo il passaggio, che verun' ostacolo si trovi sulla linea, ed avranno cura che siano puntualmente osservate le disposizioni espresse negli Articoli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. e 9. del presente Regolamento. (*Art.* 20.)

104. — Saranno poste in vigilanza alcune Guardie all'ingresso e nell'interno delle Stazioni portanti ognuna la prescritta tracolla e numero progressivo. Le medesime saranno specialmente incaricate di mantenere il buon ordine. Invigileranno che le Vetture procedano in modo da non produrre confusione o impedimento alla libera circolazione: Ed arresteranno nel modo già detto quegli Individui che si opponessero alla esecuzione delle loro istruzioni. (*Art.* 21.)

105. — Le Guardie incaricate di sorvegliare i Convoj indicheranno ai Viaggiatori le Carrozze dei loro respettivi posti, ed in generale invigileranno all' orservanza degli Articoli dal 38. al 45. del presente Regolamento, e al discarico dei Bagagli, e procureranno che sia facilitato per quanto è possibile ai Viaggiatori il comodo di allontanarsi dallo sbarco dopo che saranno discesi dalle Carrozze, e che qualunque oggetto dimenticato da essi sia subito messo in luogo di sicurezza. (*Art.* 22.)

106. — Un libro di Ricorsi sarà tenuto in ogni Stazione, il quale dovrà esser messo a disposizione dei Viaggiatori tutte le volte che questi stimeranno conveniente di servirsene invece d'aver ricorso agl' Impiegati della Società. — Questo Libro sarà presentato al competente Tribunale di Polizia ogni settimana, e ne sarà data vista ad ogni richiesta all' Autorità Politica, ed al Commissario Regio. (*Art.* 23.)

107. — Dovrà inoltre tenersi nelle Stazioni altro Registro per farvi menzione degli Oggetti stati dai Viaggiatori dimenticati o smarriti, quanto ai quali, ove non ne avvenga la immediata restituzione al Proprietario, sarà osservato quanto dispone la Notificazione de' 3. Giugno 1819. con la sola differenza che il retratto degli oggetti di cui non siasi potuta effettuare la restituzione al Proprietario incognito, debba, spirato il termine prescritto dalla Legge, cedere a profitto della Cassa di Soccorso

che la Società ha stabilita per i bisognosi addetti alla sua Impresa. (*Art.* 24.)

108. — Le partenze dei Convoj avranno luogo giornalmente alle ore indicate al Pubblico per ogni Stazione con affissi ed avvisi inseriti nella Gazzetta di Firenze. (*Art.* 25.)

109. — Gl'intervalli fra una partenza e l'altra non potranno giammai esser minori di minuti dieci. (*Art.* 26.)

110. — Le ore di partenza saranno regolate dall'Orologio delle Stazioni, ed il momento della partenza sarà annunziato coi segnali d'uso. (*Art.* 27.)

111. — Tutte le volte che la Società troverà conveniente di mutare le ore delle partenze, di aumentare, o diminuire il numero delle Gite dovrà la medesima portare tutto ciò a notizia pubblica cinque giorni prima che il cambiamento, l'aumento, o diminuzione abbia luogo. (*Art.* 28.)

112. — Presentandosi più di seicento persone per Convojo la Società avrà diritto di chiudere le Porte del suo Stabilimento e di mandare indietro l'eccedente numero fino al successivo Convojo: Altrimenti essa è tenuta a tenere aperte le porte stesse fino a cinque minuti prima della partenza. (*Art.* 29.)

113. — Nessun treno destinato al trasporto dei Viaggiatori potrà esser tirato da più di una Locomotiva. — Questa però non potrà mai essere adoperata per spingere avanti il treno, ma solamente per tirarlo dietro a sè. — Il carico poi, e peso delle persone e Merci da trasportarsi in ciascun treno dovrà trovarsi proporzionato alla potenza della Locomotiva senza sforzo della sua Macchina. (*Art.* 30.)

114. — Nell'acquisto di tali Macchine dovrà la Società aver riguardo a quelle che siano della più recente e perfetta costruzione, le quali prima di adoprarsi dovranno essere provate. (*Art.* 31.)

115. — Le Carrozze da servire al trasporto dei Viaggiatori saranno di una solida costruzione, e provviste di tutto ciò che è necessario alla sicurezza, e alla comodità dei Viaggiatori. (*Art.* 32.)

116. — Quando si verificasse per qualunque causa alcun danno, o degradazione sulla Strada ferrata, la Società sarà in obbligo di farvi prontamente riparare, apponendo frattanto sul luogo guasto o degradato il convenuto segnale, sotto pena per la medesima di Lire Cinquanta ogni volta che venisse costatata la mancanza del segnale medesimo. (*Art.* 33.)

117. — Nel caso di Corse notturne dovranno essere internamente illuminate le Carrozze chiuse, e dei fanali destinati ad annunziare il passaggio di ogni Convojo saranno situati alla testa ed alla coda del Treno. (*Art.* 34.)

118. Le Locomotive quando passano sopra una curva di raggio minore di un quarto di miglio, come pure sul Viadotto nel Paduletto di Coltano, e nel tratto interposto fra questo Viadotto, e lo Stradone dei Pini nella Tenuta di Coltano non potranno avere una velocità maggiore di dieci miglia all' ora, e non potranno entrare nelle Stazioni con velocità maggiore di sei miglia all' ora. — Potranno poi andare con quella velocità che la Società reputasse conveniente di prescrivere nelle altre parti della Via ferrata, semprechè non sia tale da compromettere la sicurezza dei Treni, ed osservato quanto viene prescritto in questa parte dall' Articolo 18. dei Capitoli pubblicati con Notificazione de' 20. Aprile 1841. (*Art.* 35.)

119. — Allorquando per causa di risarcimenti da eseguirsi sulla linea ferrata sia stato necessario di stabilire in qualche punto degli svolti, o tratti di evitamento, anche in tal caso dovrà rallentarsi la celerità del corso con ridurla alla detta misura di dieci miglia all' ora. (*Art.* 36.)

120. I Passeggieri che vorranno trasportare dei bagagli eccedenti il peso di libbre scicento sono tenuti a trovarsi alla Stazione dieci minuti almeno prima della partenza, sotto pena di non essere ammessi quantunque abbiano preventivamente preso il loro Biglietto. (*Art.* 37.)

121. — I Bagagli ed Effetti dei Viaggiatori potranno essere trasportati fino alla Stazione dai loro Domestici e Facchini; ma ivi pervenuti dovrà la loro caricazione dipendere dalle disposizioni degli Agenti della Società. (*Art.* 38.)

122. — La Società sarà obbligata a tenere continuamente affisso nella Stazione di Livorno, e precisamente nel Luogo ove si riunissero i Viaggiatori un Avviso nel quale si rammenti ai medesimi che avendo indosso Tabacco, Carte da Giuoco, e Mercanzie sottoposte a gabella conviene che le denunzino, e si pongano in regola con la Dogana prima di occupare i loro posti. — E qualora accadesse che qualche Viaggiatore invitato dalle Guardie di Finanza o altri Agenti Doganali ricusasse di dar loro sodisfazione dovrà esser lasciato a terra. (*Art.* 39.)

123. — Niuno potrà pretendere di essere ammesso nei posti di prima Classe, se non sia vestito con proprietà, essendo tali posti destinati a ricever persone di decente e civile esteriore. (*Art.* 40.)

124. — Non sarà ammesso verun Passeggiere nella piattaforma d'imbarco se non sarà munito di un Biglietto, e chiunque vi s'introducesse arbitrariamente senza di esso, ne sarà respinto dalle Guardie, e nel caso di resistenza od opposizione qualunque, sarà arrestato e tradotto al Tribunale per essere coercito a seconda delle circostanze. (*Art.* 41.)

125. — I Viaggiatori sono tenuti ad occupare i posti nelle Carrozze della Classe che gli destina il Biglietto d'ammissione; non potranno pretendere di collocarsi nelle Carrozze di Classe inferiore e molto meno in quelle di Classe superiore. E qualora gli piaccia di cambiare il Biglietto di cui sono possessori contro uno di una Classe superiore, sarà necessario che lo facciano nell'Uffizio della distribuzione prima della partenza; e perciò si procureranno un Biglietto che, unitamente a quello già avuto, pareggi il prezzo della Classe superiore, e così, per esempio, il Viaggiatore munito di due Biglietti di terza Classe potrà occupare un posto di seconda Classe, ed un Viaggiatore che avrà un Biglietto di seconda Classe ed uno di terza potrà avere un posto nelle Carrozze di prima Classe, ritenuto il disposto dell'Articolo 40. (*Art.* 42.)

126. — Qualunque cambio di Biglietti fra Viaggiatore e Viaggiatore è assolutamente proibito, e nel caso che avesse luogo

saranno i contrafacenti espulsi dalla Stazione perdendo il valore del Biglietto. (*Art.* 43.)

127. — I Viaggiatori dovranno rimaner seduti nei loro posti e non si alzeranno per sortire dalle Carrozze fintantochè le persone addette al Servizio non ne avranno aperti gli Sportelli. — Sulla richiesta degl' Impiegati dovranno prima di scendere di Carrozza consegnare il loro respettivo Biglietto, e nel caso che ne siano mancanti, dovranno di nuovo pagare il posto che hanno occupato: Saranno inoltre obbligati a rendere ostensibile il loro Biglietto ogni volta che a ciò venissero dai Conduttori invitati. — Peraltro se avvenisse che alcun Viaggiatore si trovasse mancante del proprio Biglietto per smarrimento, o per dimenticanza, il nuovo pagamento al luogo di sbarco non sarà che provvisorio fino a che giustifichi di averlo in precedenza eseguito al luogo d' imbarco. (*Art.* 44.)

128. — È proibito ai Viaggiatori d' introdursi sulla Via ferrata tanto alle Stazioni quanto nei casi nei quali il Convojo si dovesse fermare. — Quando avvenisse alcuna fermata, i Viaggiatori non potranno scendere dalle Carrozze che dietro invito del Conduttore, altrimenti potranno esser lasciati a terra. E avvenendo che siano invitati a scendere dalle Carrozze guarderanno di non collocarsi sulla linea ferrata, ma bensì sulle panchine laterali. (*Art.* 45.)

129. — Non sarà permesso ai Viaggiatori di salire sulle Macchine e loro dependenze senza licenza del Capo-Stazione e chiunque a ciò contraffacesse potrà essere espulso ed anche mortificato come è stato in caso analogo prescritto all'Articolo 41. (*Art.* 46.)

130. — È pure proibito ai Viaggiatori di fumare tanto nelle Stazioni che nelle Carrozze: I contravventori saranno immediatamente espulsi dalle prime quando ciò accada prima della partenza, e saranno dietro rapporto e contestazione puniti dal Tribunale con la Multa di Lire due se ciò avvenga durante la Corsa. — Se tuttavolta un numero sufficiente di persone concorressero nel desiderio di fumare durante il tragitto, il Capo-Stazione avrà facoltà di far mettere alla coda del Convojo una

Carrozza scoperta di terza classe, nella quale soltanto e per eccezione sarà permesso di fumare nel tempo della Corsa, ma non mai sotto le tettoje delle Stazioni. (*Art.* 47.)

131. — Gli oggetti che presentassero un rischio qualunque per la sicurezza degl'Impiegati, dei Viaggiatori, e delle Mercanzie saranno ricusati dalla Società, e se venissero caricati senza dichiarazione, il Proprietario sarà tenuto alla refezione dei danni che potessero resultare. (*Art.* 48.)

132. — La Società avrà pure il diritto di ricusare qualunque collo o altro oggetto di una lunghezza maggiore di Braccia 7. e mezzo come pure qualunque collo o altro oggetto occupasse uno spazio maggiore di Braccia 60. cube. (*Art.* 49.)

133. — Saranno pure suscettibili di essere ricusati i colli o altri oggetti indivisibili aventi un peso maggiore di Libbre 10,000. (*Art.* 50.)

134. E vietato in coerenza della Notificazione de' 7. Marzo 1837. (*Repert. Vol.* 5. *pag.* 193.) il deposito di Merci nell'interno della Stazione di Livorno, e sarà solamente tollerato in quella il precario trattenimento di qualche collo fino alla partenza del prossimo Convojo, o dell'arrivo del medesimo finchè il ricevitore venga a ritirarlo sotto le regole e discipline Doganali. (*Art.* 51.)

134. — La Società è libera nella scelta dei suoi Impiegati, meno quanto è stato disposto intorno alle Guardie, ma essa è responsabile verso del Pubblico, e del Real Governo dell'operato di tali suoi dipendenti, e le loro mancanze, sia per imperizia, sia per colpa, o per dolo potranno sottoporla alle pene applicabili secondo il seguente Articolo 53. e respettivamente alla riparazione dei danni e interessi. — Con ciò non resta impedito al Tribunale di agire tanto ex officio, che ad istanza della Società, e dei Particolari contro le Guardie ed altri Impiegati della Società stessa, che col loro contegno irregolare alterassero il buon ordine, e producessero danni, o altri inconvenienti tanto nelle Stazioni che sulla linea della Via ferrata. (*Art.* 52.)

135. — Ritenuto quanto è disposto nell'Articolo 25. dei suddetti Capitoli pubblicati con la Notificazione de' 20. Aprile 1841. potrà la Società per l'inadempimento degli obblighi alla medesima imposti, sia direttamente sia mediatamente nelle persone dei suoi Impiegati ed inservienti, esser condannata secondo la maggiore o minor gravità delle circostanze in una Multa dalle Lire Cinqusnta alle Lire Mille, e da estendersi fino alla revoca della concessione in tutti quei casi nei quali per tale inadempimento sia rimasta, o possa rimaner compromessa la pubblica e privata sicurezza, ferme stanti le penali specialmente prescritte negli Articoli 18. 20. 33. e la refezione dei danni quando sia di ragione dovuta. (*Art.* 53.)

136. — Le istanze, le accuse, ed i reclami che per qualunque causa fosse creduto di potere, o dovere avanzare dovranno esser dirette contro la persona del Capo-Stazione: E le dichiarazioni che dal Tribunale venissero contro, od a favore di questo emesse, obbligheranno e produrranno azione esecutiva contro la Società, salvo a questa il regresso contro lo stesso Capo-Stazione, o altri Dipendenti nei casi, e come ciò possa aver luogo secondo le regole di ragion comune. (*Art.* 54.)

137. — Conosceranno delle Trasgressioni al presente Regolamento i Tribunali di Polizia con le regole e nell'ordine delle competenze stabilite dalle Leggi veglianti. (*Art.* 55.)

138. — Il prodotto delle Multe a carico della Società dovrà devolversi per metà all'Accusatore segreto, o palese, e per l'altra metà agli Spedali respettivamente di Pisa, e Livorno. — Il prodotto di tutte le altre Multe cederà per l'intiero a profitto delle Guardie della Strada ferrata, o di chiunque altro denunzierà al Tribunale le avvenute Trasgressioni. (*Art.* 56.)

139. — Le Delinquenze dolose, o colpose, che compromettessero la sicurezza del transito dei Treni e Convoj sulla Strada ferrata, e producessero, o potessero produrre gravi danni saranno rilasciate alla cognizione dei Tribunali Criminali Ordinarj o ne siano imputati i Rappresentanti, Agenti, e Inservienti della Società, o persone estranee. (*Art.* 57.)

140. — I Capi-Stazione incaricati di dirigere tutto il materiale ed il personale dell'intiero Servizio sulla Strada ferrata corrisponderanno per ogni emergenza col Tribunale di Polizia, porgendogli con esattezza e sollecitudine notizia di tutti gli avvenimenti che vi si verificassero, e prestandosi a somministrarne ogni altra di cui venissero richiesti riguardante l'andamento del Servizio, e fatti avvenuti per occasione del medesimo sulla Strada ferrata. (*Art.* 58.)

141. — Il presente Regolamento dopo di essere stato pubblicato nei luoghi consueti dovrà rimanere costantemente affisso in Tabella negli Uffizj delle Stazioni entro il recinto delle Stazioni medesime, e negli Uffizj dei Forestieri della Segreteria del Governo di Pisa, e del Commissariato di S. Marco di Livorno. — Un Esemplare del medesimo dovrà pure ritrovarsi sempre presso i Conduttori e le Guardie. (*Art.* 59.)

142. — È proibito ai Viaggiatori sulla Strada Ferrata di aprire e tenere aperti durante la corsa gli sportelli delle carrozze (*Notif. dei* 10. *Agosto* 1844. *Art.* 1.)

143. — I trasgressori saranno sottoposti alla multa di Lire venti, e nel caso di recidiva di Lire quaranta, che cederà a profitto delle Guardie della Strada Ferrata o di chiunque altro denunzierà al Tribunale di Polizia le avvenute trasgressioni. (*Art.* 2.)

144 — Il solo rapporto di una Guardia giurata addetta al servizio della Strada ratificato nelle debite forme avanti il competente Tribunale di Polizia servirà a far prova della trasgressione ed a condannare i denunciati autori della medesima alla prescritta multa. (*Art.* 3.)

145. — Tutti i Viaggiatori seduti nella carrozza di cui sia aperto lo sportello saranno considerati correi della trasgressione, e come tali saranno solidalmente condannati, ed astretti al pagamento della multa. (*Art.* 4.)

146. — Qualora dalle trasgressioni ai presenti ordini derivasse offesa delle persone, o altro sinistro qualunque a danno della sicurezza del Convoio, o degli inservienti posti sulla linea della Strada Ferrata i trasgressori anderanno soggetti nei con-

grui casi oltre alla multa comminata di sopra, ed alla refezione dei danni, al rigore delle Leggi penali giusta il prescritto dall'Art. 57. del Regolamento di Polizia per la Strada Ferrata Leopolda de' 6. Marzo 1844. (*Art.* 5.)

147. — S. A. I. e R. nella circostanza dell'attivazione del Tronco della nuova Strada Ferrata Leopolda fra Pisa e Livorno, volendo conciliare le discipline doganali relative all'introduzione delle Merci dal Portofranco nel Territorio Riunito, e viceversa, con quei riguardi che esigono le specialità dei Trasporti, e del Servizio da farsi sulla Strada medesima, che comunque percorra negli Spazj Doganali, e così una linea soggetta in diritto alla relativa special vigilanza, non può ammetterne in fatto ordinariamente l'esercizio, si è degnata approvare e respettivamente comandare quanto appresso. (*Notif. dei* 6. *Marzo* 1844. *in pr.*)

148. — La nuova Apertura praticata nelle Mura di Cinta della Città di Livorno, presso quella Porta S. Marco, è specialmente destinata al transito delle Vetture che profittano della Strada Ferrata. (*Art.* 2.)

149. — Li Impiegati ed Agenti Doganali, stanziati a custodia di detta Apertura, sono specialmente destinati alla visita delle Vetture conducenti i Passeggieri, e loro equipaggi, diretti alla Stazione della Strada Ferrata, e per il rilascio del Passaporto a detti equipaggi relativo, ogni qualvolta siano riconosciuti per usati, tenuto fermo in generale quanto alla spedizioni delle merci il disposto dalle Notificazioni de' 7. Marzo 1837., salva la modificazione che appresso; (*Art.* 2.)

150. — A comodo dei Passeggieri che viaggiano sulla Strada Ferrata, l'Uffizio Doganale stabilito alla Porta S. Marco, è autorizzato al rilascio de' Manifesti obbligatorj per la Dogana di Pisa, per quella modica quantità di mercanzie, ed oggetti che seco portino i Passeggieri medesimi. (*Art.* 3.)

151. — Ritenuto anche nel Recinto della Stazione della Strada Ferrata prossima alla Cinta del Portofranco, il divieto di formar depositi di Mercanzie, e Generi soggetti a gabella, li Impiegati ed Agenti Doganali, stanziati nel locale a ciò

esclusivamente destinato, entro il Recinto medesimo, procederanno alla visita degli Equipaggi dei Passeggieri che muover possono dal Territorio Riunito verso l'interno del Territorio medesimo, sia per entrare nelle Città gabellanti, come per oltrepassare all'Estero, rilasciandone nei congrui casi i debiti passaporti, e vigileranno che non si carichino sui Trasporti della Strada Ferrata generi e mercanzie soggette a gabella, che non l'abbiano già soddisfatta, o non sieno accompagnate da documento doganale, procedendo ad un sommario riscontro di quelle, ed a munire questi del Visto, siccome si pratica al Posto stabilito ai Ponti di Stagno. Per tutte le spedizioni, che avranno luogo entro il Recinto della Stazione suddetta ricorreranno unicamente li Emolumenti di Spedizione, soliti esigersi agli altri posti Doganali. (*Art.* 4.)

152. — Gli Impiegati ed Agenti Doganali stanziati nel locale suddetto dovranno fare avvertiti i Passeggieri che avendo indosso Tabacco, Carte da giuoco o Mercanzie soggette a gabella, sono nell'obbligo di denunziarle, e di porsi in regola con la Dogana prima di occupare i loro posti. La presentazione che in seguito di ciò venisse fatta di tali Articoli, sarà considerata a tutti gli effetti per ultronea, giusta il disposto dall'Art. 113. della Notificazione de' 19. Ottobre 1791. e sotto il riservo di che nella Notificazione de' 24. Gennajo 1832. — All'incontro l'invenzione o il trafugamento dei Medesimi darà titolo agli Agenti Doganali, come ad ogni altro della Forza Pubblica, all'arresto o alla querela per inquisizione. (*Art.* 5.)

153. — Per le trasgressioni che potessero aver luogo, per mezzo della surriferita nuova Apertura nelle Mura di Cinta, opportunamente provveduta di limiti doganali, ricorrono le disposizioni stabilite per le Dogane e Porte di Livorno dalla Notificazione de' 7. Marzo 1837., ed altre Leggi. (*Art.* 6.)

154. — S. A. I. e R. con la veduta principalmente di facilitare l'osservanza della Legge daziaria ai Passeggieri che percorreranno la Sezione della Strada Ferrata Leopolda fra Pisa e Livorno, si è degnata di comandare quanto appresso: (*Not. dei* 26. *Giugno* 1844. *in pr.*)

155. — In ampliazione al disposto dall' Art. V. della Notificazione de' 7. Marzo 1837., il Posto Doganale instituito alla Porta S. Marco di Livorno potrà estendere la percezione della gabella dovuta, tanto per l' introduzione nel Territorio riunito sopra Merci non soggette a bollo, quanto per l' estrazione dal medesimo di ogni genere di merci, fino alla concorrente somma di *Lire Venti* per ciascun trasporto presentato alla gabellazione (*Art.* 1.)

156. — Il Posto medesimo è ugualmente autorizzato, alla pari di Quelli esistenti all' altre Porte di Livorno, a percipere fino all' estremo limite di *Lire Tre*, e non più oltre, la gabella dovuta sopra i generi destinati a rimanere nella Città di Pisa, e sempre limitatamente a quei pochi oggetti che seco trasporteranno i Viaggiatori. (*Art.* 2.)

157. — L' Uffizio doganale della Porta S. Marco di Livorno è finalmente autorizzato a procedere alla gabellazione e bollo dei Tessuti d' ogni genere, a comodo unicamente, ed esclusivamente dei Viaggiatori sulla Strada Ferrata, entro i limiti però e sotto le speciali seguenti regole e condizioni.

1. Le gabellazioni dei Tessuti d' ogni genere, a comodo dei Viaggiatori sulla Strada Ferrata, saranno alla Porta S. Marco limitate, e circoscritte dentro il valore estimativo di *Lire Sessanta* per ciascun Viaggiatore, e si eseguiranno sulle denunzie verbali dei Viaggiatori medesimi, da correggersi dal Veditore, con assistenza d' una Guardia, secondo la propria loro cognizione e coscienza, e senza che in questo caso possa per parte degl' Impiegati medesimi esser promossa pretensione per trattenere i Tessuti stessi a proprio conto a titolo di bassa denunzia.

2. I Tessuti di Seta gabellabili a peso, o a stima, a scelta del Proprietario, in ordine alla Notificazione de' 31. Maggio decorso, potranno pure nell' uno, o nell' altro modo gabellarsi al rammentato Uffizio della Porta S. Marco, purchè non commettano una gabella maggiore di *Lire Venti* per ciascun trasporto se vogliano sdaziarsi a peso, e non eccedano nell' al-

tra ipotesi il valore estimativo di *Lire Sessanta* per ciascun Viaggiatore. (*Art.* 3.)

158. — In ogni altro rapporto rimangono in piena osservanza anche per le gabellazioni precitate, le Disposizioni indotte dalla Legge de' 19. Ottobre 1791. siccome pure sono pienamente conservati li Ordini, e discipline più speciali relative al servizio della Strada Ferrata, e contenute nella Notificazione de' 6. Marzo decorso. (*Art.* 4.)

159. — In qualunque caso, e circostanza deve anche alla Porta S. Marco cessare qualsiasi spedizione doganale alle Ore 23. e tre quarti italiane senza comporto veruno. (*Art.* 5.)

160. — Avendo Noi preso in maturo esame il Progetto d'una Strada a rotaje di ferro da Lucca a Pisa presentato da Carlo Minutoli Tegrini, da Tommaso Giannini, dall'Avvocato Pasquale Berghini, da Felice Francesconi, e da Giuseppe Vitali, nella loro qualità di membri del primo Consiglio dirigente ed amministrativo della Società anonima Lucchese sanzionata per la costruzione di detta Strada da S. A. R. il Duca di Lucca con Motuproprio de' dieci Dicembre Mille ottocento quarantuno, ed avendo portata la Nostra Considerazione intorno alle osservazioni e proposizioni del Dipartimento delle Acque e Strade sulle condizioni alle quali la Società stessa avrebbe intrapresa la costruzione dell'enunciata Strada negli stati Granducali: dopo aver sentito il Nostro Consiglio di Stato, siamo venuti nella determinazione di dichiarare e disporre quanto appresso: (*Motupr. dei 22. Giugno 1844. in pr.*)

161. — La Società Lucchesese approvata da S. A. R. il Duca di Lucca con Motuproprio de' 10. Dicembre 1841. per lo stabilimento di una Strada a rotaje di ferro da Lucca a Pisa, è autorizzata a costruire nel suo interesse, ed a sue spese, rischio e pericolo la mentovata Strada nel tratto che dal confine Toscano condurrà a Pisa, dovendo essa peraltro sodisfare esattamente ed in ogni rapporto alle condizioni, prescrizioni, e dichiarazioni contenute nei Capitoli formati sulle proposizioni del Dipartimento delle Acque e Strade, e concordati dall'Avvocato Pasquale Berghini nella sua qualità di Segreta-

rio, e di Delegato speciale del Consiglio suddetto come da deliberazione del medesimo in data de' 30. Maggio prossimo passato. (*Art.* 1.)

162. — Un' immediata vigilanza del R. Governo sull' esecuzione dell' opera sarà esercitata per mezzo d' un Commissario Regio posto sotto la dipendenza del Consiglio degl' Ingegneri. (*Art.* 2.)

163. — I trasporti di viaggiatori, e di merci sulla Strada a rotaje di ferro non potranno esser fatti che dalla Società, alla quale è conferito il diritto di percipere per anni cento, a contare dal termine prefisso nei mentovati Capitoli per l' ultimazione dei lavori, il prezzo di detti trasporti a forma della Tariffa approvata, e soggetta a revisione di cinque in cinque anni, e con le altre prescrizioni di che nei Capitoli stessi; E al termine dei cento anni il R. Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della Strada e delle opere accessorie alla medesima nei modi e con le condizioni stabilite nei Capitoli suddetti. (*Art.* 3.)

164. — In ogni tempo peraltro dopo che siano decorsi i primi quindici anni dal termine fissato per il compimento dei lavori potrà il R. Governo redimere l' intiera concessione della Strada a norma di quanto vien prescritto nei Capitoli sopraindicati. (*Art.* 4.)

165. — Sarà in facoltà del R. Governo di eseguire ed autorizzare la costruzione di nuove Strade, o nuovi bracci di Strade tanto ordinarie quanto ferrate in prossimità, in comunicazione, o in prolungamento della Strada ferrata da Pisa a Lucca, esclusa la costruzione ed autorizzazione di costruire per tutta la durata della concessione altra Strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni fra Pisa, i Bagni S. Giuliano, e Lucca. (*Art.* 5.)

166. — L' impresa della quale si tratta sarà considerata a tutti gli effetti come opera di pubblica utilità, e conseguentemente la Società per la esecuzione di detta opera rimane investita dei diritti, e respettivamente sottoposta agli obblighi che per l' esecuzione dei lavori di utilità pubblica hanno di faccia

ai terzi in ordine alle Leggi e Regolamenti veglianti, le Regie Amministrazioni, salvo quanto viene dichiarato nell' articolo seguente. (*Art.* 7.)

167. — Prima di por mano a qualsiasi lavoro sulle private proprietà che sia necessario occupare, se la Società non siasi potuta amichevolmente combinare col proprietario riguardo alla indennità ad esso di ragione competente, dovrà la medesima aver ricorso al Tribunale per ottenere che sia stabilita la valutazione di detta indennità mediante stima giudiciale, l'importare della quale verrà dalla Società immediatamente pagato al proprietario: E se questi ricusasse d'accettare la detta stima, o il pagamento non potesse per altri impedimenti effettuarsi, l'importare della medesima dovrà dalla Società esser depositato in una pubblica Cassa, finchè non vengano dal Tribunale emanate le dichiarazioni che siano di ragione, ben' inteso però che nel primo caso, in cui cioè la stima fosse contestata, debba esserne depositato l'importare aumentato di un terzo: Eseguito questo deposito non sarà impedito alla Società di por mano ai lavori. (*Art.* 7.)

168. — Sarà in facoltà della Società di formare dei censi al quattro per cento ad anno perpetui, e redimibili in luogo del pagamento effettivo del prezzo delle indennità competenti alle Regie Amministrazioni ed ai Luoghi Pii quando però si tratti di prezzo di terreni o di altri oggetti che costituiscano sostanza di fondo, e sempre che siano date dalla Società le convenienti idonee cautele a giudizio dell' Avvocato Regio. (*Art.* 8.)

169. — Dal momento in cui la linea della Strada a rotaje di ferro si troverà tracciata sul terreno non potrà essere costruita alcuna nuova fabbrica sia nello spazio destinato alla strada e sue dependenze, sia dentro le quindici braccia a destra e a sinistra dagli estremi limiti dello spazio medesimo senza che ne vada d'accordo la Società. (*Art.* 9.)

170. — Qualora insorgessero contestazioni tra la Società, ed il Commissario del Governo dipendentemente dall' interpretazione ed esecuzione delle condizioni contenute nei Capitoli o nei Regolamenti che a forma di detti Capitoli verranno in seguito

approvati, tali contestazioni saranno risolute e decise dalle Autorità che sono competenti per il disposto degli Ordini a risolvere nei termini di ragione le controversie fra le Ispezioni Compartimentali d' Acque e Strade e gli Accollatarj dei lavori di Strade Regie. (*Art.* 10.)

171. — Tutti gli Atti che la società stipulerà per la costruzione della Strada e che fossero per le Leggi in vigore soggetti a diritti proporzionali di Registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira : Rimarranno però soggetti al disposto delle Leggi predette tutti quelli Atti, che venissero stipulati dalla stessa Società, o per di lei conto dopo che la nuova Strada sarà posta in attività, e che non riguardassero la primitiva sua costruzione, e l' attivazione della Strada medesima. (*Art.* 11.)

172. — È accordato alla Società l' esenzione dal pagamento dei Dazj doganali per i ferri, macchine e altri oggetti strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione, e primo stabilimento della Strada, che essa fosse in caso d' introdurre dall' Estero nel Territorio riunito, salvi però gli emolumenti relativi, e con obbligo di soddisfare alle formalità che le verranno prescritte, e specialmente di esibire un certificato del Direttore dei lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti destinati alla costruzione della Strada che volta per volta fossero introdotti, il qual certificato dovrà essere munito del Visto del Commissario del Governo sopra rammentato. (*Art.* 12.)

173. — Ritenute le limitazioni, prescrizioni, e dichiarazioni di che nel precedente Articolo, sarà pure esente la Società dalla Tassa di Commercio sopra i ferri, Macchine, ed altri oggetti che dall' Estero introdurrà direttamente per proprio conto in Livorno, e sarà esente altresì dal pagamento dei diritti di transito per gli oggetti come sopra strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione, e primo stabilimento della Strada che essa fosse nel caso di estrarre dal Porto franco di Livorno per Lucca. (*Art.* 13.)

17. — Il punto di partenza della Strada ferrata sarà, a forma del progetto presentato dalla Società concessionaria, dove

ha termine il tronco Lucchese sul Confine colli Stati Granducali. — Da questo punto proseguirà la nuova Strada per Pisa, passando in prossimità di Ripafratta e di S. Giuliano, e giungerà alla detta Città verso Porta nuova, con tal direzione da potersi facilmente protrarre entro le mura urbane dietro la Cittadella e precisamente nell' orto segnato al Catasto col numero 2413., ove piaccia all' I. e R. Governo di accordare le relative autorizzazioni. (*Notif. dei* 27. *Giugno* 1844. *Art.* 1.)

175. — La Società dovrà praticare nel Colle sulla cui pendice è situato il paese di Ripafratta un taglio od una galleria per farvi passare la Strada ferrata, e collocarla fra il paese stesso ed il monte; se dietro i necessarj Studj e rilievi di campagna che la Società ridetta sarà sollecita di eseguire e presentare al R. Consiglio degl' Ingegneri, crederà questi preferibile uno degli indicati mezzi al Cavalcavia dalla medesima già progettato. (*Art.* 2.)

176. — E ritenute le sopraddette indicazioni, dovrà la Società esibire al R. Consiglio degl' Ingegneri per dipendere da altrettante speciali approvazioni, ed uniformarsi a tutte quelle prescrizioni e modificazioni che il detto Consiglio stimasse utile di dare o suggerire. — 1. La pianta e profilo generale di tutto il tronco di Via a rotaje di ferro da Pisa sino al confine colli Stati Lucchesi, giustificando in ogni parte i tratti parziali del prescelto andamento. — 2. E i disegni e le descrizioni delle singole opere d' arte a mano a mano che dovranno eseguirsi: dovendosi ritenere che a questa speciale approvazione debbono essere più particolarmente sottoposte le opere tutte da costruirsi sui corsi d' acqua, come quelle delle Stazioni e le altre che ricorreranno presso Ripafratta, ed i Bagni di S. Giuliano. (*Art.* 3.)

177. — Allorquando per qualche difficoltà di esecuzione o altra impreveduta circortanza, si dovesse deviare parzialmente dalla linea che verrà approvata dal R. Consiglio degl' Ingegneri, potrà la Società costruttrice scostarsene sino alla distanza di cento cinquanta braccia e non più, tanto sulla destra quanto sulla sinistra: bene inteso però che nei casi contemplati nel pre-

sente articolo, come in ogni altro in cui i progetti sanzionati debbano esser modificati, se ne giustifichino i motivi ad esso Consiglio, e se ne ottenga la conveniente approvazione (*Art.* 4.)

178. — La Società non potrà metter mano all'esecuzione dell'opera negli Stati Granducali se prima non abbia compito il tronco di Strada ferrata che da Lucca proseguir deve sino al confine Toscano. (*Art.* 5.)

179. — Entro la prima metà dell'anno prossimo avvenire dovrà la Società aver posto mano all'esecuzione dell'impresa, e dovrà averla condotta a intiero compimento entro l'anno 1846. con tutte le sue opere annesse ed ogni suo accessorio: cosicchè a quell'epoca possa essere posta in attività ed aperta al pubblico. (*Art.* 6.)

180. — Appena condotto a termine il tronco Lucchese potrà la Società cominciare la costruzione del tronco Toscano tanto da una estremità che dall'altra, ed anco da tutte due contemporaneamente, se lo creda del suo interesse. (*Art.* 7.)

181. — La costruzione della Strada dovrà essere eseguita a cura e a tutte spese della Società che sarà tenuta a provvedere non tanto alla formazione del piano stradale e a tutte le opere accessorie, qualunque esse sieno, ma ancora all'acquisto di tutte le macchine attrezzi necessarj per l'uso della Strada, e per il trasporto delle merci e dei viaggiatori. Saranno pure a carico della Società tutte le spese occorrenti per l'acquisto del suolo da occuparsi con la Strada ferrata e con tutte le sue opere accessorie, non meno che le indennità tutte di qualunque genere si siano, niuna esclusa nè eccettuata, che possano essere di ragione dovute per danni e pregiudizj così temporanei come permanenti che dipendentemente dalla costruzione della Strada siano per risentire direttamente o indirettamente i fondi adiacenti o prossimi alla medesima, non esclusi quelli che fronteggiano i corsi di acqua dall'una e dalla altra ripa, quando i lavori da farsi lungo o a traverso i fiumi o torrenti possano difatti temporaneamente o permanentemente pregiudicarli. (*Art.* 8.)

182. — La Strada verrà costruita con due sole guide di ferro: ma potendo convenire ed occorrere di ridurla col tempo a doppio

corso, cioè con quattro guide, la Società potrà occupare ogni qualvolta stimi verificato un tal bisogno, il terreno a quest'effetto necessario. (*Art.* 9.)

183. — Frattanto la larghezza del piano stradale, la distanza e posizione delle guide di ferro, dovranno esser conformi a quelle della Strada Leopolda. E laddove abbisogni cavar terra dai fondi adiacenti per stabilire in riempimento il piano stradale, la estrazione della terra necessaria a questo oggetto, non che alla formazione degli argini e di ogni altro qualsiasi ripieno della via ferrata e sue dependenze, dovrà esser fatta con ogni regolarità, tanto per rendere possibilmente minore il danno dell'agricoltura, quanto per non dar luogo a dei ristagni contrarj alla salubrità dell'aria. A tale effetto la Società dovrà conformarsi alle condizioni che a scanso dei nominati inconvenienti potranno esserle date nell'atto pratico della esecuzione dei lavori. (*Art.* 10.)

184. — A potere determinare con precisione la quantità dei terreni da occuparsi, e le debite relative indennità, dovrà la Società, prima d'intraprendere alcun altro lavoro, far tracciare il piano stradale mediante due piccoli solchi; e potrà far rimuovere nell'esecuzione di questo preliminare lavoro le piante e gli altri ostacoli, non fabbricati, che vi opponessero impedimento, salvo le indennità perciò dovute a chi di ragione, da tenersi a calcolo nella perizia dei fondi, che saranno occupati. — A questa operazione dovrà essere invitato il Commissario Regio, affinchè vi possa prestare la sua personale assistenza, se e quando lo creda necessario. (*Art.* 11.)

185. — Il raggio delle curve circolari nelle inflessioni della Strada Ferrata non potrà mai esser minore di braccia 860. (*Art.* 12.)

186. — Le pendenze non eccederanno la proporzione di uno a 750. eccettuati gli accessi dei ponti e di altri ostacoli da superarsi, riguardo ai quali per brevi tratti si ammetterà l'inclinazione di uno a 150. (*Art.* 13.)

187. — La Strada ferrata dovrà per tutto il suo corso esser separata dai fondi adiacenti per mezzo di muri o stecconate o

siepi od anche con fosse arginate di convenienti dimensioni a giudizio del R. Consiglio degl' Ingegneri. (*Art.* 14.)

188. — Nei luoghi ove dovranno permanentemente rimanere le guardie incaricate della vigilanza, che sarà esercitata a carico della Società per garantire la sicurezza del pubblico transito, si formeranno dei casotti capaci di convenientemente ricoverare le guardie medesime. (*Art.* 15.)

189. — Prima di por mano alla costruzione delle opere per la Strada Ferrata sul Canale Macinante di Riprafratta e altri corsi d'acqua, dovrà la società costruttrice prendere a tutte sue spese quei provvedimenti che saranno creduti opportuni onde non interrompere nè imbarazzare la navigazione durante l'esecuzione dei lavori, dovendo per gli indicati provvedimenti essere richiesta ed ottenuta l'approvazione del Consiglio degli Ingegneri. (*Art.* 16.)

190. — Ugualmente quando colle costruzioni per la Strada ferrata si possa arrecare qualunque siasi impedimento o imbarazzo al comodo e sicuro transito per le altre strade ordinarie alle quali essa si avvicinerà o che traverserà, dovranno esser presi a cura e spese della Società costruttrice i necessarj provvedimenti, sia con lo stabilimento di passi provvisorj, sia con la formazione di ripari o altri compensi da approvarsi sempre precedentemente dal Consiglio prenominato. (*Art.* 17.)

191. — Tutti i ponti, cavalcavia, acquedotti, chiaviche ed altre opere d'arte occorrenti lungo la Strada ferrata, dovranno formarsi di muramento a calcina. (*Art.* 18.)

192. — La Società dovrà ristabilire ed assicurare a tutte sue spese tutti gli scoli d'acqua che dalle costruzioni della nuova Strada fossero tagliati, trattenuti o modificati, dovendo essa rimanere intieramente responsabile di tutti i danni che potessero derivare dalla inosservanza del presente patto. Gli acquedotti che per quest'oggetto dovranno essere stabiliti sotto le strade Regie e Comunitative saranno costruiti di opera muraria ovvero di ferro. (*Art* 19.)

193. — Ovunque la Strada ferrata traverserà strade ordinarie in piano, dovranno, secondo il sistema praticato a riguardo

della Strada ferrata Leopolda, effettuarsi i lastrici o altre opere, ed apporsi i necessarj cancelli colle guardie incaricate di aprirli e chiuderli secondo il bisogno. E allorquando la strada ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da essa traversate, e queste debbano essere rialzate, non si dovrà mai dare alle montate una inclinazione maggiore del cinque per cento riguardo alle Strade Comunitative e Vicinali, e del tre per cento rispetto alle Strade Regie, conservando le attuali larghezze del loro piano; e resteranno sempre tutte le spese a carico della Società Costruttrice della Strada ferrata. Dipenderà dal Consiglio degli Ingegneri l'approvazione di quelli allacciamenti che in alcune località nelle quali le strade da traversare fossero molto frequenti, potrebbero operarsi senza produrre sensibili allungamenti di cammino e senza danno degli utenti delle strade stesse. E allorquando questi allacciamenti non fossero praticabili e le strade ordinarie traversate in piano dalla Strada ferrata fosser molto frequenti e così l'una molto prossima all'altra, la Società sarà obbligata a diminuire la celerità delle macchine locomotive quanto sarà creduto opportuno, potendo esigersi che sia anche ridotta a non superare quella dei cavalli di posta. (*Art.* 20.)

194. — Sulla Strada ferrata dovrannosi stabilire due Stazioni, una secondaria e permanente presso S. Giuliano, e l'altra principale ma provvisoria in prossimità o nell'interno della Città di Pisa al punto a cui dovrà giungere il cammino ferrato, come è detto all'articolo I., ambeduo costrutte in conformità delle Stazioni delle altre Strade ferrate; e come quelle corredate di di tutti i locali, macchine ed accessori occorrenti ad assicurare il buono e regolare servizio dello stabilimento — L'una o l'altra, secondo piacerà di determinare all'I. e R. Governo Granducale, dovrà contenere inoltre un locale adatto e conveniente, da destinarsi ad Uffizio di Dogana per la visita de' bagagli e merci soggetti a dazj Doganali. — Un locale pure conveniente ed adatto, se piaccia all'I. e R. Governo, dovrà stabilirsi all'ingresso della Strada ferrata nel territorio Toscano per potervi collocare alcune guardie Doganali. (*Art.* 21.)

195. — La Società adoprerà per le sue costruzioni quei materiali stessi che nelle diverse località sono comunemente in uso per i pubblici lavori; eccettuati bensì i casi nei quali per ragioni speciali fosse diversamente prescritto dal Consiglio degli Ingegneri. Sarà poi la Società tenuta a fare eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e con la maggiore possibile stabilità. (*Art.* 22.)

196. — Allorquando sarà compita la costruzione della Strada ferrata e delle opere accessorie che occorrono per farne uso, dovrà esserne fatta una accurata verificazione non meno che un regolare inventario corredato delle firme dei rappresentanti la Società e del loro ingegnere. E dopochè il Consiglio degli Ingegneri si sarà accertato che la compita sezione della Strada presenti la necessaria sicurezza, rilascerà in scritto la licenza al transito pubblico da vietarsi fino a quell'epoca. (*Art.* 23.)

197. — Con appositi regolamenti sarà in seguito provveduto all'uso, alla polizia, alla sicurezza del transito e alla conservazione della Strada ferrata e delle altre opere accessorie, non meno che alle prescrizioni relative tanto ai trasporti di moneta, oggetti preziosi e piccoli pacchi, quanto delle moli di gran peso e alla esclusione delle materie che presentano qualche pericolo, come sarebbero quelle facilmente incendiabili; non meno che alle discipline tutte politiche e Doganali. Spetterà alla Società la facoltà di dimandare che siano dall'Autorità Governativa determinati quei provvedimenti che agli oggetti qui sopra indicati reputerà più confacenti. E una volta che siano essi approvati dall'I. e R. Governo, diverranno obbligatorj per il pubblico, per la Società della Strada e per le altre Società che in avvenire ottenessero facoltà di costruire altre strade ferrate con essa comunicanti. Le spese tutte necessarie alla esecuzione di detti regolamenti saranno a carico della Società. (*Art.* 24.)

198. — Rimane fin d'ora stabilito che saranno dall'I. e R. Governo determinate delle penali da infliggersi alla Società nel caso in cui accadessero degli infortunj dovuti alla mancata sorveglianza e precisione di servizio per parte degli agenti della

Società stessa. Simili penali potranno estendersi fino alla revoca della concessione, e dar luogo per tutti gli effetti alla decadenza della più volte rammentata Società, qualora gli avvertiti inconvenienti si replicassero più volte a danno del pubblico. (*Art.* 25.)

199. — I trasporti di merci e viaggiatori sulla Strada ferrata non potranno esser fatti che dalla Società, la quale è autorizzata a percipere i prezzi di detti trasporti a forma della seguente

TARIFFA

		PREZZO DI TRASPORTO IN LIRE TOSCANE		
		L.	*S.*	*D.*
VIAGGIATORI PER PERSONA E PER MIGLIO PERCORSO	Nelle diligenze di prima classe	—.	3.	8.
	Nelle diligenze di seconda classe	—.	2.	8.
	Nei carri.	—.	1.	8.
BESTIAMI PER CAPO E PER MIGLIO PERCORSO	Cavalli, muli, bestie da tiro, bovi, vacche, tori e vitelli.	—.	6.	—.
	Vitelli di latte e porci.	—.	1.	4.
	Montoni, pecore e capre.	—.	—.	10.
MERCANZIA PER OGNI PESO DI 2000 LIBBRE TOSCANE E PER MIGLIO PERCORSO	PRIMA CLASSE, Pietra da calcina, pietra da costruzione, ghiaja, ciottoli, sabbia, argilla, embrici, tegole, mattoni, letame ed ingrasso, lastre e materiali di ogni specie per le costruzioni e riattazioni di Strade, e Sale.	—.	4.	9.
	SECONDA CLASSE. Grani, farine, calcinazioni e formazioni minerali, carbone, legna da bruciare, pertiche, travicelli, tavole, panconi, marmo in blocco, pietra di taglio, bitume, ferro greggio, ferro in barre o in foglie, piombo in lastre, majolica, bicchieri di vetro e bottiglie, aceti, vini, liquori, olio e sapone.	—.	5.	8.
	TERZA CLASSE. Metalli in polvere, stagno, o altri metalli lavorati o greggi, cotone, lana, canapa, lino, tabacco, legname da mobilia ed esotico, zucchero, caffè, frutta secche, droghe, spezie, generi coloniali, pesce fresco e secco, robbia, porcellana ed oggetti manifatturati	—.	6.	4.
	Carbon fossile.	—.	4.	4.
	Vetture sopra piattaforme per ogni peso di 2000 libbre e miglio percorso (considerando il peso cumulato della vettura e della piattaforma)	—.	6.	4.

(*Art.* 26.)

200. — La percezione avrà luogo per miglio percorso senza riguardo alle frazioni di distanza ed in modo che un miglio cominciato venga a considerarsi come compito. Egualmente per ciò che si riferisce al peso della mercanzia si riterranno solo i decimi delle libbre 2000. per modo che ogni peso minore di libbre 200. pagherà a ragione di 200. libbre, ogni peso compreso fra le 200. e le 400. libbre pagherà à ragione di 400. libbre, e così di seguito. (*Art.* 27.)

201. — I viaggiatori potranno aver con loro un bagaglio di un peso non maggiore delle 50. libbre senza andar soggetti ad alcun aumento di spesa. (*Art* 28.)

202. — Le derrate, mercanzie, animali ed altri oggetti non indicati nella precedente tariffa, saranno considerati quanto ai prezzi di trasporto come attenenti alle classi con le quali avessero maggiore analogia. (*Art.* 29.)

203. — Mediante la percezione dei prezzi di trasporto fissati nella precedente tariffa, la Società si obbliga ad eseguire costantemente con esattezza e celerità il trasporto per mezzo di macchine locomotive dei viaggiatori, mercanzie, derrate e altri oggetti che le verranno affidati. Le spese accessorie non rammentate nella tariffa, come quelle di deposito nei magazzini in servizio della Strada, di carico e scarico, saranno determinate con appositi regolamenti, che verranno sottoposti all'approvazione dell'I. e R. Governo. (*Art.* 30.)

204. — La tariffa che stabilisce la misura dei prezzi di trasporto sarà sottomessa alla revisione dell'I. e R. Governo di 5. in 5. anni: e se il medio utile netto ottenuto dalla Società nel quinquennio avrà oltrepassato il limite del 10. per cento del capitale sborsato dagli azionisti, la tariffa dovrà esser ridotta in proporzione dell'eccedente. (*Art.* 31.)

205. — La tariffa per i trasporti sulla Strada ferrata dovrà rimanere costantemente affissa in tutte le Stazioni principali e secondarie e in luogo ben visibile per maggiore soddisfazione del Pubblico. Ogni maggior percezione sarà poi punita nel modo prescritto per gli altri proventuari di pedaggi di ponti, di barche ec. (*Art.* 32.)

206. — La Società avrà obbligo, senza compenso alcuno, di trasportare da Pisa a Lucca, e viceversa, i pacchi provenienti dagli Uffizi Postali; e di riserbare in ciascheduna partenza delle sue vetture un posto pel Corriere latore dei medesimi. (*Art.* 33.)

207. — S' intenderà che per tutta la durata della concessione sia a carico della Società costruttrice la manutensione della Strada ferrata non meno che di tutte le opere accessorie, lo stato delle quali, come quello della Strada, dovrà essere ogni anno verificato ed anco straordinariamente qualunque volta sia creduto necessario. — Il prodotto dei trasporti si riguarderà come principalmente affetto ed obbligato all'onere del mantenimento della Strada delle opere accessorie, sia per la sostanza delle costruzioni, sia per le degradazioni dipendenti dall'uso giornaliero. (*Art.* 34.)

208. — La immediata vigilanza per parte dell' I. e R. Governo sarà esercitata per mezzo di un Commissario Regio posto sotto la dipendenza del Consiglio degli Ingegneri. Perdurante la costruzione dell' opera dovrà questo Commissario invigilare che non si devii in qualsivoglia modo dalle prescrizioni contenute nei presenti capitoli: a costruzione compita dovrà esso incaricarsi di tutte le verificazioni, riscontri e inventarj di cui è sopra fatta menzione: e una volta aperta la strada al pubblico transito, dovrà egli invigilarne la perfetta manutensione in tutte le sue parti. La Società dovrà sempre dirigere le sue dimande, osservazioni e proposizioni al Commissario Regio, il quale corrisponderà poi col Consiglio degli Ingegneri, e secondo i casi con gli altri Dicasteri per tutto ciò che concerne il servizio della Strada ferrata. (*Art.* 35.)

209. — Il Commissario Regio dovrà essere assistito da quel numero di ajuti e dipendenti che tempo per tempo potranno abbisognargli per il più esatto disimpegno delle affidategli ingerenze. (*Art.* 36.)

210. — Il Regio Commissario avrà diritto di esigere tutti i provvedimenti necessarj alla migliore riuscita dell' opera; e a tempo opportuno tutte le riparazioni atte ad assicurare il co-

modo e sicuro transito sulla strada ferrata, e la buona conservazione delle opere accessorie. (*Art.* 37.)

211. — E qualora insorgesse qualunque contestazione tra la Società e il Commissario del Governo dipendentemente dalla interpetrazione ed esecuzione di tutte le condizioni contenute in questi capitoli o nei regolamenti che saranno in seguito approvati, dovrà starsi alla decisione delle Autorità che sono competenti a forma degli ordini a risolvere nei termini di ragione le controversie fra le Ispezioni oompartimentali di acque e strade e gli accollatari di lavori di strade regie. (*Art.* 38.)

212. — È fissato a cento anni, dal termine stabilito per il compimento dei lavori, il tempo durante il quale la Società costruttrice della Strada ferrata potrà continuare a godere della concessione e dei diritti inerenti alla medesima. (*Art.* 39.)

213. — Al termine dei cento anni il Real Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della Strada e delle opere tutte accessorie alla medesima senza sborso di sorte alcuna, salvo quanto è disposto nel successivo articolo XLIII. (*Art.* 40.)

214. — Sarà allora obbligo della Società di consegnare in buono stato di manutensione al R. Governo, senza alcuno sborso per parte del medesimo, la Strada, le opere che la compongono, i magazzini, le stazioni, i luoghi di carico e scarico, le fabbriche tutte ai luoghi di partenza, di fermata e di arrivo, le case delle guardie e degli altri impiegati, gli stabili destinati alla percezione dei proventi della Strada, le macchine fisse, e tutti gli edifizi comunque non specificati in questo articolo, che la Società sia obbligata a costruire a forma dei presenti capitoli. (*Art.* 41.)

215. — Negli ultimi cinque anni che precederanno il termine della concessione l'I. e R. Governo avrà diritto di fare una prelevazione sui proventi della Strada onde garantirsi del ristabilimento in buon grado della Strada stessa e delle opere accessorie, quando la Società non corrispondesse pienamente ad una tale obbligazione. (*Art.* 42.)

216. — Quanto poi agli oggetti mobiliari, come macchine locomotive, carri, vetture, materiali, attrezzi, combustibili ed

approvvisionamenti di ogni genere e agli edifizii non contemplati nel precedente articolo XLI., purchè opportunamente destinati al servizio dei trasporti, dovrà l'I. e R. Governo farne acquisto per il prezzo che resulterà dalle stime dei Periti, quando ciò fosse richiesto dalla Società, o reciprocamente la Società dovrà cederli alle condizioni stesse qualora l'I. e R. Governo ne facesse la dimanda. (*Art.* 43.)

217. — Quanto è disposto di sopra negli articoli 40. e 41. si applicherà al caso dello scioglimento della Società Lucchese, occasionato da perdite sofferte, e previsto dell'art. 21. degli Statuti di Lei sanzionati da S.ª A. R. il Duca di Lucca con Motuproprio dei 10. Dicembre 1841. In questo caso per altro l'I. e R. Governo non sarà tenuto all'acquisto degli oggetti di che nel precedente articolo 43. dei presenti capitoli, dei quali oggetti potrà la Società liberamente disporre. (*Art.* 44.)

218. — L'I. e R. Governo Granducale si riserva il diritto di redimere la Strada ferrata nei tempi, modi e colle regole stabilite nelle concessioni Lucchesi all'articolo 8. del Motuproprio di S. A. R. il Duca di Lucca dei 10. Dicembre 1841. (*Art.* 45.)

219. — L'I. e R. Governo si obbliga a non costruire nè autorizzare per tutta la durata della concessione altra Strada ferrata che serva direttamente alle comunicazioni medesime tra Pisa, i Bagni di S. Giuliano, Lucca ed i luoghi intermedj. (*Art.* 46.)

220. — Si riserva, ritenuto però il disposto dall'art. XLVI, ad eseguire o autorizzare la costruzione di Strade sì ferrate che ordinarie e di Acquedotti, e la formazione di canali, tanto per la navigazione, quanto per gli scoli attraverso i Territori ove sarà situata la Strada ferrata, o in ogni luogo vicino o lontano secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. (*Art.* 47.)

221. — E la Società della Strada ferrata non solamente non potrà opporre ostacolo a queste costruzioni di acquedotti, canali e strade ordinarie o ferrate, ma nemmeno potrà dimandare qualunque siasi indennità, purchè non resulti dipendentemente dalle costruzioni medesime imbarazzo o impedimento alla cir-

colazione sulla Strada ferrata da Lucca a Pisa, nè alcuna spesa straordinaria a suo carico. (*Art.* 48.)

222. — Piacendo all' I. e R. Governo di prescrivere la congiunzione della Strada ferrata Lucchese colla Leopolda, dovrà la Società Lucchese proseguire a tutte sue spese la detta Strada sino alla sponda destra dell' Arno, e quindi contribuire nei modi e colle proporzioni che verranno dalla Sovrana Autorità determinati allo stabilimento delle rimanenti opere sino alla via Leopolda (*Art.* 49.)

223. — Nel caso dell' indicata congiunzione apparterrà all' I. e R. Governo di determinare le regole e le tariffe colle quali la Società concessionaria della Via da Lucca a Pisa per una parte, e la Società della Leopolda per l' altra avranno facoltà di valersi reciprocamente delle Strade loro attenenti. Ed analoghi diritti spetteranno all' I. e R. Governo qualora abbia luogo in avvenire la costruzione di qualche braccio di cammino ferrato in prolungamento o in comunicazione con quello da Pisa al confine Lucchese. (*Art.* 50.)

224. — La Società decaderà dalla concessione e da tutti i diritti inerenti alla medesima quando entro la prima metà dell' anno prossimo avvenire non abbia posto mano ai lavori, o quando entro l' anno 1846. non abbia compita e attivata la nuova Strada ferrata da Lucca a Pisa a forma di quanto prescrivono i precedenti art. 5. e 6. La Società decaderà egualmente quando non corrisponda pienamente agli obblighi a Lei ingiunti nei presenti capitoli. (*Art.* 51.)

225. — Nei casi di decadenza sarà provvisto alla continuazione ed ultimazione dei lavori, mediante una pubblica aggiudicazione che si aprirà sulle condizioni contenute nei presenti capitoli, e sopra una stima delle opere fatte o incominciate, dei materiali provvisti, dei terreni comprati, e delle porzioni di Strada che potessero essere aperte al pubblico. Tale aggiudicazione sarà devoluta al maggiore offerente per gli oggetti compresi nelle citate categorie, dovendosi ritenere che le offerte potranno anche essere inferiori alle stime. (*Art.* 52.)

226. — La Società decaduta avrà diritto di ripetere dal nuovo aggiudicatario il valore resultante per gli oggetti che sopra dalla pubblica licitazione. (*Art.* 53.)

227. — Se l'aggiudicazione aperta nel modo e sulle basi di che all' articolo 52. non conducesse a verun resultato dovrà procedersi a nuova aggiudicazione dopo lo spazio di sei mesi, e qualora anche questo secondo tentativo rimanesse vano la Società sarà definitivamente decaduta da ogni diritto per qualunque siasi indennità dipendente da lavori già eseguiti e dai materiali provvisti. Le porzioni di Strada che fossero aperte o potessero aprirsi al pubblico transito passeranno immediatamente nel pieno possesso e godimento del R. Governo senza sborso veruno per parte del medesimo. (*Art.* 54.)

228. — Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 51. e seguenti non saranno applicabili al caso in cui il ritardo o la sospensione dei lavori provenisse da una forza maggiore regolarmente costatata. (*Art.* 55.)

229. — La Società sarà tenuta al pagamento del dazio per i terreni da occuparsi con la Strada ferrata, e la tassa suddetta sarà conservata nella proporzione loro attualmente assegnata sulle cifre che indicano la loro rendita nelle condizioni di semplice cultura. In quanto poi al dazio catastale da imporsi sulle fabbriche e magazzini da costruirsi in servizio della Strada ferrata dovrà esso determinarsi colle norme fissate dai regolamenti catastali per ogni nuovo fabbricato. (*Art.* 56.)

230. — Saranno a carico della Società tutte le spese che occorreranno per le correzioni catastali da eseguirsi in corrispondenza delle nuove divisioni dei fondi che saranno operate dal taglio per la costruzione della Strada ferrata. (*Art.* 57.)

STRADE REGIE E PROVINCIALI, — ORDINI, E RIFORME DIVERSE.

1. — Questo Dipartimento si è per lunga esperienza dovuto convincere che per provvedere alla buona e regolare manutensione delle Strade Regie e Provinciali, si rende necessario che

sieno adottate tali misure col mezzo delle quali si possa avere la sicurezza che i materiali da servire ai rifiorimenti si trovino, nella quantità respettivamente determinata, depositati e regolarmente spezzati impreteribilmente al termine del Settembre di ciascun anno, conformemente è prescritto dagli ordini in vigore: poichè qualora avvenga che gli accollatarj non abbiano adempito a questo loro obbligo alla suddetta epoca, troppo difficile si rende, e per diverse cause talvolta impossibile l'astringerveli con le misure di rigore indicate in quella parte che a ciò si riferisce delle condizioni amministrative che sono annesse ai vigenti contratti degli accolli dei quali si tratta. Quindi è che all'oggetto appunto che le forniture trovinsi completamente approvvisionate sui fianchi delle Strade nel tempo di sopra indicato, è stato osservato esser necessario che gli accollatarj abbiano trasportato a diversi intervalli del tempo nel quale si stanno preparando le forniture, una porzione delle forniture stesse a misura che si avvicina il mese di Ottobre, onde al principiare di questo si trovino quelle intieramente complete. Sono questi i riflessi i quali hanno persuaso la Sovrana Autorità ad ordinare alcune disposizioni al preavvertito scopo dirette, le quali sono in ampliazione di quelle analoghe ora in vigore col di cui mezzo era stato osservato non potersi conseguire il desiderato intento. Quali siano precisamente queste disposizioni, e quali articoli del vigente Regolamento disciplinare vengano esse a modificare, riscontrasi della Risoluzione Sovrana che si pubblica mediante l'annessa Circolare; e questa Risoluzione riguarda le Strade Regie e provinciali comprese nei quattro Compartimenti di Firenze, Pisa, Siena ed Arezzo, non compreso quello di Grosseto, nel quale non viene indotta innovazione alcuna. E come e quando debba esser fatta l'applicazione delle suddette nuove disposizioni viene qui appresso spiegato. Per conciliare l'adempimento di queste disposizioni, le quali impongono una nuova visita alle Strade delle due rammentate classi, con la qualità del servizio respettivamente prestato alle une e alle altre dagli Ingegneri delle Ispezioni e da quelli di Circondario, e affinchè non resulti un nuovo carico

per le Amministrazioni, questa detta nuova visita, che avrà per oggetto l'assicurarsi se gli Impresarj vanno o nò progredendo in tal genere di lavoro, dovrà avere effetto nella seconda metà del mese di Agosto per le Strade Regie e Provinciali per le quali verranno rinnuovate le scritte di mantenimento, e sarà fatta a cura degli Ingegneri di Compartimento, dai Ministri subalterni delle Ispezioni, i quali essendo sovente in gita per rapporti di Servizio, potranno eseguire le visite di cui si tratta ancho contemporaneamente all'adempimento delle altre a loro affidate commissioni da questo oggetto indipendenti. Dopo che i suddetti Ministri avranno eseguita la nuova visita che sopra, renderanno essi conto del resultato della medesima esclusivamente agli Ingegneri Ispettori se trattisi di Strade Regie, e ne presenteranno le resultanze ai respettivi Ingegneri dei Circondarj per ciò che riguarda le Strade Provinciali: e tutto ciò all'effetto che da quelli o da questi sia proceduto, occorrendo, contro gli accollatarj negligenti alle misure di rigore ordinate dal Regolamento, le quali in forza di queste nuove disposizioni debbono aver eguale effetto anco per le mancanze riscontrate nella nuova visita dell'Agosto. (*Circ. del Dipart. gener. di Acque e Strade dei* 6. *Giugno* 1842.)

2. — S. A. I. e R. riconosciuta la necessità di una riforma nei vigenti sistemi di amministrazione delle Strade Provinciali, e nel reparto dei relativi aggravj dopo i fattivi sostanziali miglioramenti, e in seguito della costruzione di nuove strade di quella classe nelle Provincie che ne mancavano, è venuta nella determinazione di comandare quanto appresso. (*Mot. dei* 21. *Ag.* 1843. *in pr.*)

3. — Al primo Gennajo 1844 le spese di ogni strada provinciale, e quando la strada traversi più Provincie, quelle di ogni sezione di essa saranno a carico del circondario delle Comunità che vi hanno un interesse diretto. (*Art.* 1.)

4. — I circondarj delle Comunità collettabili per ogni strada provinciale, o per ogni sezione di strada provinciale, saranno proposti dall'Ingegnere Ispettore del respettivo Compartimento a norma delle Istruzioni che verranno approvate,

e ritenuto, 1. Che tutte le Comunità le quali risentono un vantaggio diretto da una strada provinciale, o da una sezione di essa debbano formarne il circondario. 2. Che le Comunità di un circondario debbano esser divise in più classi quando esista fra esse una differenza sostanziale nel grado di utilità. In questo caso l' Ingegnere Ispettore dovrà proporre ancora le proporzioni del contributo per ogni classe. (*Art.* 2.)

5. — Sulle relative proposizioni degl' Ingegneri Ispettori saranno chiamate a deliberare le Magistrature delle contemplatevi Comunità, le quali prenderanno in considerazione non tanto l' inclusione della Comunità respettiva nel circondario collettabile, quanto ancora, se abbia luogo, la classazione, e la proporzione del contributo. Potranno altresì dimandare l' inclusione nel detto Circondario di altre Comunità che reputino interessate, e in tal caso si dovranno pure consultare le Magistrature di queste Comunità designate per accrescere il circondario proposto dall' Ingegnere Ispettore. (*Art.* 3.)

6. — La Soprintendenza Generale alle Comunità, raccolte per mezzo delle Camere le proposizioni degl' Ingegneri Ispettori, e le deliberazioni delle Magistrature, sentito il parere dei Provveditori delle Camere stesse e quello del Real Consiglio degl' Ingegneri, rassegnerà le sue proposizioni per la formazione definitiva dei Circondarj delle strade provinciali. (*Art.* 4.)

7. — Le Magistrature delle Comunità interessate potranno domandare la formazione di un nuovo Circondario Provinciale per una qualche determinata strada, e la Soprintendenza Generale alle Comunità sarà tenuta a dar corso all' istanza nei modi stabiliti nei precedenti Articoli II. III. e IV., se dal numero delle Magistrature che vi abbiano aderito, resulti che concorra il voto di molti Interessati. Egualmente le Magistrature delle Comunità comprese in un Circondario di strada provinciale potranno domandarne lo scioglimento, e di queste istanze sarà pure la Soprintendenza predetta tenuta a render conto, previe le stabilite informazioni, e modi di trattativa, se dalle domande resulti che le Magistrature delle Comunità postu-

lanti formano la maggiorità nel numero, o nel contributo. (*Art.* 5.)

8. — Intorno ai lavori e spese delle Strade Provinciali dovranno deliberare tutte le Magistrature delle Comunità di un Circondario, se esso non sia diviso in classi: Quando sia diviso in classi, delibereranno due terzi almeno delle Magistrature delle Comunità compresevi, cominciando da quelle della classe maggiormente imposta, e progredendo alle altre. (*Art.* 6.)

9. — Per il reparto dei contributi assegnati ad ogni Circondario, o respettivamente ad ogni classe di Comunità servirà di base la rendita imponibile di ciascun Territorio Comunitativo. (*Art.* 7.)

10. — Non s'intenderà fatta innovazione per ora alle disposizioni che determinano i Soccorsi fissi elargiti dalla Sovrana Munificenza a carico delle Regie Amministrazioni per le spese di alcune strade provinciali. (*Art.* 8.)

11. — Gl' Ingegneri Ispettori d' acque e strade proporranno senza dilazione, com'è prescritto all'articolo II. per gli effetti di che all'articolo I., i Circondarj delle Comunità da collettarsi per le strade appartenenti secondo gli Ordini in vigore alla classe delle Provinciali, e i Dipartimenti delle Camere, della Direzione Generale d'acque, e strade, e della Soprintendenza Generale alle Comunità, ciascuno per la parte che gli spetta, adempiranno a quanto loro incombe, affinchè la suddetta formazione di Circondarj sia sollecitamente rassegnata alla Sovrana Approvazione. (*Art.* 9.)

12. — Tenuti fermi a tutti gli effetti i reparti già fatti delle spese per i lavori compiti, o attualmente in esecuzione, saranno repartite con le stesse regole, e portate a carico dei presenti Consorzj delle Comunità quelle ancora che saranno approvate in avvenire a compimento delle costruzioni già intraprese. (*Art.* 10.)

13. — Per il prossimo Anno 1844. non verranno ammesse proposizioni di nuovi lavori di Strade Provinciali, fuori del

caso in cui si tratti di riparare a danni verificatisi sulle strade stesse, e di toglier pericoli alla sicurezza del transito. (*Art.* 11.)

14. — Dovranno aversi per abrogate tutte le disposizioni attualmente in vigore alle quali sia indotta innovazione da quelle contenute nel presente Motuproprio. (*Art.* 12.)

15. — S. A. I. e R. si è degnata ordinare, con Sua Veneratissima Risoluzione del 4. corrente Ottobre, che a contare dal primo Gennajo del prossimo anno 1845. venga riconosciuta Regia, e come tale a tutti gli effetti amministrata, la Strada detta del Littorale la quale attualmente figura nel suolo delle Provinciali, e che partendo dalla Barriera Maremmana di Livorno giunge fino a Vada, non che il piccolo tronco della Provinciale di Val di Cecina, che è compreso tra Vada e la Regia Emilia: e che viceversa venga tolta dal novero delle Strade Regie, e riconosciuta e trattata a tutti gli effetti come Provinciale, quella porzione della Strada Regia Emilia che dal Sobborgo del Portone di Pisa giunge all'incontro della Via Provinciale di Val di Cecina. (*Circ. dei* 18. *Ottobre* 1844.)

16. — S. A. I. e R. dopo avere ordinato, con Sua Veneratissima Risoluzione del 4. corrente Ottobre, che a contare dal primo Gennajo del prossimo anno 1845. venga riconosciuta Regia, e come tale a tutti gli effetti amministrata, la Strada detta del Littorale la quale attualmente figura nel ruolo delle Provinciali, e che partendo dalla Barriera Maremmana di Livorno giunge fino a Vada, non che il piccolo tronco della Provinciale di Val di Cecina, che è compreso tra Vada e la Regia Emilia; ha inoltre prescritto che venga tolta dal novero delle Strade Regie e riconosciuta e trattata a tutti gli effetti come Provinciale, quella porzione della Strada Regia Emilia che dal Sobborgo del Portone di Pisa giunge all' incontro della Via Provinciale di Val di Cecina. (*Circ. dei* 18. *Ottobre* 1844.)

17. — S. A. I. e R. volendo nel più esteso interesse degli utenti delle pubbliche Strade e delle Amministrazioni che presiedono al mantenimento delle medesime provvedere, che le Strade stesse restino preservate dai gravi danni che loro deri-

vano dal sistema dei trasporti a strascico di materiali, che ne alterano e degradano il piano, ha con sua Veneratissima Risoluzione de' 24. Ottobre cadente ordinato che siano a tale effetto osservate le seguenti disposizioni: (*Not. dei* 31. *Ottobre* 1844. *in prin.*)

18. — Nelle Strade Regie, Provinciali, e Comunitative, accessibili e praticabili col mezzo di Carri a Ruote e Barrocci, resta proibito di condurre a strascico travi o altri legnami tanto di grossa mole che in fascine o fastella, e generalmente materiali di qualunque specie che solcando il piano stradale possano guastarne la massicciata, disperderne la rifioritura, od impedirne il consolidamento. (*Art.* 1.)

19. — I Conduttori di materiali di qualunque sorta dovranno disporre il loro carico sugli animali a soma, sui carri o altre vetture in modo che niuna porzione dei materiali stessi venga a strisciare sul piano delle dette Strade, e molto meno a danneggiarle con solcarle, scalzarle, o disperderne le ghiare. (*Art.* 2.)

20. — Unicamente nel caso in cui si tratti di Strade impraticabili alle Ruote potrà ammettersi il trasposto a strascico dei travi ed alberi di alto fusto e da costruzione quando però siano affatto spogliati e rimondati dai rami, e semprechè vi concorra il permesso delle Amministrazioni che provvedono al mantenimento di tali Strade, sentito l'Ingegnere del Compartimento o del Circondario secondochè si tratti di Strade Provinciali o Comunitative. (*Art.* 3.)

21. — Chiunque trasgredirà alle presenti disposizioni incorrerà in una multa graduabile a seconda delle circostanze dalle Sette alle Cento Lire, applicabile per metà al querelante e per metà all'Amministrazione onerata del mantenimento della Strada in cui fosse stata commessa la Trasgressione. (*Art.* 4.)

22. — In ogni caso poi il Trasgressore sarà condannato alla refezione del danno che avesse cagionato alla Strada; E tanto per il pagamento della multa che per quello dei danni s'intenderanno obbligati gli oggetti trasportati in contravvenzione. (*Art.* 5.)

23. — Cognitori di tali trasgressioni saranno i Tribunali di Polizia secondo l'ordine delle loro competenze, e potranno procedere tanto nel caso di sorpresa quanto fuori di essa e per inquisizione. (*Art.* 6.)

STUDII — Riforme ed ordini diversi.

Sommario

1. — A cominciare dall' Anno Accademico 1845-46 non sarà ricevuto come Studente nelle Università Toscane chi non avrà compiti quindici anni, nè ammesso agli esami del Baccellierato chi non ne abbia compiti sedici. Che perciò tutti quelli che vorranno intraprendere gli Studj Universitarj, dovranno, prima di presentarsi all' esame d' ammissione, esibire oltre gli altri soliti documenti, anche la fede di nascita. (*Not. dei* 3. *Dicembre* 1844.)

2. — Chiunque voglia essere ammesso come Studente alle Università del Granducato dovrà munirsi di due Certificati; l'uno del proprio Parroco autenticato dalla Superiore Autorità Ecclesiastica della Diocesi respettiva, nel quale si faccia fede intorno all' osservanza dei doveri religiosi per parte dell' ammittendo; l'altro del Tribunale del luogo del suo domicilio autenticato dall' Autorità Superiore Governativa della sua Provincia, pel quale consti non aver esso avuto pregiudizj nè con la Giustizia nè con la Polizia. (*Not. dei* 17. *Settembre* 1842. *Art.* 1.)

3. — Se il richiedente l'ammissione avrà fatto precedentemente i suoi studj in altra Università, o Collegio, o Istituto qualunque di educazione, o d'istruzione, sì all'estero che in Toscana, dovrà esibire, sulla sua buona condotta, un Certificato dei Superiori dello stabilimento nel quale si sarà trattenuto, col visto dell' Autorità locale. (*Art.* 2.)

4. — Quanto agli ammittendi esteri, questi Certificati dovranno essere legalizzati dal Supremo Governo nelle forme solite. (*Art.* 3.)

5. — Qualora si venga a conoscere, anche dopo l'ammissione, che uno Scolare abbia occultato il suo precedente intervento in altre Università, o Istituti di educazione o di semplice istruzione, per esimersi dal produrre i relativi Certificati, lo Scolare stesso verrà espulso irrevocabilmente dalla Università. (*Art.* 4.)

6. — Gli Eterodossi saranno tenuti ad esibire soltanto i Certificati delle Autorità civili e dei Superiori delle Università, o altri Istituti d' Istruzione o di Educazione, ai quali saranno stati addetti. (*Art.* 5.)

7. — Gli ammittendi domiciliati in Toscana dovranno avere esibiti tali Certificati alle Cancellerie Universitarie il dì 10. Ottobre di ciascun anno; quelli domiciliati all'estero dovranno presentarli nel momento del loro arrivo alle stesse Università; ritenuto che, senza aver presentato i medesimi Certificati, sì gli uni che gli altri non potranno essere inscritti nei Ruoli delli Studenti. (*Art.* 6.)

8. — S. A. I. e R. volendo meglio determinare il principio e il fine dell'Anno Accademico, e le Vacanze intermedie, in ampliazione e respettivamente in deroga del Sovrano Motuproprio del 4. Giugno 1840 (*Repert. Tom.* 10. *pag.* 224.), ordina quanto appresso: — Nelle due Università di Pisa e di Siena i Corsi Cattedratici avranno principio il giorno 11 di Novembre, e termine il 10. Luglio. — Dal dì 2. Novembre a tutto il dì 10 di detto mese, avranno luogo gli Esami di ammissione e di passaggio, a forma degli Ordini veglianti. — Le vacanze intermedie nell'Anno Accademico saranno le seguenti: — Tutte le Feste d'intero precetto, — I giorni destinati alle rassegne, — Per la Solennità del Natale, dal 24. Dicembre inclusive a tutto il 29. del mese stesso, — Per Carnevale, del Mercoledì inclusive che precede il Giovedì Grasso, fino a tutto il primo Giorno di Quaresima, — Per Pasqua di Resurrezione, dal Martedì Santo inclusive fino a tutto il Martedì dopo Pasqua, — Nel giorno Onomastico di S. A. I. e Reale il Gran-Duca Regnante. — Soppresse le due Vacanze dei Giorni di S. Caterina e di San Niccola, dovranno esser trasferite nelle successive Domeniche le Funzioni solite farsi nei giorni stessi, nelle forme consuete. — Le Rassegne saranno nei giorni 8. 9. 10. Novembre; nei giorni 24. e 29. Decembre; nel Mercoledì ultimo di Carnevale e nel dì primo di Quaresima; nel Martedì Santo e nel Martedì dopo Pasqua di Resurrezione, e nel dì 11 di Luglio. (*Not. dei* 25. *Gennaio* 1842.)

9. — S. A. I. e R. il GRANDUCA, volendo stabilire la durata degli Studj necessarj a Conseguire la Laurea Dottorale nelle due Università di Pisa e di Siena, e promuovere con diversi gradi di distinzione e di premio l'emulazione ed il profitto degli Studenti che le frequentano, è venuta nelle seguenti determinazioni, da avere effetto al principio dell'Anno Accademico 1841-42. (*Not. dei* 6. *Febbraio* 1841. *in pr.*)

10. — Il Corso completo degli Studj Universitarj in tutte le Facoltà sarà di cinque anni; il primo dei quali, di studj filosofici e preparatorj; gli altri quattro, di studj speciali in ciascheduna Facoltà. (*Art.* 1.)

11. — Per essere ammessi nel Ruolo degli Studenti di primo anno, dovranno i Concorrenti dimostrare la loro istruzione nelle Lettere Italiane e Latine, e nella Aritmetica e Geometria Elementare, sostenendo con approvazione i seguenti esperimenti. — Dovranno voltare dal Latino in Italiano, in scritto, uno squarcio, da estrarsi a sorte della Eneide di Virgilio, o degli Uffizj di Cicerone, senza l'ajuto di alcun libro (*a*). Il secondo esperimento (al quale saranno ammessi soltanto quei giovani, la di cui riuscita nel primo sarà giudicata sodisfaciente, tanto per la interpretazione del testo, quanto per l'ortografia e lo stile della traduzione presentata) consisterà in un esame verbale da sostenersi, traducendo letteralmente una Ode di Orazio, pure da estrarsi a sorte, e dando agli Esaminatori tutte quelle illustrazioni che da essi verranno richieste, tanto grammaticali che rettoriche. — E soltanto quelli che avranno sostenuto con approvazione anche questo secondo esperimento, saranno sottoposti ad un terzo, consistente in un esame verbale sopra l'Aritmetica, e la Geometria piana elementare, e sopra le regole pratiche per la misura delle Superficie e per la Stereometria. (*Art.* 2.)

12. — Gli Studenti ammessi come sopra alla Università, per farvi gli Studj di primo anno, verranno notati come Studenti di Filosofia in un Registro particolare: saranno tutti tenuti a frequentare i Corsi di Filosofia, e di Fisica, e dovranno rassegnarsi a quei Corsi preparatorj, che verranno determinati dai respettivi programmi delle Facoltà, a seconda della direzione speciale che avranno in animo di dare ai loro Studj — Tali Studenti saranno tenuti solamente nell'Ottobre di quel-

(*a*) Con successiva Notificazione dei 3. Decembre 1844. fu modificata questa disposizione nel modo seguente « ivi » Fermo stante in tutto il resto il disposto della Notificazione del 6. Febbrajo 1841, sono soppressi per la traduzione in scritto del Classico Latino, che forma la prima parte degli esami d'ammissione, i temi stampati, fin qui serviti alla medesima. — Saranno invece assegnati, ad aperta di volume, i luoghi da tradursi come sopra, desumendoli dai primi sei Libri della Eneide, e dai tre degli Uffizj di Cicerone.

l'anno a dichiarare, quale è la Facoltà da loro prescelta, ed a sottoporsi in quel tempo all'esame di ammissione alli Studj speciali di quella Facoltà. (*Art.* 3.)

13. — Al primo anno di Studj Universitarj potranno i Giovani supplire, provando di aver seguiti in altre Scuole i Corsi corrispondenti, e sostenendo con approvazione l'esame prescritto dagli Ordini per l'ammissione agli Studj speciali. (*Art.* 4.)

14. — Coloro che saranno approvati nell'esame di ammissione prescritto dall'Articolo II. (al quale saranno tenuti anche quelli che vorranno profittare della facoltà concessa coll'articolo precedente) e nell'esame preparatorio agli Studj speciali delle Facoltà, che nel caso sopra contemplato potrà essere immediatamente consecutivo al primo, riceveranno un Diploma di Baccelliere nelle Lettere e nelle Scienze che avranno formato soggetto di esame. (*Art.* 5.)

15. — Gli Studenti, che non profittando della prenotata facoltà, faranno il primo anno di Studio alla Università, non saranno in quell'anno soggetti alla tassa Universitaria, che incomincierà ad essere obbligatoria soltanto per quelli che avranno conseguito il grado di Baccelliere, onde essere ammessi nel Ruolo degli Studenti di secondo anno. (*Art.* 6.)

16. — Al termine delle vacanze estive, cioè nell'Ottobre, tanto del secondo che del terzo anno, gli Studenti saranno sottoposti a nuovi esami sopra le materie tassativamente prescritte; e quelli fra loro che non verranno approvati, perderanno l'anno precedente, e dovranno ripeterne i Corsi. (*Art.* 7.)

17. — Gli Studenti approvati nei due predetti esami preparatorj riceveranno un Diploma di Licenziato, in cui sarà fatta menzione delle Scienze che avranno formato soggetto di esame. (*Art.* 8.)

18. — Dopo l'esame preparatorio agli Studj di quarto anno, non avrà luogo altro esame sino al termine del quinquennio, in cui gli Studenti saranno ammessi a sostenere quello di Laurea. (*Art.* 9.)

19. — Niuno peraltro potrà mai essere amesso agli esami preparatorj, o di Laurea, o passare dagli Studj di un anno a quelli dell'anno successivo, se sia segnato tra i negligenti nelle Note dell'anno precedente. (*Art.* 10.)

20. — Gli esami di ammissione, e gli esami preparatorj saranno pubblici e fatti da tre professori, o dai loro Supplenti. Gli esami di Dottorato dovranno esser fatti da quattro Professori in presenza di tutto il Collegio respettivo, dalla cui deliberazione dipende l'approvazione del Candidato. (*Art* 11.)

21. — Il partito di approvazione s'intenderà vinto soltanto quando concorrano almeno i due terzi de' voti raccolti. (*Art.* 12.)

22. — Allorchè il partito di approvazione sarà vinto nel modo indicato, si porrà a voti la clausula = *con plauso del Collegio* = che pure non s'intenderà vinta se non concorrano i due terzi dei voti. (*Art.* 12.)

23. — Ultimati gli esami, si farà una nota degli approvati, distinguendo ciascheduna categoria di esami in quattro classi, cioè: — 1. Di quelli approvati con plauso alla unanimità del Collegio. — 2. Di quelli approvati con plauso alla pluralità dei due terzi de' votanti. — 3. Di quelli approvati alla unanimità, ma senza plauso del Collegio. — 4. Di quelli approvati senza plauso e soltanto alla pluralità dei due terzi. (*Art.* 14.)

24. — Nel Diploma di Baccelliere, di Licenziato, o di Dottore, saranno adottate quattro diverse formule per indicare questi diversi gradi d'approvazione. (*Art.* 15.)

25. — In ciascuna Facoltà sarà aperto un concorso, al quale saranno ammessi tutti quelli che avranno conseguito con plauso il Diploma di Baccelliere: l'esperimento consisterà in una dissertazione scritta sopra un argomento relativo alle dottrine che hanno formato soggetto di esame; ogni dissertazione sarà letta dai Giudici collegialmente, e sottoposta ad un doppio scrutinio di approvazione, nelle forme prescritte agli Articoli XII. e XIII. All'autore della dissertazione, che fra le approvate con plauso sarà dichiarata migliore dal maggior numero

di suffragj, sarà abbuonata la Tassa Universitaria dell'anno seguente. (*Art.* 16.)

26. — Ad un simile concorso saranno parimente ammessi i Licenziati con plauso in ciascheduna Facoltà, ed al premiato sarà pure abbuonata la Tassa dell'anno seguente. (*Art.* 17.)

27. — E finalmente un concorso analogo avrà luogo fra i Laureati con plauso, del medesimo anno, in ciascuna Facoltà, ed il premiato avrà diritto alla restituzione della Tassa finale. (*Art.* 18.)

28. A parità di merito fra due dissertazioni scritte, l'una in Lingua Italiana e l'altra in Lingua Latina, sarà premiato l'autore della dissertazione Latina. (*Art.* 19.)

29. — I Giudici di ciaschedun concorso saranno tre Professori della Facoltà respettiva, determinati dalla sorte e non conosciuti dai concorrenti. (*Art.*) 20.)

30. — Allorquando niuna Dissertazione avrà meritato il plauso del Collegio, il premio non sarà conferito. Ed allorquando in alcuna delle Categorie di Giovani, indicate agli Articoli XVI. XVII. XVIII. vi fosse un solo soggetto dotato dei requisiti voluti per concorrere, egli verrà sottoposto all'esperimento della dissertazione scritta, e non conseguirà premio alcuno ove questa pure non sia approvata con plauso. (*Art.* 21.)

31. — Le note nominative dei Laureati con plauso alla maggiorità, e dei Laureati con plauso alla unanimità, verranno in ogni anno trasmesse al Segretario del R. Diritto pei Dottorati in Teologia, al Commissario di S. Maria Nuova pei Dottorati in Medicina e Chirurgia, al Direttore del Corpo degli Ingegneri pei Dottorati in Scienze Matematiche, ed alla R. consulta per i Dottorati in Giurisprudenza, colla indicazione dei premj ottenuti da ciascun Laureato, all'effetto di servire di una prima informazione nelle collazioni d'Impieghi. — La nota poi generale di tutti i Laureati annualmente, colle respettive indicazioni, sarà trasmessa al Dipartimento di Stato; ed i nomi dei premiati nei diversi concorsi saranno posti sott'occhio di S. A. I. e R. il GRAN-DUCA. (*Art.* 22.)

32. Le materie infine e le forme degli esami preparatorj e degli esami di Laurea saranno determinate da disposizioni speciali per ciascheduna Facoltà. (*Art.* 23.)

33. — Gli Studenti di quarto anno in tutte le facoltà saranno sottoposti nell'Ottobre dell'anno stesso, come negli altri anni precedenti, ad un Esame preparatorio, e non potranno passare nei Ruoli dell'anno seguente, se non sieno stati approvati nel medesimo. (*Not. dei* 2. *Giugno* 1841. *Art.* 1.)

34. — Gli Studenti che, essendo segnati come negligenti nelle note dei Professori, o non essendo stati approvati negli esami, debbono perciò, inerentemente alla precedente disposizione, ed agli Articoli VII e X della citata Notificazione del 6 Febbrajo 1841, ripetere i Corsi dell'anno precedente, non saranno tenuti a pagare la Tassa Universitaria in tale anno supplementario. (*Art.* 2.)

35. — Nella Facoltà di Teologia, l'ordine degli Studj sarà il seguente

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Fisica,
Lettere Latine,
Lettere Italiane.

Nel secondo anno

Filosofia Morale,
Istituzioni Canoniche,
Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica.

Nel Terzo anno

Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica,

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica.

Nel quarto anno

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica,
Teologia Apologetica,
Diritto Canonico.

Nel quinto anno

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica,
Teologia Apologetica,
Pedagogia.

E gli esami di questa Facoltà saranno ordinati come appresso.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Filosofia Razionale.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di filosofia Morale, Sacra Scrittura, Istituzioni Canoniche.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza in Sacra Scrittura, Teologia Dommatica, e Teologia Morale.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di storia Ecclesiastica e di Diritto Canonico.

E finalmente compiti gli Studi del quinto anno,

Esame di Laurea vertente sopra la Storia Ecclesiastica, la Teologia Dommatica, Morale, ed Apologetica.

Sono inoltre consigliati gli Studj delle Lingue Orientali, e delle Lettere Greche. (*Art.* 3.) (*a*).

36. — Nella Facoltà di Giurisprudenza l'ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Fisica,
Lettere Latine,
Lettere Italiane.

Nel secondo anno

Filosofia Morale,
Elementi di Economia Sociale,
Istituzioni di Diritto Romano.

Nel terzo anno

Istituzioni di Diritto Romano,
Istituzioni di Diritto Canonico,
Diritto Criminale,
Diritto Patrio e Commerciale.

Nel quarto anno

Diritto Criminale,
Pandette,
Diritto Patrio e Commerciale,

(*a*) Vedi più sotto al num. 53 le variazioni indotte posteriormente sull' ordine di studii della facoltà di Teologià.

Diritto Canonico,
Storia del Diritto; e, nell' Università di Pisa,
Filosofia del Diritto.

Nel quinto anno

Pandette,
Diritto Canonico,
Economia Sociale Superiore, (*a*)
Storia del Diritto, e nell' Università di Pisa,
Filosofia del Diritto.

E gli esami di questa Facoltà saranno ordinati come appresso.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Filosofia Razionale.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Filosofia Morale, di Economia Sociale Elementare e di Istituzioni Civili.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza sopra le Istituzioni Civili e Canoniche.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Diritto Criminale, di Pandette, di Diritto Patrio e Commerciale.

E finalmente, terminati gli Studj del quinto anno;

(*a*) Vedi più sotto al num. 51.

Esame di Laurea in diritto Civile e Criminale, in Diritto Canonico, ed in Diritto Patrio e Commerciale.

I Forestieri saranno dispensati dallo Studio del Diritto Patrio, e potranno essere ammessi, previo il solo Esame sopra le materie respettive, a conseguire la Laurea in Diritto Civile e Canonico, e gli Eterodossi anche in solo diritto Civile. In questo caso, fermo stante, sì per gli uni che per gli altri, l'obbligo del pagamento delle Tasse Universitarie, essi potranno esser dispensati dal quinto anno di Studj, purchè abbiano frequentato anche nel terzo anno le lezioni di Storia del Diritto. (*Art.* 4.)

37. — Nella Facoltà di Filosofia e Filologia l'ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Fisica,
Lingua Greca.

Nel secondo anno

Filosofia Razionale,
Filosofia Morale,
Lingua Greca,
Lettere Italiane.

Nel terzo anno

Lingua Greca,
Lettere Italiane,
Filosofia Morale,
Lettere Greche e Latine,
Storia ed Archeologia.

Nel quarto anno

Elementi d'Economia Sociale,
Filosofia del Diritto,

Pedagogia,
Lettere Greche e Latine,
Storia ed Archeologia.

Nel quinto anno

Lettere Greche e Latine,
Storia ed Archeologia,
Economia Sociale Superiore,
Filosofia del Diritto,
Pedagogia.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati come appresso:

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Filosofia Razionale.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Filosofia Morale e di Lingua Greca.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza, sopra la Letteratura Italiana, Latina e Greca, e sopra la Filosofia Morale.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Storia.

E finalmente, dopo cinque anni di Studio:

Esame di Laurea sopra la Filosofia, e le Lettere, comprese le lingue Orientali, per quelli che desiderano che sia fatta menzione nel Diploma della loro perizia in queste Lingue. (*Art.* 5.)

38. — Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia l' ordine degli Studj sarà il seguente:

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Fisica,
Chimica,
Anatomia Umana.

Nel secondo anno

Chimica,
Botanica,
Anatomia Umana,
Anatomia Comparata,
Fisiologia e Patologia. (a)

Nel terzo anno

Anatomia Umana,
Anatomia Comparata,
Fisiologia e Patologia,
Patologia Chirurgica,
Materia Medica e Farmacologia.

Nel quarto anno

Patologia Chirurgica,
Materia Medica e Farmacologia,
Ostetricia e Chirurgia Minore,
Terapia e Patologia Speciale: e Clinica Medica,
Chirurgia Operatoria e Clinica Chirurgica,
Medicina Pubblica,

Nel quinto anno

Ostetricia
Terapia e patologia Speciale, e Clinica Medica,

(a) Vedi più sotto al num. 52.

Chirurgia Operatoria, e Clinica Chirurgica,
Medicina Pubblica,
Veterinaria; e, nelle Università di Pisa, Storia della Medicina.

Agli Studenti di questa Facoltà sono altresì consigliati gli Studj della Lingua Greca, e delle Lettere Greche e Latine.

E gli esami di questa Facoltà saranno ordinati nel modo seguente.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Fisica e Chimica Inorganica.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Chimica Vegetabile e Animale, e di Botanica.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza in Anatomia Umana, Anatomia Comparata, e Fisiologia.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Patologia Medica, di Patologia Chirurgica, e di Materia Medica.

E finalmente terminati gli Studj del quinto anno:

Esame di Laurea, vertente sopra tutti i rami della Medicina e della Chirurgia, e sopra la Medicina Pubblica. (*Art.* 7.)

39. — Nella Facoltà delle Scienze Matematiche l'ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Geometria Trigonometria,

Algebra,
Fisica.

Nel secondo anno

Algebra
Geometria Analitica e Geodesia,
Fisica,
Chimica.

Nel terzo anno

Geometria Analitica, e Geodesia,
Calcolo Differenziale ed integrale,
Geometria Descrittiva,
Fisica Tecnologica e Meccanica Sperimentale,

Nel quarto anno

Calcolo differenziale ed Integrale,
Fisica Tecnologica e Meccanica Sperimentale,
Architettura Civile ed Idraulica,
Matematiche applicate alla Meccanica ed alla Idraulica.

Nel quinto anno

Calcolo Integrale,
Architettura Civile ed Idraulica,
Matematiche applicate alla Meccanica ed alla Idraulica,
Fisica Matematica e Meccanica Celeste.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati come appresso:

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Geometria, Trigonometria e Algebra.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Algebra Superiore, Geometria Analitica, Fisica e Chimica Inorganica.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza in Geodesia, Geometria Descrittiva, Calcolo Differenziale ed Integrale.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Fisica Tecnologica, e Meccanica Sperimentale, di Matematiche applicate alla Meccanica, e Calcolo Integrale.

E finalmente terminati gli Studj del quinto anno, Esame di Laurea.

Questa Facoltà potrà conferire la Laurea in Scienze Fisico-Matematiche, e la Laurea in Scienze Matematiche applicate.

L' Esame di Laurea in Scienze Fisico-Matematiche verterà sopra il Calcolo Differenziale ed Integrale, la Matematica applicata alla Meccanica ed all' Idraulica, la Fisica Matematica e la Meccanica Celeste.

L' Esame di Laurea in Scienze Matematiche applicate s'aggirerà sopra la Fisica Tecnologica, e la Meccanica Sperimentale, la Matematica applicata alla Meccanica ed all' Idraulica, l' Architettura Civile, ed Idraulica.

Gli Studenti che eleggeranno la Laurea di Scienze Fisico-Matematiche, sono dispensati dagli esercizj nel Disegno Geometrico e nell' Architettura Civile ed Idraulica, prescritti nei programmi dei corsi respettivi del quarto e quinto anno.

La Laurea in Scienze Matematiche applicate darà diritto al titolo d'Ingegnere Laureato.

Sono consigliati agli Studenti di questa Facoltà un secondo corso di Chimica nel terzo anno, ed i Corsi di Mineralogia, Geologia ed Agraria e Pastorizia nel quarto e quinto anno. (*Art.* 7.)

40 — Nella facoltà delle Scienze Natnrali l'ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Geometria e Trigonometria,
Algebra,
Fisica.

Nel secondo anno

Fisica,
Chimica,
Botanica,
Anatomia Umana.

Nel terzo anno

Fisica,
Chimica,
Botanica,
Zoologia e Anatomia Comparata.

Nel quarto anno

Fisiologia Umana,
Zoologia ed Anatomia Comparata,
Mineralogia e Geologia,
Agraria e Pastorizia.

Nel quinto anno

Mineralogia e Geologia,
Agraria e Pastorizia,
Geografia Fisica,
Fisica Tecnologica.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati come segue.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Geometria, Trigonometria e Algebra.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Fisica e Chimica inorganica.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza in Chimica Vegetabile e Animale, ed in Botanica

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Zoologia e Mineralogia.

E terminati gli Studj del quinto anno,

Esame di Laurea vertente sopra la Botanica, la Zoologia e la Geologia anche applicate all' Agraria e Pastorizia, e sopra la Geografia Fisica. (*Art.* 8.)

41. — Il nuovo ordinamento degli Studj Universitarj come sopra prescritto, avrà effetto a datare dal prossimo anno Accademico 1841-42, salve le facilitazioni e le disposizioni transitorie seguenti. (*Art.* 9.)

42. — Gli attuali Studenti Teologia del primo anno potranno essere ammessi al Ruolo degli Studenti del terzo anno,

purchè nell' Ottobre 1841 sostengano con approvazione un esame in Sacra Scrittura. — Parimente gli Studenti del secondo anno in questa Facoltà potranno essere ascritti fra gli Studenti del quarto anno, purchè nel mese sopra notato sostengano l'esame di Licenza, il quale verterà sopra le materie che in addietro formavano soggetto del primo Esame preparatorio. — E finalmente gli Studenti del terzo anno saranno ascritti al Ruolo degli Studenti del quinto anno, purchè sostengano con approvazione nel prossimo Ottobre il secondo degli Esami preparatorj stati sin ora prescritti. (*Art.* 10.)

43. — Gli Studenti Legge, che avendo, a forma degli Ordini sin qui vigenti, compito il primo anno e sostenuto l'Esame di Filosofia al principio dell' anno presente o nel prossimo Luglio, e quelli che avranno regolarmente compito il secondo o terzo anno di Studj Legali, saranno ammessi nei Ruoli, del terzo, quarto e quinto anno, purchè sostengano con approvazione nell' Ottobre dell' anno corrente gli esami del secondo, terzo e quarto anno respettivamente prescritti dal precedente Articolo IV. al termine degli anni secondo, terzo, e quarto. (*Art.* 11.)

44. — È protratta a tutto l'anno accademico 1841-42 la facoltà concessa dall' Articolo X. della Notificazione del 5. Novembre 1840. agli Scolari di Filosofia e Filologia, di ascriversi a loro scelta fra gli Studenti di qualsivoglia anno, purchè si sottopongano nel prossimo Ottobre 1841. o nel successivo Ottobre 1842. agli Esami prescritti dal sopra notato Articolo V. per gli anni di Studio anteriori a quello nel quale desiderano entrare. (*Art.* 12.)

45. — Gli Studenti Medicina e Chirurgia che adesso corrono il terzo e quarto anno dei loro Studj, conservano la facoltà di terminarli secondo l'antico sistema a forma dell' Art. XI. della precitata Notificazione del 5. Novembre 1840. (*Art.* 13.)

46. — L'anno di Studj Medici, cui, ai termini dell' Articolo XII. della stessa Notificazione, i Chirurghi Matricolati sono sottoposti per conseguire la Laurea in Medicina, potrà da loro

esser fatto tanto nelle Università di Pisa e di Siena, quanto presso la Sezione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università di Pisa insegnante in S. Maria Nuova, fermo stante per altro ai medesimi l' obbligo di sodisfare, al principio dell' anno, nelle mani del Cancelliere della Università di Pisa al pagamento della Tassa Universitaria. (*Art.* 14.)

47. — Gli Studenti Matematiche e gli Studenti Scienze Naturali del primo anno, che nel prossimo Ottobre, dopo aver sostenuto l' esame di Baccelliere, sostenessero con approvazione anche l' Esame del secondo anno prescritto dai precedenti Articoli settimo, e ottavo, saranno ammessi nel 1841. in 42. al Ruolo degli Studenti del terzo anno. Similmente gli Studenti del secondo anno della stessa Facoltà, che nel Ottobre prossimo, oltre l' Esame del secondo anno, sostenessero con approvazione anche l' Esame di Licenza, passeranno nel 1841-42. al Ruolo degli Studenti del quarto anno; e finalmente, gli Studenti nella stessa Facoltà del terzo anno, passeranno al Ruolo degli Studenti del quinto anno, sostenendo con approvazione nel prossimo Ottobre lo stesso Esame di Licenza. (*Art.* 15.)

48. — Ciò non ostante, gli Studenti contemplati negli Articoli precedenti di queste Disposizioni transitorie, non saranno tenuti agli esami sopra materie che non siano state ad essi prescritte, nè insegnate negli anteriori. (*Art.* 16.)

49. — A datare dal primo Agosto del 1844., i soli Ingegneri Laureati in Scienze Matematiche, saranno ammessi a concorrere ai posti di Aspiranti, che verranno a vacare nel Corpo degli Ingegneri d' Acque e Strade. (*Art.* 17.)

50. — Per l' avvenire sarà in facoltà degli Studenti Teologia nelle due Università del Granducato, di laurearsi o in sola Teologia, o in Teologia e Diritto Canonico. — Quelli che vorranno laurearsi in sola Teologia, potranno dispensarsi dallo Studio del Diritto Civile e Canonico. — E quelli che vorranno conseguire il Dottorato in Teologia e Diritto Canonico, dovranno applicare nel secondo anno alle Istituzioni Civili, nel terzo anno alle Istituzioni Canoniche, nel quarto anno al Diritto Canonico e sostenere sopra tali materie gli Esami di passaggio al termine

dei respettivi Corsi. — Essi prenderanno al termine del quarto anno l'Esame di Teologia Morale: e nell'Esame di Laurea dovranno essere interrogati anche sopra il Diritto Canonico. — Gli attuali Studenti Teologia, che avendo oltrepassato il secondo anno di Studj, hanno seguito il corso d'Istituzioni Canoniche senza intervenire alle Lezioni d'Istituzioni Civili; per profittare della Facoltà di laurearsi in Teologia e Diritto Canonico, dovranno supplire a quel difetto, frequentando per un anno le Istituzioni Civili, e sostenendo l'Esame sopra di esse al termine del corso. (*Not. dei* 15. *Novembre* 1843. *Art.* 1.)

51. — Il Corso di Economia Sociale superiore, stato fin qui obbligatorio per gli Studenti Giurisprudenza del quinto anno, sarà d'ora innanzi di rigore per quelli dell'anno terzo; i quali saranno in quel terzo anno esonerati dallo Studio del Diritto Patrio e Commerciale. — Ed il Corso di Diritto Patrio e Commerciale, stato fin qui obbligatorio nel terzo e nel quarto anno, diverrà di rigore nel quarto e nel quinto. (*Art.* 2.)

52. Nella Università di Pisa, la Cattedra fin qui denominata di Fisiologia e Patologia, è divisa in due; la prima sotto la qualificazione di *Fisiologia*, e la seconda sotto quella di *Patologia Generale*; fermo stante, fino a nuove disposizioni, l'obbligo negli Studenti Medici e Chirurghi di frequentare l'una e l'altra Lezione, negli anni in cui era di rigore l'intervento alle Lezioni di Fisiologia e Patologia. (*Art.* 3.)

53. — S. A. I. e R. volendo che gli esami preparatorj alla doppia Laurea in Teologia e Diritto Canonico, istituita colla sua Sovrana Risoluzione dei 21. Ottobre 1843, siano disposti in quell'ordine che meglio corrisponda all'oggetto di una tale istituzione, in ampliazione e respettivamente in deroga delle discipline pubblicate colle Notificazioni della Soprintendenza agli Studj del 2. Giugno 1841, e del 15. Novembre 1843, si è degnata comandare, che in avvenire gli Esami, cui nel corso dei loro Studj sono sottoposti gli Studenti Teologia nelle Università del Granducato onde conseguire la Laurea in Teologia e Diritto Canonico, saranno ordinati nel modo seguente:

Al termine del primo anno di Studj,
Esame di Baccelliere in Filosofia Razionale.
Al termine del secondo anno,
Esame di Filosofia Morale
,, Sacra Scrittura
,, Istituzioni Civili.
Al termine del terzo anno,
Esame di Licenza in Sacra Scrittura
,, Teologia Dommatica
,, Istituzioni Canoniche.
Al termine del quarto anno,
Esame di Storia Ecclesiastica
,, Teologia Morale
,, Teologia Dommatica.
Ed al termine del quinto anno,
Esame di Laurea, vertente sopra
La Storia Ecclesiastica
La Teologia Apologetica
La Teologia Morale ed
Il Diritto Canonico.
(*Not. del dì* 11. *Giugno* 1844.)

54. — Coloro che desiderano ottenere il grado di Licenziato in Scienze Agrarie potranno essere ammessi nel Ruolo degli Studenti dell' Università di Pisa, previa l' esibizione dei Certificati di moralità e di buona condotta, voluti dagli Ordini vigenti, e dopo aver dato saggio di scrivere correttamente la propria Lingua, e sostenuto vittoriosamente quella parte soltanto dell' esame di ammissione, prescritto dalla Notificazione del 6 Febbrajo 1841, che verte sopra l' Aritmetica e la Geometria elementare. (*Not. del* 1. *Marzo* 1844. *Art.* 1.)

55. — Il Corso dei loro Studj sarà di tre anni. (*Art.* 2.)

56. — Essi pagheranno, al principio di ogni anno, una Tassa Universitaria di Lire 35, ed al termine dei loro Studj una Tassa finale pure di Lire 35. (*Art.* 3.)

57. — Tali Studj saranno ordinati come appresso:

Nel primo anno

La Geometria,
L'Algebra,
La Fisica,
La Botanica.

Nel secondo anno.

La Geometria Descrittiva,
La Geodesia,
La Chimica,
L'Agronomia.

Nel terzo anno.

La Geologia,
La Fisica Tecnologica,
L'Architettura Rurale,
L'Agronomia. (*Art.* 4.)

58. — Al termine di ogni anno dovranno essi subire un esame di passaggio sopra quelle parti delle Scienze studiate nel corso dell'anno precedente, che verranno determinate da programmi respettivi. (*Art.* 5.)

59. — Nel secondo e terzo anno dovranno assistere assiduamente anche alle Pratiche nell'Istituto Agrario, e seguire le discipline che in esso verranno stabilite dal Professore Direttore dell'Istituto. (*Art.* 6.)

60. — Vengono inoltre consigliati ad aggiungere ai Corsi d'obbligo i seguenti: — L'Anatomia Comparata nel primo anno, la Zoojatria nel secondo, e la Clinica Veterinaria nel terzo. (*Art.* 7.)

61. — Compito il Triennio, essi saranno ammessi all'Esame finale di Licenza in Scienze Agrarie, sopra la Fisica, la Chimica e la Botanica elementari, e sopra l'Agronomia teorica e pratica. (*Art.* 8.)

62. — Tutti gli Esami surriferiti, tanto di passaggio quanto finali, saranno fatti dai Professori delle singole Scienze sopra le quali cadono, e saranno presieduti dal Professore Direttore dell' Istituto Agrario. — In ogni altra parte verranno tali esami assoggettati a tutte le discipline in vigore per gli Esami Universitarj. (*Art.* 9.)

63. — È autorizzato il Professore Direttore dell' Istituto Agrario ad ammettere, come Praticanti nell' Istituto medesimo, anche i semplici Agricoltori, non registrati nei Ruoli degli Studenti della Università, con quelle condizioni e secondo le regole che verranno stabilite. (*Art.* 10.)

64. — Al Commissario dell' Arcispedale, il quale gode la stessa autorità e le stesse prerogative dei Provveditori delle Università, è affidato il governo della Sezione della Facoltà Medico-Chirurgica dell' Università di Pisa insegnante in Firenze. Dipendono in conseguenza dalla sua autorità i Professori, i Praticanti, gl' Impiegati, e le Persone in qualsivoglia modo addette all' insegnamento o al servizio delle Scuole. (*Not. dei* 31. *Ottobre* 1844. *Art.* 1.)

65. — Egli solo corrispondo colla Soprintendenza agli Studj, e, per mezzo di essa, coll' I. e R. Governo negli affari che riguardano direttamente o indirettamente l' insegnamento teorico-pratico che si amministra in S. Maria Nuova. (*Art.* 2.)

66. — Il Soprintendente *pro-tempore* alle Infermerie, che gode il titolo e le prerogative di Professore dell' Università di Pisa sebbene non sia incaricato di veruno insegnamento, è Priore del Collegio dei Professori componenti la Sezione predetta; ed in tal qualità adempie ai doveri devoluti nelle Università ai Priori delle Facoltà. (*Art.* 3.)

67. — Egli esercita inoltre, sotto la dipendenza del Commissario-Provveditore, una continua vigilanza sull' adempimento dei doveri e sull' osservanza delle discipline cui sono sottoposti gli addetti alle Scuole di S. Maria Nuova, per referirne al Commissario-Provveditore medesimo. (*Art.* 4.)

68. — Il predetto Collegio è composto del Priore prenotato, che lo presiede, e dei Professori Titolari delle Cattedre seguenti.

Clinica Generale Medica e Trattati medici delle malattie umane,
Clinica Generale Chirurgica e Chirurgia Operatoria,
Clinica Ostetrica e Trattato d'Ostetricia,
Clinica Oftalmojatrica e Trattato delle Malattie degli occhi,
Clinica delle Malattie croniche delle cute e Trattato delle medesime,
Clinica delle malattie mentali e Trattato delle medesime,
Clinica delle malattie veneree e Trattato delle medesime,
Clinica Ortopedica e Trattato d'Ortopedia,
Anatomia Patologica,
Anatomia Sublime e Anatomia delle Regioni,
Chimica Organica e Fisica Medica. (*Art.* 5.)

69. — Questo Collegio è diviso, agli effetti che saranno notati in seguito, in due Sotto-Sezioni, cioè:

Una Sotto-Sezione Medica composta dei Professori di
Clinica Generale Medica,
Clinica delle Malattie mentali,
Clinica delle Malattie cutance,
Anatomia Patologica,
Chimica Organica e Fisica Medica.

Una Sotto-Sezione Chirurgica composta dei Professori di
Clinica Generale Chirurgica,
Clinica Ostetrica,
Clinica Oftalmojatrica,
Clinica delle Malattie veneree,
Clinica Ortopedica,
Anatomia Sublime e Anatomia delle Regioni. (*Art.* 6.)

70. — Il solo Commissario-Provveditore può convocare il Collegio dei Professori componenti la intera Sezione insegnante in S. Maria Nuova, non che le due Sotto-Sezioni della medesima, e determinare in ciaschedun caso l'oggetto delle riunioni e le materie delle deliberazioni. Esso è in diritto d'intervenire

a tutte le Adunanze e di assumerne, volendo, la presidenza, senza dar voto deliberativo. (*Art.* 7.)

71. — In assenza del Commissario-Provveditore la presidenza delle Adunanze del Collegio e delle Sotto-Sezioni è devoluta al Priore, il quale, anche quando è presente il Commissario, interviene con voto deliberativo. Mancando anche il Priore, fa le veci di Presidente il Professore più anziano di nomina. (*Art.* 8.)

72. — Il Cancelliere della Sezione è tenuto a far menzione negli Atti delle Sedute, non solo delle deliberazioni prese, ma anche delle opinioni individuali emesse dai Componenti il Collegio, e dei motivi ai quali le hanno appoggiate. Ciascuno di essi Componenti sarà inoltre in facoltà di rimettere al Cancelliere il suo voto in scritto, per essere inserito integralmente nell' Atto della Seduta. Il Priore del Collegio dovrà essere l' ultimo a render voto. Egli farà inserire nell' Atto medesimo i motivi della sua opinione; e quando la maggiorità del Collegio deliberi in senso contrario alla medesima, sarà in facoltà di rimettere le sue particolari osservazioni al Commissario, a maggiore schiarimento della trattata questione. (*Art.* 9.)

73. — Il Commissario-Provveditore risolve gli affari di sua competenza, e rende conto alla Soprintendenza agli Studj di quelli che richiedono una superiore risoluzione, emettendo sopra ciascheduno affare le sue espresse proposizioni, corredate del parere: — Del Priore, se si tratti di affari di qualche entità, riguardanti le discipline cui sono sottoposti gli Scolari e gl' Impiegati ed Inservienti addetti alla Sezione; — Del Collegio dei Professori, se si tratti di modificazioni essenziali da indursi nel Regolamento generale della Sezione, non che della istituzione, soppressione, o riunione di Cattedre; — Della respettiva Sotto-Sezione, se si tratti di deroghe o modificazioni da indursi nelle particolari discipline delle Cattedre che la compongono; o nell' ordinamento delle Pratiche, o degli Studj semplicemente medici o semplicemente chirurgici. (*Art.* 10.)

74. — Nelle Adunanze Accademiche il primo posto appartiene al Provveditore-Commissario dell' Arcispedale; il secondo al Priore della Sezione; quindi ai singoli Professori, ciascheduno

per ordine d'anzianità di nomina al posto di Professore in una delle Università del Granducato. (*Art.* 11.)

75. — Tutte le disposizioni vigenti nelle Università del Granducato sono applicabili alla Sezione della Facoltà Medico-Chirurgica insegnante in S. Maria Nuova, in tutto quanto non sieno contradette dal presente Regolamento. (*Art.* 12.)

76. — La Sezione Medico-Chirurgica Universitaria residente in Firenze comprende

I Professori titolari,
I Supplenti,
Gli Ajuti alle Cattedre,
L'Ajuto ripetitore d'Operazioni Chirurgiche,
L'Ajuto della Clinica Ostetrica ed Istruttore delle Alunne Ostetriche,
L'Ajuto del Professor Direttore del Manicomio e Clinico delle Malattie mentali,
I Dissettori. (*Art.* 13.)

77. — Oltre i doveri che hanno i Componenti la Sezione siccome appartenenti all'Università, debbono uniformarsi ai Regolamenti dell'Arcispedale, alle prescrizioni espresse nel presente Regolamento, a fare eseguire e mantenere nelle Scuole, nelle Sale Cliniche, e negli Stabilimenti ad esse addetti, le particolari discipline che saranno respettivamente ordinate. (*Art.* 14.)

78. — I Professori titolari delle Cliniche sono tutti tenuti a dare dalle Cattedre Trattati corrispondenti al ramo d'insegnamento affidato a ciascheduno di loro. (*Art.* 15.)

79. — Avranno essi in mente che le loro Lezioni, perchè destinate ai già laureati in Medicina e in Chirurgia, debbono esser mantenute ad una conveniente altezza; quindi supporranno in chi li ascolta la cognizione non solo teorica, ma eziandio la pratica dei generali tipi delle morbose affezioni: cosicchè, percorse rapidamente le cose di prima istituzione, siano trattate e risolute ampiamente le questioni più ardue e più complicate, tanto della teorica quanto della pratica. (*Art.* 16.)

80. — I Professori di Chimica Organica e Fisica Medica, d'Anatomia Sublime e delle Regioni, e d'Anatomia Patologica,

debbono dal canto loro coordinare e disporre le proprie lezioni in guisa, da ajutare e perfezionare la pratica dell' Arte salutare per mezzo dei dati sperimentali che queste Scienze ausiliarie possono somministrare alla Patologia, alla Terapia ed alla Medicina Pubblica. (*Art.* 17.)

81. — Con tali intendimenti, ciascun Professore propone alla Sotto-Sezione, cui egli appartiene, il Pogramma del proprio Corso: e per mezzo di questi parziali progrsmmi viene stabilito Il Prospetto generale dell' insegnamento Medico e Chirurgico, che il Commissario-Provveditore sottopone all' approvazione della Soprintendenza agli Strudj. (*Art.* 18.)

82. — Da tali Programmi vengono desunti i Temi per gli Esami di passaggio e di Matricola. — I primi, cioè i Temi per gli esami di passaggio, proposti per obbligo dal Professore di quella Scienza cui si riferiscono, sono concordati dalla Sotto-Sezione Medica o Chirurgica (adunata colle forme di che al Titolo 1. (*a*)) e quindi sottoposti, per le vie competenti, all' approvazione della Soprintendenza agli Studj. — I secondi, cioè i Temi per gli Esami preparatorj e finali di Matricola, proposti anch' essi per obbligo dal Professore di quella Scienza cui si riferiscono, vengono parimente concordati dalla Sotto-Sezione respettiva, (adunata però, a quest' oggetto speciale, sotto la presidenza del Proposto del Collegio Medico), e quindi notificati dal Proposto medesimo al Commissario dell' Arcispedale, e da esso alla Soprintendenza agli Studj (*Art.* 19.)

83. — Le mutazioni da farsi nei Programmi e nei Temi già approvati ed in uso, si propongono e si discutono colle forme stesse sopra descritte. (*Art.* 20.)

84. — Debbono i Professori regolare l' insegnamento delle materie contemplate nei loro programmi, per modo che i Praticanti nella durata degli Studj obbligatorj sieno preparati agli Esami, sì di passaggio che di Matricola, su tutti i Temi come sopra assegnati. (*Art.* 21.)

85. — I Trattati delle Malattie Umane, d'Ostetricia, d'Anatomia Patologica, d'Anatomia Sublime e Corografia, sono biennali. (*Art.* 22.)

(*a*) Num. 64. e segg.

86. — Il Professore però d'Anatomia Patologica dà il suo Corso in modo, che rimanga ogni anno compita la trattazione delle materie su cui si aggirano i Temi pei Chirurghi, e che sia repartita nel biennio la trattazione delle materie più specialmente pertinenti ai Medici. — Ed il Professore d'Anatomia Sublime e delle Regioni impiega in ciaschedun'anno i primi tre mesi nell'insegnamento dell'Anatomia delle Regioni; cosicchè quest'insegnamento rimanga compito nell'biennio; e riserba gli altri cinque mesi a dare ogni anno il Trattato completo d'Anatomia Sublime. (*Art.* 23.)

87. — I Corsi di Chirurgia Operatoria, di Fisica Medica e di Chimica Organica, delle Malattie Mentali e dell'Ortopedia, debbono compirsi in otto mesi di ciascun anno scolastico. (*Art.* 24.)

88. — Parimente, i Trattati d'Oftalmojatria, delle Malattie Veneree e delle Malattie Cutanee, debbono compirsi nel quinquemestre loro assegnato di ciascun'anno. (*Art.* 25.)

89 — Le Lezioni, tanto cliniche quanto cattedratiche, durano un'ora, ad eccezione della Clinica Ostetrica che dura mezz'ora; ed i Professori sono tenuti ad assicurarsi sempre della presenza dei Praticanti, sia colle interrogazioni sia colle chiame al principio od al termine, o durante ciascuna lezione. (*Art.* 26.)

90. — I Professori di Medicina Pratica, di Chirurgia Operatoria e d'Ostetricia, danno quotidianamente Lezione clinica; e tre volte la settimana (in giorni alterni) lezione cattedratica. (*Art.* 27.)

91. Il Professore delle Malattie mentali è tenuto ad ammettere i Praticanti alla visita clinica del Manicomio, con quell'ordine e con quelle discipline che saranno reputate convenienti; purchè l'effetto sia che ciascheduno degli obbligati abbia accesso almeno una volta la settimana al Manicomio medesimo. Dovrà inoltre dare una Lezione Cattedratica per settimana, più un Trattenimento Epicritico parimente settimanale, sopra le cose osservate nelle visite cliniche predette. (*Art.* 28.)

92. — Il Professore d'Ortopedia è obbligato ad un solo Trattenimento settimanale d'un'ora e mezza, distribuendolo fra l'esercizio clinico e la lezione cattedratica. (*Art.* 29.)

93. — I Professori delle Cliniche quinquemestrali danno Lezione ogni giorno, alternando però le Lezioni cliniche colle cattedratiche. (*Art.* 30.)

94. — I Professori di Fisica Medica e di Chimica Organica, d'Anatomia Sublime e Corografia, e d'Anatomia patologica, fanno lezione tre volte la settimana. (*Art.* 31.)

95. — Il Professore di Chimica Organica è tenuto inoltre ad eseguire le analisi delle sostanze che gli saranno inviate dai Superiori dell'Arcispedale, dai Professori Clinici e Cattedratici, e dai Curanti nell'Arcispedale medesimo, le quali riguardino i casi pratici più interessanti, ed i materiali relativi ai diversi rami d'insegnamento. Egli pertanto inviterà due volte la settimana, in giorni ed ore in cui non ricorrono altre Lezioni od esercizj obbligatorj, i Praticanti alla ispezione dei processi seguiti e dei resultati ottenuti nelle analisi predette, avvisando della ricorrenza di tali ostensioni anche il Professore o Curante che avrà trasmessa la sostanza da analizzare, affinchè possa, volendo, intervenire alle relative conferenze. Dovrà poi in ogni caso rimettere la sua relazione in scritto alla persona da cui ricevette di mano in mano le sostanze predette. (*Art.* 32.)

96. — Il Professore d'Anatomia Sublime è tenuto a dirigere gli esercizj d'Anatomia Pratica, sì diurni che serali, secondo il relativo speciale regolamento. — Ed il Professore d'Anatomia Patologica è pure tenuto non solamente a dirigere i Praticanti addetti alla sua sala Anatomica nell'esercizio delle Autopsie ordinarie, ma ancora ad istruirli nella pratica di quelle medico-forensi, secondo il regolamento particolare già in uso per siffatti esercizj. (*Art.* 33.)

97. — Gli Ajuti, il Ripetitore d'Operazioni Chirurgiche, ed i Dissettori, sono obbligati ad intervenire costantemente alle Lezioni cliniche e cattedratiche dei Professori a' quali sono addetti; ad eseguire le preparazioni occorrenti per le ostensioni; a prestarsi dipendentemente dai Professori stessi, a tutti quelli offizj che possano facilitare la cura degl'infermi ed il profitto dei Praticanti, e finalmente ad assistere i Praticanti stessi negli

esercizj respettivi, a seconda delle discipline particolari dei diversi Stabilimenti. (*Art.* 34.)

98. — Dovrà ogni Clinico consegnare ciascun infermo degente nella sua Clinica all'assistenza di due Praticanti, uno de quali sia più specialmente incaricato di compilare la storia della malattia, l'altro di tenere in giorno la relativa Tabella, ed ambedue tenuti a rendergli conto giornalmente dell'andamento e delle fasi della malattia stessa, osservate nell'intervallo fra le visite cliniche. (*Art.* 35.)

99. — Spetterà poi a ciaschedun Clinico d'invigilare alla conveniente manutensione delle Tabelle ed alla compilazione di tali storie, le quali debbono rimanere inscritte in un libro tenuto a tale oggetto in tutte le Cliniche. (*Art.* 36.)

100. — A fin d'anno il Professore è tenuto ad aver corredato questo Libro d'un succinto quadro nosografico-clinico delle malattie curate nella sua Clinica, in quel modo che meglio a lui piaccia, purchè abbia specialmente in mira l'illustrazione diagnostica, l'illustrazione curativa ed i resultati ottenuti. — Cotesto Libro verrà dal Professore inviato alla Cancelleria della Scuola dentro i tre mesi dopo chiusa la Clinica respettiva, per esser registrato e depositato nella Biblioteca. — Potranno esimersi dal consegnare cotal Libro, corredato del succinto quadro nosografico-clinico come sopra prescritto, quei Professori soltanto che intendessero pubblicare colle stampe un ragionato esteso, ed elaborato Rendiconto della loro Clinica; bene inteso però che il Manoscritto del Rendiconto predetto sia ultimato e consegnato alla Cancelleria parimente dentro i tre mesi dopo chiusa la Clinica respettiva, per depositarsi anch'esso nella Biblioteca dell'Arcispedale sino al tempo della pubblicazione. (*Art.* 37.)

101. — Quando poi alcuno dei Professori mancasse all'obbligo imposto dal precedente Articolo, dovrà il Commissario-Provveditore renderne conto a S. A. I. e R. per l'organo della Soprintendenza agli Studj. (*Art.* 38.)

102. — Dovranno i Professori, nel dare le loro Lezioni Cliniche e Cattedratiche, uniformarsi al seguente Orario.

ESERCIZI CLINICI	CORSI CATTEDRATICI	*Lunedì Mercoledì Venerdì*	*Martedì Giovedì Sabato*
		Fino al 31. Marzo	
Clinica Chirurgica	,,	dalle 7½ alle 8½	7½ alle 8½
Consulti Chirurgici e Operazioni	,,	8½ alle 9	8½ alle 9
Turni Medici e Chirurgici	,,	9 alle 10	9 alle 10
Consuli Medici	,,	10 alle 10½	10 alle 10½
Clinica Medica	,,	10½ alle 11½	10½ alle 11½
Clinica Ostetrica	,,	11½ alle 12	11½ alle 12
Clinica delle Malattie mentali	,,	12½ all' 1½	,,
,,	Trattato delle Malattie mentali	12½ all' 1½	,,
,,	Ostetricia	,,	12 all' 1
,,	Chimica Organica e Fisica Medica	12 all' 1	,,
,,	Trattati Medici delle Malattie umane	,,	1 alle 2
,,	Chirurgia Operatoria	1 alle 2	,,
,,	Ripetizioni di Operazioni	,,	1 alle 2
,,	Anatomia Patologica	2 alle 3	,,
,,	Anatomia Sublime e Corografia	,,	2 alle 3
,,	Ortopedia	2 alle 3	,,
Visite e rimedicature pomeridiane e Autopsie ordinate dai Curanti		4 alle 5	4 alle 5
Esercizi anatomici e Autopsie per studio		5 alle 8	5 alle 8

SERCIZI CLINICI	CORSI CATTEDRATICI	*Lunedì Mercoledì Venerdì*	*Martedì Giovedì Sabato*
		Varianti dopo il 31. Marzo	
	Anatomia Patologia	$6\frac{1}{2}$ alle $7\frac{1}{2}$	,,
	Anatomia Sublime e Corografia	,,	$6\frac{1}{2}$ alle $7\frac{1}{2}$
Clinica delle Malattie Venerce Clinica delle Malattie degli Occhi	,,	,,	2 alle 3
	Trattato delle Malattie Veneree Trattato delle Malattie degli Occhi	2 alle 3	,,
Clinica delle Malattie cutanee	,,	5 alle 6	,,
	Trattato delle malattie cutanee	,,	5 alle 6
Visite, rimedicature pomeridiane, e Autopsie ordinate dai Curanti		5 alle 6	5 alle 6
Clinica delle Malattie mentali	,,	6 alle 7	,,
,,	Trattato delle Malattie mentali	6 alle 7	,,
,,	Ortopedia	,,	6 alle 7
Esercizi Anatomici e Autopsie per studio	In giorni ed ore da destinarsi		

(*Art.* 39.)

103. — Sarà in facoltà della Soprintendenza agli Studj di variare quest' Orario, sulle proposizioni del Commissario-Provveditore; avanzate nella forma voluta dall' Articolo 10. del presente Regolamento. (*Art.* 40.)

104. — I due Professori delle Cliniche Generali Medica e Chirurgica debbono intervenire ai Consulti respettivamente Medici o Chirurgici dei Turni, nelle ore stabilite dall' Orario. (*Art.* 41.)

105. — Viene poi raccomandato a tutti i Professori, che nelle malattie gravi e complicate, curate nelle Cliniche tanto Mediche che Chirurgiche, ancorchè in queste ultime non occorra veruna operazione, prendano essi stessi l' iniziativa per la convocazione del Consulto, tutte le volte che la coscienza ne suggerisca loro il bisogno nell' interesse dell' infermo o dell' istruzione dei Praticanti. (*Art.* 42.)

106. — Rimane poi espressamente ordinato che il Consulto debba immediatamente convocarsi, ogni qual volta sia richiesto al Professore, al Commissario o al Soprintendente alle Infermerie, dal Malato stesso o dai parenti del Malato. (*Art.* 43.)

107. — I due Clinici Generali, per i Consulti ricorrenti nelle loro Cliniche, sono tenuti ad invitare uno dei Professori delle Cliniche speciali o Mediche o Chirurgiche, secondo i casi. (*Art.* 44.)

108. — Il Professore della Clinica Generale Medica è Consultore di diritto di tutte le altre Cliniche speciali Mediche, ed anche delle Cliniche Chirurgiche, ogni qual volta i Clinici di queste abbiano bisogno di un Consultore Medico. — E viceversa, il Professore della Clinica Generale Chirurgica è Consultore di diritto di tutte le altre Cliniche speciali Chirurgiche, ed anche delle Cliniche Mediche, ogni qualvolta i titolari di queste abbiano bisogno d' un Consultore Chirurgo. (*Art.* 45.)

109. — L' anno accademico abbraccia le Lezioni Cattedratiche, le diverse Cliniche, i Turni e tutti gli altri Esercizj prescritti ai Praticanti. Esso incomincia il 3 Novembre e dura dodici mesi, cioè fino al Novembre dell' anno successivo. (*Art.* 46)

110. — È vacanza dalle Lezioni Cliniche e Cattedratiche in tutti i giorni stabiliti per le Rassegne ordinarie, e

Dal 24 al 29 Dicembre,

Dall'ultimo Mercoledì di Carnevale fino al primo giorno di Quaresima,

Dal Mercoledì Santo fino al Martedì dopo Pasqua,

La Vigilia di S. Gio. Battista,

Il giorno onomastico del Gran-Duca Regnante. (*Art.* 47.)

111. — Le visite Cliniche ed i Turni sono d'obbligo anche nei giorni di vacanza. (*Art.* 48.)

112. — La Cancelleria sta aperta per la Rassegna d'ammissione dei nuovi Praticanti, dal 2 al 5 Novembre. (*Art.* 49.)

113. — Le altre Rassegne ordinarie cadono nei giorni 24 e 29 Dicembre, nel Mercoledì ultimo del Carnevale, nel dì primo di Quaresima, nel Mercoledì Santo, nel Martedì dopo Pasqua di Resurrezione, nel giorno consecutivo al termine dei Corsi d'otto mesi, nel dì primo Settembre, e nel 31. Ottobre. (*Art.* 50.)

114. — Nel dì 3 Novembre si fa l'apertura solenne dell'anno accademico con una pubblica Lezione inaugurale, detta (per ordine d'anzianità) da uno dei Professori della Sezione, coll'intervento del Commissario-Provveditore, del Collegio dei Professori e degli altri Membri del Corpo insegnante, non che del Proposto e degli altri Componenti l'I. e R. Collegio Medico. (*Art.* 51.)

115. — Nel dì 4 Novembre si aprono le Cliniche Generali, ed incominciano gli esami di Matricola, i quali si proseguono, senza interruzione, sino al loro termine. (*Art.* 52.)

116. — Al termine di detti Esami di Matricola, nel giorno stabilito con precedente avviso dal Commissario-Provveditore, incominciano i Trattati Medici delle Malattie umane, e di Chirurgia Operatoria, non che le Cliniche ed i Trattati d'Ostetricia, d'Ortopedia, delle Malattie Mentali, e le Lezioni di Fisica Medica e Chimica Organica, d'Anatomia Patologica, e d'Anatomia Sublime e delle Regioni; i quali esercizi si prolungano per otto mesi dal giorno come sopra stabilito. (*Art.* 53.)

117. — Chiuse con gli otto mesi sopraddetti le Cliniche Generali, non che le lezioni Cliniche e Cattedratiche contemplate nel precedente Articolo, si aprono gli Esami pel passaggio dal primo al secondo anno di Pratiche. (*Art.* 54.)

118. — Le Cliniche ed i Trattati delle Malattie degli Occhi, delle Malattie croniche della cute, e delle Malattie veneree, cominciano il dì primo Aprile e finiscono a tutto Agosto. (*Art.* 55.)

119. — I Turni medici e chirurgici, le visite nel Manicomio, nelle sale dei Cutanei, e della Ortopedia, la Ripetizioni d'Operazioni chirurgiche e gli esercizj di Clinica Organica applicata alla Patologia, si estendono a tutto il rimanente dell'anno per quei Praticanti che vi sono respettivamente obbligati. (*Art.* 56.)

120. — Nessuno sarà ammesso alle pratiche, e agli altri esercizj preparatorj alla Matricola o Medicina o Chirurgica, il quale non giustifichi d'aver conseguito la relativa Laurea in una Università. (*Art.* 57.)

121. — I Dottori in Medicina e Chirurgia dovranno dichiarare a quale delle due Matricole intendono prepararsi, e non potranno nel loro tirocinio pratico appartenere nel tempo stesso che ad una sola classe di Praticanti. (*Art.* 58.)

122. — Le pratiche avranno principio coll'anno accademico; e per conseguire o l'una o l'altra Matricola si prolungheranno almeno ventiquattro mesi continovi. (*Art.* 59.)

123. — L'ordine degli Studj e degli esercizi accademici sarà il seguente:

PEI PRATICANTI IN MEDICINA

Nel primo anno

Chimica Organica e Fisica Medica,
Anatomia Sublime e delle Regioni,
Anatomia Patologica,
Clinica Medica e Trattati Medici delle Malattie umane,

Consulti Medici,
Clinica Chirurgica e Chirurgia Operatoria,
Consulti Chirurgici ed Operazioni,
Clinica Ostetrica ed Ostetricia,
Clinica e Trattato delle Malattie Veneree; e, terminate le Cliniche Generali,
Turni Medici.

Nel secondo anno

Anatomia Patologica,
Anatomia delle Regioni,
Turni Medici,
Clinica Medica e Trattati Medici delle Malattie umane,
Consulti Medici,
Clinica Ostetrica ed Ostetricia,
Clinica e Trattato delle Malattie mentali,
Clinica e Trattato delle malattie degli Occhi,
Clinica e Trattato delle malattie cutanee,
Esercizi di Chimica Organica applicata alla Patologia; e, terminati i Corsi delle Malattie cutanee e mentali,
Turni medici nelle Sale di queste malattie.

PEI PRATICANTI IN CHIRURGIA

Nel primo anno

Chimica Organica e Fisica Medica,
Anatomia Sublime e delle Regioni,
Anatomia Patologica,
Clinica Chirurgica e Chirurgia operatoria,
Consulti e Operazioni chirurgiche,
Clinica Medica, Trattati Medici delle Malattie umane,
Consulti Medici,
Clinica Ostetrica ed Ostetricia,

Clinica e Trattato delle Malattie veneree,
Clinica e Trattato delle Malattie cutanee; e, terminate le Cliniche Generali,
Turni Chirurgici, e
Ripetizioni d'Operazioni chirurgiche.

Nel secondo anno

Anatomia delle Regioni,
Turni Chirurgici,
Clinica Chirurgica e Chirurgia Operatoria,
Consulti Chirurgici e Operazioni,
Clinica Ostetrica e Ostetricia,
Clinica e Trattato delle Malattie degli Occhi,
Clinica Ortopedica e Ortopedia,
Ripetizioni d'Operazioni chirurgiche; e,
terminate le Lezioni d'Ortopedia,
Turni Chirurgici nella Sala Ortopedica. (*Art.* 60.)

124. — I Praticanti in Chirurgia di primo anno sono inoltre obbligati d'intervenire agli esercizi d'Anatomia pratica, diurni o serali, che si tengono nelli Stabilimenti Anatomici a seconda delle discipline in vigore. — Ed è poi raccomandato indifferentemente a tutti i Praticanti in S. Maria Nuova di frequentare quanto più sia loro possibile, le Autopsie e gli Esercizi Anatomici sopraddetti. (*Art.* 61.)

125. — Quei Praticanti ai quali riuscisse troppo gravoso il corso di Studj sopra descritto, potranno repartire in due anni gli obblighi dell'anno primo, facendone uno supplementario a questo nel modo che appresso. — Se sono Medici, potranno tralasciare nel primo anno le Cliniche e le lezioni cattedratiche di Chirurgia, di Ostetricia e delle Malattie Veneree, e trasportare tali studj all'anno di supplemento. La Clinica Medica Generale, ed i Trattati delle Malattie umane rimangono però di obbligo anche in quest'anno. — Se sono Chirurghi, potranno tralasciare nel primo anno la Clinica Medica ed i Trattati Medici delle Malattie Umane, e le Cliniche e le lezioni cattedra-

tiche delle Malattie Veneree e delle Malattie cutanee, e trasportare tali studj all' anno di supplemento. Le Cliniche però e le lezioni cattedratiche di Chirurgia e di Ostetricia rimangono di obbligo anche in quest' anno. (*Art.* 62.)

126. — I Praticanti i quali si appiglino alla predetta repartizione dell' anno primo, potranno anticipare nell' anno di supplemento i Corsi d' Anatomia delle Regioni e d' Anatomia patologica, per esserne esonerati nel secondo anno delle Pratiche. (*Art.* 63.)

127. — Par questa classe di Praticanti l' obbligo d' intervento ai Turni incomincerà al cessare delle Cliniche Generali nell' anno di supplemento. (*Art.* 64.)

128. — Nessuno potrà essere ammesso all' esame preparatorio ed a quello ultimo per la Matricola, se prima non giustifichi di aver fatti tutti gli studj ed esercizj teorici e pratici prescritti nel Titolo precedente; di aver sostenuto con approvazione l' esame di passaggio; di aver compiti nell' Arcispedale almeno ventiquattro mesi interi e continui di pratiche, e d' aver compilato sotto la direzione dei Clinici, e con loro sodisfazione, almeno quattro Storie di malattie nella Clinica Generale respettiva, tre di casi ostetrici, ed una Storia in ciascuna Clinica Speciale. — Dovranno inoltre giustificare di aver presentate alla Soprintendenza alle Infermerie sei Storie dei casi più gravi osservati nei Turni dello Spedale. (*Art.* 65.)

129. — I Praticanti che avranno l'approvazione negli Esami predetti, riceveranno dal Collegio Medico un diploma d' idoneità all' esercizio della Medicina o della Chirurgia. (*Art.* 66.)

130. — I Matricolati in Medicina, i quali, essendo insigniti della Laurea in Chirurgia, vorranno conseguire anche la Matricola in questa Facoltà, saranno tenuti a fare un terzo anno di Studj consecutivi alla Matricola Medica già ottenuta, frequentando in tale anno tutti i Corsi ed Esercizj accademici prescritti ai Praticanti in Chirurgia del secondo anno. (*Art.* 67.)

131. — Parimente i Matricolati in Chirurgia, i quali, essendo insigniti della Laurea in Medicina, vorranno conseguire la Matricola in questa Facoltà, saranno tenuti a fare un terzo

anno di Studj consecutivi alla Matricola chirurgica già ottenuta, frequentando in tale anno tutti i Corsi ed Esercizj accademici prescritti ai Praticanti in Medicina dell' anno secondo. (*Art.* 68.)

132. — I Praticanti di primo anno, al termine delle Cliniche generali, sono sottoposti ad un Esame universitario sopra le materie trattate in quell' anno nelle Cattedre e nei Corsi obbligatorj delle Cliniche Generali Medica e Chirurgica, dell'Anatomia Patologica, dell' Anatomia Sublime e delle Regioni, e della Chimica Organica e Fisica Medica. (*Art.* 69.)

133. — Per quei Praticanti, che a tenore dell' Articolo 62 prescelgono di dividere in due anni gli Studj dell' anno primo, l' esame predetto cadrà nell' anno di supplemento. (*Art.* 70.)

134. — Tale esame è denominato di passaggio al secondo anno, perchè quei Praticanti soltanto che lo avranno sostenuto con approvazione, e che avranno inoltre puntualmente adempito a tutti i loro obblighi sino al termine dell' anno accademico, potranno, nell' anno successivo, essere ascritti nel Ruolo dei Praticanti di secondo anno. (*Art.* 71.)

135. — Le materie che formano soggetto dell' Esame di passaggio pei Praticanti in Medicina, sono distribuite in cinque borse di Temi, spettanti

Alla Chimica Organica ed alla Fisica Medica.

All' Anatomia Patologica.

All' Anatomia Sublime e delle Regioni.

Ai Trattati medici delle Malattie umane.

Alla Patologia Chirurgica nella sua parte di pertinenza Medica.

I Temi per l' esame di passaggio dei Praticanti in Chirurgia, sono parimente distribuiti in cinque borse, delle quali le prime quattro identiche alle quattro prime borse dell' esame di passaggio in Medicina; la quinta di Temi spettanti alla Chirurgia operatoria. (*Art.* 72.)

136. — Gli esami di passaggio si tengono davanti ad un Collegio di Professori composto del Priore della Sezione (che vi si presiede con voto deliberativo) e di tutti i Titolari delle sopraindicate Cattedre, colla addizione, a turno, del Professore

d'Ostetricia o del Clinico delle Malattie veneree, che renderà voto, sebbene non interroghi. (*Art.* 73.)

137. — I Temi vengono di mano in mano estratti dalle cinque borse; e sopra ciaschedun tema interroga per un quarto d'ora il Professore della Cattedra alla quale esso tema si riferisce. (*Art.* 74.)

138. — Compiti poi gli Studj e le Pratiche del secondo anno, i Praticanti si presentano davanti all'I. e R. Collegio Medico, che, verificati i documenti richiesti, gli ammette ad un Esame preparatorio all'esame ultimo e definitivo d'esercizio. (*Art.* 75.)

139. — A quest' esame preparatorio somministrano soggetto le segnenti Cattedre, cioè:

PEI MEDICI

1. La Clinica Generale Medica.
2. La Clinica Generale Chirurgica, con temi di Patologia generale.
3. La Clinica Ostetrica, con temi spettanti alle malattie delle gravide, delle puerpere e dei bambini.
4. La Clinica delle Malattie cutanee.
5. La Clinica delle Malattie veneree.
6. La Clinica delle Malattie mentali.

PEI CHIRURGHI

1. La Clinica Generale Chirurgica.
2. La Clinica Generale Medica.
3. La Clinica Ostetrica, con temi più specialmente risguardanti la parte operativa.
4. La Clinica delle Malattie veneree.
5. La Clinica Oftalmojatrica.
6. La Clinica Ortopedica. (*Art.* 76.)

140. — Tali Esami preparatorj si tengono davanti ad una Sezione dell'I. e R. Collegio Medico, presieduta dal Proposto

(che ha voto deliberativo) e composta dei Professori delle diverse Cliniche su cui s'aggira l'Esame, e di due Medici o Chirurghi, a seconda dei casi, scelti a turno fra gli altri Membri del Collegio Medico non titolari di Cattedre. — Ciascun Professore interroga per un quarto d'ora sopra un tema sortito dalla borsa che si riferisce alla sua Cattedra. — Il Proposto ha facoltà d'interrogare per un altro quarto d'ora sopra un tema estratto a sorte da una delle borse a sua scelta. — Il Clinico Chirurgico ed il Clinico Ostetrico, nell'Esame dei Chirurghi, fanno respettivamente eseguire, sul cadavere o sulla macchina, le operazioni corrispondenti al tema sul quale interrogano. (*Art.* 77.)

141. — Sostenuto con approvazione l'esame preparatorio, il Candidato vien sottoposto all'esame finale, o di Matricola, il quale consta di due esperimenti l'uno in scritto, sopra un tema generale o Medico o Chirurgico, secondo il genere della Matricola, e sempre corredato della relativa illustrazione anatomico-patologica: l'altro verbale, da farsi in parte nell'Arcispedale presso il letto degl'infermi, ed in parte nella sala di residenza del Collegio, sopra il tema già trattato in scritto. (*Art.* 78.)

142. — Le Sezioni del Collegio Medico, davanti alle quali si tengono questi Esami finali, sono composte come appresso:

PEI MEDICI

1. Del Proposto,
2. Del Professore di Clinica Medica,
3. Del Professore d'Anatomia Patologica,
4. Del Professore di Chimica Organica e Fisica Medica,
5. Di uno alternativamente degli altri due Professori della Sotto-Sezione universitaria Medica.
6. Di quattro Medici scelti a turno fra gli altri Membri del Collegio Medico, che non sono titolari di Cattedre, compresi sempre i due che assisteranno all'esame preparatorio.

PEI GHIRURGHI

1. Del Proposto,
2. Del Professore di Clinica Chirurgica,
3. Del Professore d'Anatomia delle Regioni,
4. Di due Professori, scelti a turno fra gli altri componenti la Sotto-Sezione universitaria chirurgica,
5. Di quattro Chirurghi scelti a turno fra gli altri Membri del Collegio Medico, non titolari di Cattedre, compresi sempre i due che assisterono all'esame preparatorio. (*Art.* 79.)

143. — In uno dei giorni successivi, il Candidato si presenta, all'ora stabilita dal Proposto, nella Sala destinata all'esperimento scritto, dove, in presenza del Proposto medesimo, viene estratto il tema da trattarsi. — Il Candidato scrive la soluzione del tema con quell'ordine logico, con quel corredo di scienza, con quelle forme filologiche che meglio per lui si potrà, dentro un tempo non maggiore di sei ore, senza aver comunicazione con altri, senza soccorso di libri, e sotto la responsabilità del Cancelliere del Collegio Medico. — Ciò fatto, o decorse le sei ore assegnate, il Candidato medesimo consegna il suo scritto al Proposto, il quale lo sigilla e lo conserva per l'esperimento verbale, di cui stabilisce l'ora in uno dei giorni successivi. (*Art.* 80.)

144. — Per l'esperimento verbale, il Collegio esaminante si reca col Candidato all'Arcispedale, nelle Infermerie delle Malattie Mediche o Chirurgiche, secondo che si tratti di abilitare all'esercizio medico o chirurgico. — Nell'uno e nell'altro caso, il Candidato deve fare due diagnosi, e stabilire il metodo curativo ed il prognostico di due infermi, a scelta del Proposto. — È poi in facoltà del Proposto medesimo di dirigere le due diagnosi, e di delegare per una o per entrambi, in tutto o in parte, il Professore di Clinica Generale Medica, o Chirurgica, secondo il genere delle Matricole. — Terminata quella parte d'esperimento che si fa nelle Infermerie dell'Arcispedale, il

Collegio esaminante, guidato dal Proposto, ritorna nella Sala del Collegio Medico, per la discussione verbale del tema trattato in scritto nel giorno precedente. — La soluzione in scritto di esso tema viene resa dal Proposto al Candidato, il quale ne fa lettura al Collegio esaminante. Seguono le interrogazioni sul tema medesimo, del Professore d'Anatomia Patologica (se l'esame è in Medicina), ovvero del Professore d'Anatomia delle Regioni (se l'esame è in Chirurgia); poi d'un'altro fra i Professori presenti; e finalmente dei due fra gli altri Membri del Collegio Medico non titolari di Cattedre in S. M. Nuova, L'uno e gli altri estratti a sorte dal Proposto. — Le interrogazioni di ciascuno Esaminatore durano un quarto d'ora. — Il Proposto è in facoltà d'interrogare esso pure per un quarto d'ora. — Dopo di ciò si passa alla votazione. (*Art.* 81.)

145. — I partiti d'approvazione in tutti gli Esami, tanto di passaggio quanto preparatorj e di Matricola, sono vinti alla pluralità dei votanti. Scoperto il partito d'approvazione, il Presidente del Collegio propone quello del plauso, il quale, come il precedente, è vinto alla pluralità dei votanti. (*Art.* 82.)

146. — Del numero dei voti riportati nei due partiti è sempre fatta menzione dal Cancelliere nel processo verbale dell'esame. Nel Diploma di Matricola si fa menzione del plauso soltanto, quando però è stato pronunziato all'unanimità dei votanti si nell'esame di passaggio, che nei due esperimenti che compongono l'esame di Matricola. (*Art.* 83.)

147. — L'intervento agli Esami è obbligatorio per tutti i Professori che sono chiamati a prendervi parte. Per ciò debbono essi, in tempo debito, far constare di un legittimo impedimento allorchè non possono intervenire. In tal caso gli Esami non vengono ritardati; ed il Professore assente è supplito a turno da uno de'suoi Colleghi nella respettiva Sotto-Sezione Medica o Chirurgica. (*Art.* 84.)

148. — I Praticanti rigettati negli Esami di passaggio non saranno ammessi a nuovo esperimento sopra le stesse materie se non al principio del Novembre successivo: e terminati i due anni di Pratiche, dovranno, prima di adire la matricola, pro-

lungarle per altri tre mesi. Chi sarà rigettato anche la seconda volta, perderà l'anno, e dovrà sostenere nuovamente il medesimo esperimento, nella ricorrenza degli Esami di passaggio nell'anno successivo. (*Art.* 85.)

149. — I rigettati nell'Esame preparatorio, o nell'ultimo di Matricola, non saranno ammessi a nuovo esperimento che dopo sei mesi, nel corso dei quali dovranno frequentare tutti gli esercizi accademici di secondo anno, di pertinenza medica o chirurgica, secondo il genere della Matricola. — Ogni ulteriore rejezione, sì nell'esame preparatorio che in quello di Matricola, importerebbe l'obbligo al Candidato di seguitare le pratiche per un altro intero anno. (*Art.* 86.)

150. — In questi casi, contemplati all'Articolo precedente dovranno i Praticanti pagare anticipatamente alla Cassa dello Spedale una somma equivalente alla metà delle propine da corrispondersi negli esami da rinnuovarsi. (*Art.* 87.)

151. — Le note degli esaminati, coll'indicazione dei resultati degli Esami sì di passaggio che di Matricola, saranno ogni anno rimesse alla Soprintendenza agli Studj dal Commissario-Provveditore e dal Proposto del Collegio Medico. (*Art.* 88.)

152. — Le retribuzioni o propine dovute ai Componenti il Collegio Medico ed agli Assistenti agli Esami, sono a carico della Cassa dell'Arcispedale colla sola eccezione fatta dall'Articolo 87. (*Art.* 89.)

153. — Negli Esami di passaggio, i Professori esaminanti non hanno retribuzione veruna. — Il Cancelliere dell'Arcispedale, per ognuno di tali Esami, ha la retribuzione di lire quattro; — Ed una retribuzione di Lire due per ciascheduno hanno parimente per ogni esame i Custodi delle Scuole. (*Art.* 90.)

154. — In ciascuno dei due esperimenti (preparatorio e finale) dei quali si compone l'esame di Matricola, tali retribuzioni sono stabilite come appresso :

Al Proposto del Collegio Medico
Lire dieci;

Ad ognuno degli altri Componenti il Collegio esaminante,

Lire cinque;

Al Cancelliere del Collegio Medico,

Lire cinque;

All'Aiuto del Cancelliere,

Lire quattro;

Al Custode, lire tre. (*Art.* 91.)

155. — I Praticanti, in tutto ciò che si riferisce ai loro obblighi come Studenti, sono sottoposti alle medesime discipline degli Studenti delle Università. — Per la loro condotta poi nell'Arcispedale, e, come addetti al servizio Medico-Chirurgico nelle Sale cliniche e nei Turni, e come Alunni interni, debbono uniformarsi ai Regolamenti generali dell'Arcispedale, ed ai Regolamenti particolari per gli esercizi ed uffizi cui sono destinati. — Perciò dipendono sempre dal Commissario-Provveditore, e, secondo i casi, dal Priore Soprintendente alle Infermerie, dal Direttore degli Stabilimenti Anatomici, dai Professori, dagli altri Membri del Corpo insegnante, e dai Medici di Turno. (*Art.* 92.)

156. — I Praticanti addetti per obbligo ai Turni Medici e Chirurgici, sono tenuti a rassegnarsi ogni mattina alla Soprintendenza alle Infermerie, inscrivendosi di proprio pugno nel libro a ciò destinato, e presentandovisi alle ore e nei modi che loro verranno indicati. — Perderanno l'anno di Pratiche quei Praticanti di 2°. anno che abbiano omessa tale rassegna giornaliera per 15 volte consecutivamente, e per 30 saltuariamente; e perderanno pure quelli di primo anno la frazione di esso per la quale sono obbligati ai Turni Medici o Chirurgici, quando vi abbiano mancato per 8 volte di seguito, e per 16 interpolatamente: la quale frazione di anno dovranno essi rimettere al termine del 2.° anno di pratiche, e prima di adire gli esami di Matricola. — Il Soprintendente alle Infermerie Priore della Sezione rimetterà, finito l'anno accademico, alla Cancelleria la Nota dei Praticanti obbligati alla Rassegna giornaliera, ai Turni

ai Consulti ed alla Operazioni Chirurgiche, indicandone marginalmente la diligenza o le mancanze. (*Art.* 93.)

157. Essi non possono, sotto qualunque pretesto, assentarsi dall'Arcispedale nelle ore e nei giorni di Lezione o di qualsivoglia altro esercizio, se non per giusti motivi conosciuti dal Commissario-Provveditore, il quale solo ha facoltà di concederne il permesso, dopo sentito (in quanto occorra) il Priore della Sezione, per assicurarsi che sia convenientemente provveduto al servizio dell'Arcispedale. (*Art.* 94.)

158. — Quando però alcuno, per assenza, comunque sia regolare e legittima, abbia interrotto le pratiche per un tempo maggiore d'un mese, dovrà compensare tale interruzione prolungando le pratiche stesse per un tempo doppio, prima d'essere ammesso all'Esame di Matricola davanti al Collegio Medico. (*Art.* 95.)

159. — Tali legittime assenze per altro non ritarderanno gli Esami di passaggio; il tempo dei quali è invariabilmente stabilito al termine delle Cliniche generali. (*Art.* 96.)

160. — Ciò nonostante, quando avvenga che qualche esaminando sia legittimamente impedito nel giorno del suo esame di passaggio, il Commissario-Provveditore, verificate rigorosamente le cause dell'impedimento, sarà in facoltà di rimettere tale esame in un giorno da destinarsi da lui dentro l'anno accademico corrente, o tutt'al più in un giorno anteriore al principio dei corsi dell'anno successivo: dopo di che l'esame stesso non potrà più tenersi se non ne' consueti tempi legali. (*Art.* 97.)

161. — Parimente, verificata rigorosamente la causa d'impedimento addotta da alcun Candidato alla Matricola, potrà il Proposto dell'I. e R. Collegio Medico assegnare altro giorno nel corso dell'anno; bene inteso che fuori di casi di legittimi impedimenti per infortunj o malattie, gli Esami di Matricola debbono aver luogo soltanto nel tempo legale stabilito all'Art. 75. (*Art.* 98.)

162. — E chiunque, avendo terminato il suo corso di pratiche, non adisca l'esame di Matricola o nel Novembre immediatamente successivo al compimento di un tal corso, o in quello

dell' anno seguente, dovrà ripetere l'anno di studio prescritto ai Praticanti di secondo anno, prima di avere il diritto di presentarsi all' Esame di Matricola. (*Art.* 99.)

163. — Gli Stabilimenti Anatomici dell' Arcispedale di S. Maria Nuova, per ciò che rsguarda gli studj, sono posti sotto la direzione del Titolare della Cattedra d' Anatomia Sublime e delle Regioni, sempre però dipendentemente dal Commissario e dal Soprintendente alle Infermerie. (*Art.* 100.)

164. — Al Titolare predetto appartiene d' ordinare ed invigilare la distribuzione dei cadaveri necessarj all' insegnamento alle dissezioni, ed ai diversi esercizi, di qualunque natura essi sieno. (*Art.* 101.)

165. — Egli esercita inoltre una superiore ispezione e vigilanza sull' esecuzione di tutte le discipline stabilite pel regolare andamento di tali dissezioni ed esercizi; ed a quest' effetto somministra gli strumenti anatomici e gli altri mezzi occorrenti alle diverse preparazioni. (*Art.* 102.)

166. — Spetta parimente ad esso la particolare direzione ed amministrazione del Museo Fisiologico, per la cui ordinazione e conservazione egli si prevale dell' opera del suo Dissettore. (*Art.* 103.)

167. — Il predetto Direttore, previa la debita autorizzazione del Commissario-Provveditore, e di concerto col Professore d' Anatomia Patologica, provvede a tutte le occorrenze del Museo Patologico, del quale quest' ultimo Professore ha la particolare direzione, prevalendosi esso pure dell' opera del proprio Dissettore. (*Art.* 104.)

168. — Tutti gli esercizi accademici, pei quali è necessario l' uso dei Cadaveri, di qualunque natura essi sieno, verranno regolati da particolari istruzioni e discipline concertate fra il Priore della Sezione ed il Professore d' Anatomia Sublime e delle Regioni, come Direttore degli Stabilimenti Anatomici, unitamente ai singoli componenti il Corpo insegnante, secondochè ad essi competano i diversi esercizi. Concordate che siano tali istruzioni e discipline, verranno poi sottoposte dal Priore

della Sezione al Commissario-Provveditore, e da questo presentate all'approvazione della Soprintendenza agli Studii. (*Art.* 105.)

169. — Il Direttore degli Stabilimenti Anatomici corrisponde all'uopo col Commissario-Provveditore e col Priore Soprintendente alle Infermerie, presentando le domande dei provvedimenti e dei mezzi necessari all'adempimento de' suoi doveri. (*Art.* 106.)

170. — Il Commissario-Provveditore risolve tali domande; e quando si tratti di cose di sua competenza, provvede colle proprie facoltà a qualunque caso gli venga rappresentato o dal Direttore stesso o dal Priore Soprintendente alle Infermerie, ossivvero partecipa gli affari alla Soprintendenza agli Studj, allorquando interessano l'insegnamento o gli esercizj accademici. (*Art.* 107.)

171. — Gli oggetti necessarj alle preparazioni ed alle ostensioni da farsi dai Professori d'Anatomia Patologica, d'Anatomia Sublime e delle Regioni, e di Chimica Organica e Fisica Medica, vengono ad essi somministrati dai diversi Dipartimenti dell'Arcispedale, colle forme e discipline veglianti in S. Maria Nuova. (*Art.* 108.)

172. — La Biblioteca dell'Arcispedale, rilasciata a comodo e vantaggio delle Scuole, rimane (a tenore dei Regolamenti) sotto la responsabilità del Soprintendente alle Infermerie, che ne è il Bibliotecario *pro tempore*, e sotto la direzione generale del Capo dello Stabilimento. (*Art.* 109.)

173. — Il Cancelliere della Sezione tiene il Registro di tutti gli affari relativi alle Scuole, ne custodisce l'Archivio, e dipende immediatamente dal Commissario dell'Arcispedale, per tutte le occorrenze d'uffizio in ciò che riguarda le sue funzioni di Provveditore. (*Art.* 110.)

174. — È poi specialmente incaricato di ricevere le Rassegne dei Praticanti, di tenere i Ruoli di qualunque sorta essi sieno, di formare le Note dei Praticanti per consegnarle ai Professori; ai Medici ed ai Chirurghi di Turno, ed ai Direttori di tutti gli altri esercizj, dipendendo in ciò dagli ordini

del Commissario-Provveditore, che su questo proposito s'intenderà, in quanto occorra, col Priore della Sezione. (*Art.* 111.)

175. — Alle propine che a tenore del Sovrano Rescritto del 28 Febbrajo 1819 si pagavano dai Praticanti in Medicina che in Chirurgia, è sostituita una tassa fissa per ciascun anno di Studj pratici, pagabile prima della inscrizione nei Ruoli. (*Art.* 112.)

176. — La detta Tassa annua è fissata nella somma di Lire Cento. (*Art.* 113.)

177. — Per l'anno supplementario (di che agli Articoli 62 e 63) i Praticanti non sono tenuti al pagamento di tassa veruna. (*Art.* 114.)

178. — E nemmeno pagheranno veruna tassa per quel tempo rotto o per gli interi anni che dovessero rimanere nell'Arcispedale, sia per disapprovazione negli esami, sia per compensare interruzioni di pratiche. (*Art.* 115.)

179. — I Matricolati in una Facoltà che vorranno conseguire anche l'altra Matricola, pagheranno la solita tassa di Lire Cento al principio del nuovo anno di pratiche, ad essi prescritto dagli Articoli 67 e 68 di questo Regolamento. (*Art.* 116.)

180. — Il presente Regolamento comincierà ad aver vigore col Novembre del futuro anno accademico 1844-45. (*Art.* 117.)

181. — I Praticanti di second'anno che in quel tempo avranno compite le loro Pratiche, subiranno gli Esami di Matricola, e pagheranno le tasse e propine secondo il sistema sinora vigente. (*Art.* 118.)

182. — I Praticanti di primo anno che sono in perfetta regola nei loro esercizj accademici al termine del corrente anno scolastico, verranno ammessi tra i Praticanti di secondo anno senza subire esame alcuno di passaggio. (*Art.* 119.)

183. — Ai Matricolati in Chirurgia secondo l'antico sistema che non siano Dottori in Medicina, ed ai Matricolati in Medicina che non siano Dottori in Chirurgia, è conservata la facoltà di conseguire la Laurea di cui sono mancanti, dopo un nuovo anno di studj, sia nell'Università, sia nell'Arcispedale di S.

Maria Nuova, e quindi di conseguire anche la seconda Matricola, dopo un altro anno di Pratiche in S. Maria Nuova; bene inteso che sì gli uni che gli altri debbano pagare all'Università e a S. Maria Nuova la tassa annua e finale a forma degli Ordini. (*Art.* 120.)

T

TABACCHI. Ordini diversi.

Sommario

Ordini relativi alla estrazione del Tabacco, tanto greggio che lavorato, dai Lazzaretti, e Magazzini di Livorno: num. 1. e segg.

Ordini e Regolamenti per il nuovo appalto: num. 14. e segg.

1. — S. A. I. e R. a maggior tutela della regalìa dei sali e tabacchi, che costituisce uno dei più importanti articoli di risorsa per la Finanza dello Stato, ha dopo maturo esame trovato espediente di prescrivere quanto segue. (*Notif. dei.* 29. *Aprile* 1843. *in pr.*)

2. — L'estrazione dai Lazzeretti o dai Magazzini pubblici del Porto-Franco di Livorno dei tabacchi greggi, o lavorati di ogni qualità con destino per l'Estero continuerà ad essere permessa sì per la via di terra che per quella di mare, ma a contare dal primo Giugno prossimo avvenire dovranno essere osservate le discipline che appresso. (*Art.* 1.)

3. — Non sarà accordata licenza d'estrazione dei tabacchi suddetti per la via di mare con destino per altri Porti che quelli ove risieda un Console, Viceconsole, o altro Incaricato di Agenzia Consolare per conto del Governo Toscano. (*Art.* 2.)

4. — La licenza d'estrazione per i Porti contemplati nell'Articolo precedente non sarà rilasciata che a condizione di far pervenire alla Dogana di Livorno in un discreto termine da convenirsi col Direttore della medesima il Responsale, o Certificato dell'arrivo, ed effettivo discarico del genere nel Porto di destinazione nell'identica qualità e quantità enunciata nella licenza predetta, e sotto l'obbligo inoltre da assumersi dallo Spedizioniere di corrispondere mancando alla esibizione del certificato nel termine convenuto una tassa proporzionata alla quantità e qualità del genere medesimo nella somma respettivamente che appresso,

Tabacco in sigari ed in polvere. . Lire 3 la Libbra
Altrimenti lavorato. . . . . „ 2 la Libbra
Detto in foglia. . . . . „ 1 la Libbra

(*Art.* 3.)

5. — Resta per altro dichiarato che la tassa predetta non potrà giammai oltrepassare la somma di lire duemila per ciascuna licenza di estrazione, ma il pagamento della medesima dovrà essere assicurato, o con il deposito della somma corrispondente nella cassa della Dogana, o con la solidale obbligazione di una Ragione mercantile che goda in quella Piazza il benefizio del fido della tassa di Commercio. (*Art.* 4.)

6. — Il Certificato o Responsale di che nell'Articolo 3. dovrà essere rilasciato in corrispondenza alla relativa licenza d'estrazione, e con ogni maggior dettaglio di circostanze dall'Agente Consolare Toscano del Porto per il quale il tabacco è diretto dopo essersi assicurato dell'arrivo, discarico, e secondo i casi respettivi anco del deposito del genere nei magazzini, che a ciò fossero destinati, mediante la fede che dovrà procurarsene dalle Autorità locali competenti. (*Art.* 5.)

7. — Decorso il termine prestabilito senza che sia stata discaricata la spedizione con l'esibita dal Responsale nei modi sopra indicati s'intenderà per questo solo e senza bisogno di dichiarazione o pronunzia veruna giudiciale o amministrativa purificato nella Dogana il diritto alla percezione della tassa convenuta sopra le qualità e quantità dei tabacchi compresi nella

spedizione medesima: E la Dogana convertirà in pagamento della tassa suddetta il deposito ricevuto, o agirà esecutivamente verso la Ragione mercantile solidalmente obbligata al pagamento della medesima nei modi e con tutti i privilegj ad essa competenti ai termini dell' Articolo 5. della Notificazione de' 20 Aprile 1842 per l' esazione della tassa di Commercio. (*Art.* 6.)

8. — Con le stesse regole e cautele sarà assicurata l' estrazione dei tabacchi da Livorno per la via di terra, e la spedizione per passo che da una delle Dogane principali si rilasciasse per i tabacchi ad essa per la via di terra pervenuti con Manifesto obbligatorio ai termini dell' articolo 15. della Notificazione de' 21 Agosto 1826. (*Repert. Vol.* 8. *pag.* 151.) — E ritenuto che l' estrazione dei tabacchi debba per la via di terra esclusivamente operarsi per mezzo delle Dogane in detto articolo contemplate, il Certificato o Responsale da esigersi in discarico della spedizione relativa dovrà consistere nella copia autentica della corrispondente spedizione eseguita nello Stato estero. (*Art.* 7.)

9. — Per i Contrabbandi di sale e tabacco, e generalmente per tutte e singole le contravvenzioni, quantunque semplici, alle Leggi, e Disposizioni fin quì emanate, e tuttora veglianti a tutela degl' interessi delle regalìe del sale e tabacco si procederà anco per inquisizione, e dovranno le procedure introdursi e risolversi con le forme e nell' ordine delle competenze stabilite dal Motuproprio de' 2 Agosto 1838, e successive Dichiarazioni ed Istruzioni de' 9 Novembre dell' anno medesimo: Bensì le querele relative dovranno essere presentate nel termine di quaranta giorni da quello in cui il semplice contrabbando o altra contravvenzione sarà stata commessa, e nel termine di mesi tre dal giorno della presentata querela dovrà essere proferito il Decreto d' invio dell' imputato al pubblico giudizio, ovvero l' Ordinanza che fissi il giorno della discussione ogni qual volta ricorra l' applicazione dell' articolo 192 del suddetto Motuproprio de' 2 Agosto 1838: L' uno e l' altro dei quali termini infruttuosamente trascorso l' azione rimarrà prescritta, nè sarà

permesso procedimento ulteriore a carico del trasgressore. (*Art.* 8.) (*a*)

10. — Trattandosi di modico contrabbando di tabacco, cioè della introduzione o detenzione di una quantità minore di once dodici, si dovrà (ferma stante la facoltà di procedere per inquisizione) conoscere e decidere dell'affare economicamente dai Tribunali di polizia, giusta il prescritto dell'Articolo 84. della Legge de' 21 Agosto 1826. (*Art.* 9.) (*b*)

11. — Tutte le volte che contro i trasgressori alle Leggi sul tabacco si proceda per inquisizione, la facoltà concessa agli Appaltatori dell'articolo 79.° della Notificazione de' 21. Agosto 1826, e 14.° di quella de' 16 Settembre 1839 di transigere con i querelati, e con la loro quietanza por fine al processo, semprechè si tratti di semplice contrabbando, potrà essere esercitata dagli Appaltatori medesimi soltanto dopo che dal Tribunale competente si sarà pronunziato il rinvio dei querelati stessi al giudizio, o dopo che con Ordinanza del Presidente sarà stato destinato il giorno della pubblica discussione della causa a mente degli Articoli 192.° e 216.° del citato Real Motuproprio de' 2 Agosto 1838,

(*a*) La più breve prescrizione indotta da questo articolo rapporto alle contravvenzioni in materia di Sale e Tabacco, devesi, come gius più benigno e favorevole al reo, applicare anche alle trasgressioni commesse prima di questa Legge. Tal disposizione non deve però applicarsi in modo che il tempo decorso prima della sua attivazione debba computarsi nella nuova, e più breve prescrizione, altrimenti verrebbe a convertirsi la nuova Legge in un quasi generale indulto delle trasgressioni anteriori. (*Ann. di Giurispr. Ann.* 4. *P.* 1. *pag.* 466.)

(*b*) Nel silenzio della Legge del 2. Settembre 1819. (*Repert. vol.* 7. *pag.* 341.) quanto alla penale sulle frazioni che non giungono, od oltrepassano la Libbra di peso Toscano del sale forestiero introdotto, fabbricato e detenuto, e di fronte alle disposizioni contenute negli art. 55. e 71. della Legge del 21. Agosto 1826 (*Repert Vol.* 8. *pag.* 151.), e dell'art. 9. sopra riportato, ambedue riguardanti i Tabacchi, e che prescrivono il ragguaglio della penale anche sulle frazioni di libbra, non è dato di estendere alle contravvenzioni della prima specie che non giungono alla quantità, e peso netto della libbra, il ragguaglio della penale prescritto per le seconde (*Ann. di Giurispr. Ann.* 5. *P.* 1. *pag.* 553.)

e fino a che non abbia avuto luogo il pubblico dibattimento avanti il Tribunale medesimo. — Ma ogni qual volta si tratti di contravventori sorpresi in-flagranti potranno gli Appaltatori transigere con i medesimi anche prima che siano con decreto del Tribunale rinviati al Giudizio, o che sia con Ordinanza del Presidente destinato il giorno della pubblica discussione sino a che questa non abbia avuto luogo. (*Art.* 10.)

12. — In caso di recidiva nelle trasgressioni alle Leggi sul tabacco le pene pecuniarie da esse stabilite saranno duplicate. — Oltre a ciò se si tratterà di trasgressore forestiero dovrà essere condannato all'Esilio perpetuo dal Gran-Ducato con la comminazione non osservando di tre anni di servizio ai pubblici lavori, e della reincidenza nell'esilio medesimo. — E se si tratterà di trasgressore suddito o statista che siasi reso debitore di seconda, o ulteriore recidiva dovrà essere condannato all'esilio o allontanamento dalle frontiere per lo spazio di dieci, o dodici miglia, e per un tempo non minore di mesi sei, nè maggiore di mesi diciotto a seconda delle circostanze, colla comminazione non osservando della carcere dai quindici ai quarantacinque giorni, e della reincidenza nell'esilio. — Riguardo poi ai sudditi, o forestieri recidivi in modici contrabbandi procederà con semplici misure di polizia l'Autorità Governativa. (*Art.* 11.)

13. — In tutto ciò che non sia espressamente derogato dalle presenti disposizioni restano fermi gli Ordini e Discipline attualmante in vigore. (*Art.* 12.)

14. — S. A. I. e R. con Sovrano Dispaccio de' 12. Febbraio ultimo scorso si degnò concedere in appalto per la durata e corso di anni sei a contare dal 1.° Ottobre 1844. a tutto il 30. Settembre 1850. la privativa fabbricazione e vendita dei tabacchi nel Gran-Ducato al Cav. Priore Emanuelle Fenzi, con la condizione, fra le altre, che vengano ristabilite le più moderate tariffe de' prezzi di vendita annesse alla Legge del 21. Agosto 1826., e sotto la tutela delle Disposizioni ed Ordini pubblicati con le Notificazioni di questa stessa R. Consulta del 21. Agosto 1826., 16. Settembre 1839. (*Repert. Vol.* 10. *pag.* 227.) e 29. Aprile 1843. — Conseguentemente per la durata del

sessennio summentovato il prefato Cav. Emanuelle Fenzi dovrà essere pubblicamente riconosciuto nella qualità di Appaltatore della Regalìa del tabacco da tutti gli Uffizi, Tribunali e Ministri Civili e Militari del Gran-Ducato, e potrà esercitare i diritti e prerogative dependenti dalla Regalìa predetta; — A contare dal primo Ottobre 1844. le tariffe dei prezzi, ai quali dovranno vendersi i tabacchi dall'Appaltatore tanto all'ingrosso che al minuto nel Territorio riunito e Città Gabellabili, o respettivamente nell'Isola dell'Elba, o nei Vicariati della Lunigiana, saranno quelle pubblicate già con la Notificazione del 21. Agosto 1826. e riportate in piè della presente Notificazione sotto i N.i 1. 2. e 3.; — In corrispondenza alle tariffe sopraenunciate anco i dazj da pagarsi, oltre le gabelle, all'Appaltatore per i tabacchi destinati a rimanere nel Gran-Ducato, saranno, a contare dalla stessa data, quelli descritti nella tariffa speciale riportata in piè della presente Notificazione sotto N.o 4.; — E fino a nuove Sovrane Disposizioni dovranno essere osservate in ogni parte quelle contenute nelle sopraespresse Notificazioni del 21. Agosto 1826., 16. Settembre 1839. e 29. Aprile 1843., più le prescrizioni qui appresso, state sanzionate da S. A. I. e R. con Risoluzione de' 3. Settembre corrente per avere effetto ugualmente a contare dal primo Ottobre futuro. (*Notif. dei* 20. *Settembre* 1844. *in pr.*)

15. — Non sarà d'ora in avanti accordata licenza per travasi di tabacchi, tanto sodi che lavorati, da bordo a bordo di bastimenti, entro il Porto di Livorno, con destinazione per l'Isola della Capraia; (*Art.* 1.)

16. — Per assicurare l'effetto della sopraespressa Disposizione, non sarà tampoco accordato il rilascio della necessaria spedizione ad alcun bastimento, che con qualche partita di tabacco, sia destinato all'Isola suddetta; (*Art.* 2.)

17. — È assolutamente proibito l'approdo a qualsiasi Porto e Scalo del Littorale ed Isola del Gran-Ducato, alle barche pescarecce, ed altre piccole imbarcazioni, di una portata inferiore alle 80. tonnellate, quando abbiano a bordo qualche partita di tabacco, così sodo che lavorato, eccettuato il caso di

forza maggiore legalmente constatata; — A tale effetto s' intenderà legalmente constatato il caso di forza maggiore con la semplice dichiarazione da farsi nell' atto dell' esame presso l' Autorità sanitaria dal Capitano, o Padrone, d' aver dovuto approdare per forza di tempo, convalidata dal giornale nautico, o in mancanza di questo per mezzo del deposto giurato dal Padrone medesimo; (*Art.* 3.)

18. — Per la rigorosa osservanza del divieto espresso nell' articolo precedente, i deputati di sanità, ed i Comandanti dei posti armati, nei Porti e Scali del Gran-Ducato, dovranno respingere quelle barche e piccole imbarcazioni che si trovassero nel caso del divieto medesimo. E dove per essere legalmente constatata la necessità dell' approdo, ricorresse per alcuno di detti Legni l' eccezione prevista nell' articolo predetto, dovrà a cura dei Deputati e Comandanti medesimi, esigersi il deposito del tabacco presso il Doganiere, ove quello esiste; o sarà altrimenti sottoposto, (ed in questo ultimo caso sotto la personale loro responsabilità) a particolare vigilanza per impedire ogni disbarco del genere; (*Art.* 4.)

19. — Ai bastimenti di portata superiore alle 80. tonnellate, sarà, benchè aventi qualche carico di tabacco, permesso l' approdo oltre il Porto di Livorno, in quelli esclusivamente di Portoferrajo, Piombino, Porto S. Stefano e Talamone, ritenuto quanto ai primi due, ed esteso respettivamente agli altri, il disposto dall' Art. VII. della Notificazione de' 16. Settembre 1839., eseguendosi a tale effetto dai Doganieri di Port' Ercole e Talamone le veci di magazzinieri dell' Azienda incaricati di ricevere le denunzie, e nei congrui casi il deposito dei generi. — Nel caso però di forza maggiore, legalmente constatata, ricorre anche per i detti bastimenti quanto è stato prescritto nel precedente Art. IV. per gli altri di portata minore. (*Art.* 5.)

TAR

Dei prezzi ai quali devono vendersi i Tabacchi dall
felicissimi Dominj del GRAN-DUCATO DI TOSCANA
Fivizzano, Bagnone, e l' Isola dell' Elba.

	QUALITA DEI TABACCHI	PREZZI AI QUALI DEVONO ESSER VENDUTI NEI MAGAZZINI DELL' APPALTO		PREZZI	
		a Libbra di Once 12	Cento Sigari	La Libbra	Mezza Libbra
IN POLVERE	Spagna	*L.* 21 10 —	*L.* — — —	*L.* 29 — —	*L.* 14 10 —
	Parigi	4 8 —	— — —	5 — —	2 10 —
	Olanda, S. Vincenzo	3 7 —	— — —	3 16 —	1 18 —
	Strasburgo, Forzato d' Ungheria, Caradà	2 11 —	— — —	2 16 —	1 8 —
	Nobile, Cappuccina, Veneziana, Foglietta	1 19 —	— — —	2 4 —	1 2 —
	Puro Fino, Puro Comune	1 12 —	— — —	1 16 —	— 18 —
DA FUMARE	Gerengè	4 — —	— — —	4 12 —	2 6 —
	Trinciato Fine	3 7 —	— — —	3 16 —	1 18 —
	Trinciato Comune	2 3 —	— — —	2 8 —	1 4 —
	Sigari. 1.a Sorte	— — —	4 8 —	— — —	— — —
	Sigari. 2.a Sorte	— — —	2 18 —	— — —	— — —

I F F A

Appaltatore tanto all' ingrosso, che a minuto in tutti i
esclusi i Vicariati della Lunigiana, cioè di Pontremoli,

I QUALI DEVONO ESSER VENDUTI AL PUBBLICO

Quattro Once	Tre Once	Due Once	Un' Oncia	Cento Sigari	Cinque Sigari	Un Sigaro
L. 9 13 4	L. 7 5 —	L. 4 16 8	L. 2 8 4	L. — — —	L. — — —	L. — — —
1 13 4	1 5 —	— 16 8	— 8 4	— — —	— — —	— — —
1 5 4	— 19 —	— 12 8	— 6 4	— — —	— — —	— — —
— 18 8	— 14 —	— 9 4	— 4 8	— — —	— — —	— — —
— 14 8	— 11 —	— 7 4	— 3 8	— — —	— — —	— — —
— 12 —	— 9 —	— 6 —	— 3 —	— — —	— — —	— — —
1 10 8	1 3 —	— 15 4	— 7 8	— — —	— — —	— — —
1 5 4	— 19 —	— 12 8	— 6 4	— — —	— — —	— — —
— 16 —	— 12 —	— 8 —	— 4 —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	— — —	— — —	5 — —	— 5 —	— 1 —
— — —	— — —	— — —	— — —	3 6 8	— 3 4	— — 8

TARIFFA

dei prezzi ai quali devono vendersi i Tabacchi dall' Appaltatore tanto all' ingrosso che al minuto nell' Isola dell' Elba.

QUALITÀ DEI TABACCHI	PREZZI DEL MAGAZZINO	PREZZI DEI RIVENDITOBI	
		A LIBBRE	A ONCE
Spagna	£ 21 10 —	£ 29 — —	£ 2 8 4
Parigi	4 — —	4 16 —	— 8 —
Olanda	3 — —	3 12 —	— 6 —
S. Vincénzo	3 — —	3 12 —	— 6 —
Strasburgo . . .	2 4 —	2 12 —	— 4 4
Mezzo Forzato d Ungheria.	2 4 —	2 12 —	— 4 4
Caradà.	2 4 —	2 12 —	— 4 4
Nobile.	1 15 —	2 — —	— 3 4
Cappuccina	1 15 —	2 — —	— 3 4
Veneziana.	1 15 —	2 — —	— 3 4
Foglietta	1 15 —	2 — —	— 3 4
Puro Fine.	1 8 —	1 12 —	— 2 8
Puro Comune	1 8 —	1 12 —	— 2 8
Trinciati: Gerengè	3 9 —	4 — —	— 6 8
Trinciati: Fine	3 — —	3 8 —	— 5 8
Trinciati: Comune	1 18 —	2 4 —	— 3 8
Sigari: 1.a Sorte il cento	4 8 —	5 — —	l'uno 1 —
Sigari: 2.a Sorte il cento	2 18 —	3 6 8	l'uno — 8

TARIFFA

dei prezzi ai quali devono vendersi i Tabacchi dall' Appaltatore tanto all' ingrosso che al minuto nella Lunigiana cioè nei Vicariati di Pontremoli, Fivizzano e Bagnone

QUALITA DEI TABACCHI		PREZZI AI QUALI DEVONO ESSER VENDUTI AL PUBBLICO	
		a Libbre	*a Once*
Spagna		£ 21 5 —	£ 2 — —
Parigi		4 6 —	— 8 —
Olanda		3 1 8	— 5 8
S. Vincenzo		3 1 8	— 5 8
Strasburgo		1 18 —	— 3 8
Mezzo Forzato d' Unggeria		1 13 4	— 3 —
Caradà		1 13 4	— 3 —
Nobile		1 9 —	— 2 8
Cappuccina		1 9 —	— 2 8
Veneziana		1 5 —	— 2 4
Foglietta		1 5 —	— 2 4
Puro fine		1 — —	— 2 —
Puro Comune		1 — —	— 2 —
Trinciati	Gerengè	2 10 —	— 4 8
	Fine	1 9 4	— 2 8
	Comune	1 4 —	— 2 4
Sigari	1.a Sorte il cento	3 15 —	l'uno — 1 —
	2.a Sorte il cento	2 1 8	l'uno — — 6

TARIFFA

dei dazj da pagarsi all' Appalto oltre le gabelle per i Tabacchi destinati a rimanere nel Gran-Ducato

			PER CIASCUNA LIBBRA AL NETTO
TABACCHI IN POLVERE	Spagna	*L.* 10 *e Soldi* 10	£ 10 10 —
	Parigi	*Lire tre*	3 — —
	Olanda.		
	S. Vincenzo. . . .		
	Strasburgo	*Lire due*	2 — —
	Forzato d'Ungheria		
	Caradà.		
	Nobile	*L.* 1, *S.* 10. *e D.* 8	1 10 8
	Cappuccina		
	Veneziana		
	Foglietta		
	Puro fine	*Lire* 1. *e S.* 7. .	1 7 —
	Puro Comune. . .		
TRINCIATI	Gerengè	*Lire tre*	3 — —
	Fine.	*Lire* 2. *e S.* 10.	2 10 —
	Comune	*L.* 1., *S.* 19. *D.* 8.	1 19 8
SIGARI	Prima Sorte (*) .	*L.* 3. *per ogni* 100.	3 — —
	Seconda Sorte . .	*L.* 2. *idem* . .	2 — —
Tabacchi non nominati in Polvere e non fermentati . . .		*Lire* 3 *a Libbra*	3 — —
Detti Come sopra fermentati			

(*) Sono compresi specialmente fra i Sigari di prima sorte i così detti Sigari d' Avana ed altri simili in Cassette.

TESTIMONI, — Indennita'.

La Real Consulta inerendo ai Veneratissimi Sovrani Ordini contenuti nel Biglietto della I. e R. Segreteria di Stato de' 16 Aprile cadente rende pubblicamente noto che ogniqualvolta per liquidare, e tassare le indennità di viaggio, accompagnatura, o gita dovuta per gli Ordini veglianti, e nei respettivi congrui casi, ai Testimoni, od Esecutorj, sia necessario computare la distanza dal domicilio del Testimone, o dalla stazione dell'Esecutore compresi nel Circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pontremoli al luogo di residenza del Tribunale medesimo, od alla Capitale, ciò dovrà farsi sui dati che presenterà il Prospetto di distanze del Circondario suddetto, stato compilato a cura della Soprintendenza Generale alle Comunità del Granducato, e trasmesso a tutti i Tribunali di Prima Istanza, agli Uffizi del Pubblico Ministero, ed al Regio Fisco per loro regola, il qual Prospetto dovrà aversi per inserito nella presente Notificazione, e dovrà farsene uso nei modi, e colle regole prescritte dalla precedente Notificazione de' 13 Agosto 1839, (*Repert. Vol.* 10. *pag.* 241.) pubblicata in seguito della trasmissione del Prospetto generale di distanze comprensivo tutti i Circondarj dei Tribunali Collegiali allora esistenti, e di cui quello sopraindicato, e particolare al Circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pontremoli, viene ad essere ora un supplemento. (*Notif. dei* 30. *Aprile* 1841.)

TORRICELLA. Nuova Dogana di Confine presso Radicofani V. Dogane di Confine.

TRIBUNALI Civili e Criminali.

Sommario

Intervento della Cassazione in caso di conflitto di giurisdizione fra i Tribunali Civili, o Criminali; num. 1. e segg.

Schiarimenti per la intelligenza ed applicazione degli Art. 131. *e* 132. *e* 320. *delle DD. e II.;* num. 5. e segg.

Viene esonerata la R. Consulta dagli incarichi della Corte Suprema di Cassazione ; num. 8.

Cangiamenti nella organizzazione, circoscrizione Territoriale, e Classazione di alcuni Tribunali; num. 9. e segg.

Ripristinazione della Potesteria di Cinigiano num. 22. e segg.

Regolamento per i Giudici supplenti: num. 24. e segg.

1. — S. A. I. e R. ravvisando conveniente di più chiaramente determinare l'intervento della Corte di Cassazione nei casi di conflitto di giurisdizione fra i Tribunali Civili o Criminali istituiti col Motuproprio de' 2. Agosto 1838., e le Autorità diverse dai Tribunali stessi, e stimando pure opportuno di spiegare l'intelligenza, che devono ricevere gli Articoli 2. e 7. del Motuproprio de' 30. Ottobre 1784., dopo aver preso in nuovo esame l'Art. 154. del detto Motuproprio de' 2. Agosto 1838., e l'Art. 266. delle Istruzioni e Dichiarazioni approvate con Dispaccio de' 9. Novembre dell'Anno medesimo, non menochè i suddetti due Articoli 2. e 7. del Motuproprio del 1784., è venuta nella determinazione di dichiarare, ed ordinare quanto appresso. (*M.* 15. *Gennaio* 1841. *in pr.*)

2. — Che alla Corte di Cassazione possono denunziarsi nei modi e nei termini prescritti dai veglianti Regolamenti anche le pronunzie definitive di qual si sia Autorità diversa da quella dei Tribunali Civili e Criminali istituiti, e regolati col suddetto Motuproprio de' 2. Agosto 1838., benchè non fatta la denunzia di conflitto, restrittivamente per altro al titolo d' incompetenza nell' Autorità, che le abbia emanate, in ragione della materia spettante alla Giurisdizione dei predetti Tribunali. (*Art.* 1.)

3. — Che dalle Decisioni della prefata Corte sopra qualunque specie di ricorsi a Lei portati in via di conflitto, o in forza delle precedenti Disposizioni, non è conceduto al privato alcun rimedio, neppure per via di supplica al Trono; salvo il diritto di rappresentanza a S. A. I. e R. non solo all' Autorità Governativa, ma anche all' Autorità diversa, di cui fosse stata invalidata la Pronunzia, in quanto si credesse dalla relativa decisione della suddetta Corte violata la di Lei competenza. (*Art.* 2.)

4. — Che in spiegazione e dichiarazione degli art. 2. e 7. del Motuproprio de' 30. Ottobre 1784. debba ritenersi, che i Tribunali Ecclesiastici hanno competenza e giurisdizione nelle Cause di Simonìa, e nelle Cause Beneficiarie Instituzionali. (*Art.* 3.)

5. — La Real Consulta avendo reso conto a S. A. I. e R. che nella pratica esecuzione di quanto è prescritto dal combinato disposto degli articoli 131., e 132 delle II. e DD. de' 9. Novembre 1838 in proposito delle delegazioni da farsi per parte dei Tribunali dipendentemente dai Giudizj d' interdizione, e nei casi previsti dai detti articoli, non è dovunque osservato un sistema costantemente uniforme, la prelodata I. e. R. A. S. all' oggetto di prevenire su questo particolare ogni incertezza sempre dannosa al retto e sollecito corso della Giustizia con Sovrana Sua Risoluzione del dì 11. del corrente mese partecipata dall' I. e R. Segreteria di Stato nel giorno stesso ha trovato opportuno di approvare che venisse dichiarato quanto appresso: (*Circ. della R. Consulta* 14. *Giugno* 1841.)

6. — Allorchè dal Tribunale, avanti cui pende il Giudizio d' interdizione siasi emanato il Decreto di delegazione, al quale

si riferiscono i precitati articoli, dovrà il Decreto medesimo essere portato per la sua esecuzione presso il Tribunale, o Giusdicente delegato a cura della Parte, che abbia provocato il Giudizio, sia questa la parte privata, sia il R. Procuratore come Officiale pubblico. — Ritenuto che trattandosi della Parte privata, sia rilasciata alla di lei cura e prudenza la scelta del modo ch'essa ravviserà più conveniente onde far pervenire al Tribunale, o Giusdicente delegato il Decreto di delegazione, perchè sia questo senz'altro pienamente e sollecitamente sfogato; allorchè tale incumbenza divenga propria del R. Procuratore, come quegli, per parte del quale il Giudizio d'interdizione sia stato promosso, bene inteso ch'egli debba direttamente rivolgersi per lo sfogo conveniente del Decreto medesimo ai Tribunali, o Giusdicenti compresi nel proprio Circondario, nel caso poi, in cui il Tribunale; o Giusdicente stato delegato sia stabilito in un Circondario diverso, non potendosi da Lui muovere richieste presso Tribunali non esistenti nel suo Circondario giurisdizionale, così all'oggetto di procurare l'adempimento dell'emanato Decreto, dovrà Esso rivolgersi per essere corrisposto, al R. Procuratore nel Circondario del quale si trovi il Tribunale, o Giusdicente delegato, e il R. Procuratore richiesto interporrà il proprio ufficio, onde il Decreto venga esaurito, e gli Atti, che ne hanno conseguitato, siano prontamente rimessi per il corso ulteriore di ragione al R. Procuratore richiedente. (*Circ. detta.*)

7. — Avendo questa R. Consulta ragione di dubitare in seguito ad alcuni quesiti che le sono stati avanzati, che il disposto dell'Art. 320. delle DD. e II. per la esecuzione del R. Motuproprio de' 2. Agosto 1838. non sia dappertutto nella stessa forma osservato, crede bene di dichiarare che la trascrizione dei Decreti delle Camere di Consiglio, e respettivamente della Camera delle Accuse nei Protocolli Criminali ordinati nel citato Articolo, non è necessario che si faccia integralmente, e comprensivamente anche alla loro parte motiva, ma basta che sia eseguita nella parte dispositiva o deliberativa di essi Decreti. (*Circ. della R. Cons. 4. Sett. 1841.*)

8. — S. A. I. e R. sempre intenta ad introdurre nella vegliante organizzazione Giudiciaria quelli ulteriori miglioramenti che più consentanei al di lei spirito si manifestino anche maggiormente atti a favorire il regolare andamento dell' Amministrazione della Giustizia, è venuta nella determinazione di comandare quanto appresso: — A contare dal dì undici Novembre prossimo futuro la Real Consulta resta esonerata da tutti gli incarichi, di cui come Corte Suprema di Cassazione fu investita con il Motuproprio de' 2. Agosto, e colle Istruzioni e Dichiarazioni dei 9. Novembre 1838; fermo stante ogni altro suo attributo Direttivo e Consultivo. — Per il disimpegno di tutte le competenze e attribuzioni delle quali resta ora discaricata la R. Consulta, e che Essa esercita dipendemente dal Motuproprio ed Istruzioni e Dichiarazioni suddette, è creato un separato e distinto Tribunale col nome di Suprema Corte di Cassazione da andare in attività l'undici Novembre prossimo avvenire. — La Real Consulta si comporrà di un Presidente, e di due Consiglieri; E la nuova Suprema Corte di Cassazione di un Presidente e di quattro Consiglieri. — In caso d'impedimento di alcuno dei Componenti la Real Consulta, potrà il Presidente della medesima, o chi ne faccia le veci, invitare a risedervi il Presidente, ed anco il Primo Consigliere della Suprema Corte di Cassazione a seconda delle circostanze. — E nel caso d'impedimento di alcuno dei Componenti la Suprema Corte di Cassazione potrà il Presidente della medesima invitare a risedervi uno, o anche secondo le circostanze due dei Vice-Presidenti della Corte Regia. — La Cancelleria che fin qui ha servito alla Real Consulta come Suprema Corte di Cassazione servirà alla Suprema Corte di Cassazione nuovamente creata. — La Suprema Corte di Cassazione sarà regolata, e diretta per ciò che concerne il Vestiario, le Precedenze, e le Ceremonie più o meno solenni, dagli Ordini, Regolamenti e Discipline che sotto questo rapporto hanno fin qui regolato, e diretto la Real Consulta, come Suprema Corte di Cassazione. (*M. dei* 25. *Sett.* 1841.)

9. — S. A. I. e R. avendo per la fattane esperienza riconosciuto opportuno d'indurre qualche cambiamento sulla orga-

nizzazione e sulla circoscrizione territoriale, come sulla classazione di alcuni Tribunali si è degnata in proposito di comandare quanto appresso: (*Not. dei* 22.*Apr.* 1843. *in pr.*)

10. — Vien ripristinata la Potesteria del Borgo a Buggiano compresa nella Giurisdizione Vicariale di Pescia ritenuto lo stesso circondario che le apparteneva prima della sua soppressione avvenuta mediante Sovrano Motuproprio del 2 Agosto 1838, e vien graduata nella seconda classe. (*Art.* 1.)

11. — Alla stessa seconda classe vengono graduate dalla prima cui oggi appartengono le altre Potesterie di Altopascio, Castiglione della Pescaja, Manciano, e Monsummano. (*Art.* 2.)

12. — Il Territorio del popolo di Port' Ercole viene distaccato dalla Giurisdizione civile della Potesteria di Porto S. Stefano ed aggregato alla Giurisdizione civile, e criminale del Tribunale Vicariale di Orbetello. (*Art.* 3.)

13. — Soppressa la Potesteria di Prata viene ripristinata l' altra di Montieri che rimane collocata nella terza classe. (*Art.*4.)

14. — La Giurisdizione della nuova Potesteria di Montieri che sarà compresa nel Circondario del Tribunale Vicariale di Massa Marittima si comporrà di tutta la Comunità di Montieri formata dai popoli di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco, e Travale, e da quella frazione del Popolo di Ciciano che trovasi compresa nella detta Comunità di Montieri, quali due ultimi luoghi fanno adesso parte della Giurisdizione civile, e criminale del R. Vicariato di Casole. (*Art.* 5.)

15. — I Paesi, e Comunelli di Prata, e di Tatti formeranno parte della Giurisdizione civile, e criminale del Tribunale Vicariale di Massa Marittima. (*Art.* 6.)

16. — Vengono distaccati dalla Giurisdizione civile, e criminale del Tribunale Vicariale di Asinalunga i Castelli, e Comunelli di Montefollonico, Petrojo, e Castel Muzio restando aggregato quello di Montefollonico alla Giurisdizione civile, e criminale del Tribunale Vicariale di Montepulciano, e quelli di Petrojo, e Castel Muzio alla Giurisdizione civile, e criminale del Tribunale Vicariale di Pienza, e rimanendo assegnato per confine quanto alle Giurisdizioni di Asinalunga, e Montepulciano

l Fosso detto delle Quercete che imbocca nell'altro Fosso dell'Accrone fino al Torrente Salarco, quanto alle Giurisdizioni di Montepulciano, e Pienza la Strada comunitativa da Pienza a Torrita fino alla Provinciale detta dei Monti, e quanto alle Giurisdizioni di Asinalunga, e Pienza il Fosso di Mugnaja che imbocca nel Rigo di Montisi, e la Strada Provinciale detta dei Monti fino alla Comunitativa di Torrita. (*Art.* 7.)

17. — Il Torrente Asso dovrà riguardarsi come confine naturale fra i due Vicariati di Asciano, ed Asinalunga per ciò che riguarda le frazioni delle Parrocchie di Montecalvoli, e Belsedere. (*Art.* 8.)

18. — La Comunità di Laterina, e quella dei due Comuni distrettuali di Laterina vengono distaccate dal Compartimento Governativo di Firenze, dalla Giurisdizione civile della Potesteria di Montevarchi, e dalla Giurisdizione criminale del Vicariato di S. Giovanni, e passando a formar parte del Compartimento Governativo di Arezzo vengono riunite alla Giurisdizione civile del Giudice civile, ed alla Giurisdizione criminale del Vicario Regio di quest'ultima Città. (*Art.* 9.)

19. — Soppressa la Potesteria di Lippiano viene ripristinata l'altra di Monterchi che rimane collocata nella terza Classe, e che formando parte del Circondario Giurisdizionale del Vicariato Regio del Borgo S. Sepolcro comprenderà il territorio spettante fin quì alla detta Potesteria di Lippiano. (*Art.* 10.)

20. — Le presenti Disposizioni dovranno cominciare ad avere effetto un mese dopo la data della presente Notificazione. (*Art.* 11.)

21. — Restano ferme le altre variazioni già portate sulla Riforma Organica dei Tribunali del 2 Agosto 1838 colle Sovrane Risoluzioni del 26 Giugno, 20 Settembre, e 15 Novembre 1839; 6 Novembre 1840; e 27 Maggio 1842 pubblicate per mezzo di Editti Pretorj, e per le quali la Tenuta detta dei Cavallini fù in parte distaccata dalla Giurisdizione del Tribunale Vicariale di Scansano, ed aggregata alla civile della Potesteria di Manciano, ed alla criminale del Tribunale Vicariale di Pitigliano assegnando per confine fra il Vicariato di Scansano, e la Potesteria di Manciano compresa nel Vicariato di Pitigliano il corso del fiume

Albegna; il Castello di Montemassi fu tolto alla Giurisdizione civile del Potestà di Giuncarico, ed alla criminale del Vicario Regio di Grosseto, ed aggregato all'altra civile, e criminale del Vicario Regio di Roccastrada; l'Isola della Pienosa fù sottoposta alla Giurisdizione politica, e giudiciaria del Governo, e Tribunale di Prima Istanza di Portoferrajo; il popolo di Campagnatico venne distaccato dalla Giurisdizione del Tribunale di Roccastrada, ed aggregato a quello di Grosseto, e la residenza della Potesteria di Rosìa venue trasferita nella Terra di Sovicille. (*Art.* 12.)

22. — S. A. I. e R. con Sovrana Sua Risoluzione del dì 5. Settembre corrente ha creduto opportuno di comandare quanto appresso. (*Not.* 9. *Sett.* 1844. *in prin.*)

23. — Viene ripristinata la Potesteria di Cinigiano graduata nelle Potesterie di terza classe, e compresa nella Giurisdizione Vicariale di Arcidosso. (*Art.* 1.)

24. — Il suo Circondario si estenderà a tutto il Territorio dell'attuale Comunità di Cinigiano determinato dal corso dei fiumi Ombrone, Orcia, e Zencone, dal fosso Bulimacola, e dai Torrenti Melacce e Rancida. (*Art.* 2.)

25. — Resteranno perciò compresi nella Giurisdizione Civile del Potestà di Cinigiano, oltre i Popoli e frazioni di Popoli esistenti nella Comunità di detto nome, quali ora già trovansi nella Giurisdizione Vicariale di Arcidosso, anche gli appresso Poderi, Casali, e Terreni ora appartenenti ad altre Giurisdizioni Vicariali: E così quelli chiamati, Podere dei Rusci, Tesorino, Pian Taverna, Granajone, Cavallino, Pecora Vecchia, Montecucco, Monte S. Savino, appartenenti ora alla Giurisdizione del Vicariato di Grosseto, dal quale resteranno quind'innanzi distaccati. E quelli detti Casa Nuova, dei Terzi di sotto, di Poggio Bindi e Poderone, appartenenti ora alla Giurisdizione del Vicariato di Roccastrada, dal quale resteranno quind' innanzi distaccati come sopra. (*Art.* 3.)

26. — Il numero dei Giudici Supplenti che in ordine all'Art. 90. del Motuproprio de' 2. Agosto 1838. debbono trovarsi presso ogni Tribunale di prima Istanza, resta determinato come appresso: nè avrà sei il Tribunale Collegiale di prima Istanza

di Firenze, quattro per ciascuno i Tribunali di prima Istanza di Livorno, Siena, Pisa, Arezzo, Pistoja; tre i Tribunali di Grosseto, di S. Miniato, di Monte Pulciano, della Rocca S. Casciano, due per ciascheduno gli Auditori di prima Istanza di Pontremoli, e di Portoferrajo. (*Circ. dei* 26. *Febbraio* 1839. *Art.* 1.)

27. — I Giudici Supplenti non potranno essere scelti che dal ceto degli Avvocati Toscani, o da quello dei Procuratori del Ruolo dei respettivi Tribunali. (*Art.* 2)

28. — I Supplenti non potranno in veron caso esercitare le funzioni del Ministero Pubblico nemmeno presso i Tribunali di prima Istanza composti di tre soli Giudici, o di un solo Giudice, e presso i quali non risiede che un solo officiale del detto Ministero: essi non suppliscono che per l'esercizio dei meri attributi di Giudice. (*Art.* 3.)

29. — Tenuto fermo che il servizio di ciascun Tribunale in qualunque dei suoi Turni debba disimpegnarsi dai Giudici Titolari sintantochè si possa col numero di questi non impediti legittimamente; nel caso di evento opposto, qualunque ne sia la cagione, il Presidente, o in di lui mancanza chi ne faccia le veci, destinerà per mezzo di ordinanza, e in quell'ordine che la sua prudenza trovi migliore, tra i supplenti quello che dovrà completare il Tribunale o alcuno dei suoi Turni, o in una, o più cause, o in una o più udienze pubbliche, o in adunanza di Camera di Consiglio. (*Art.* 4.)

30. — La detta Ordinanza verrà con biglietto del Cancelliere notificata al Supplente, trascritta nel foglio di Udienza e notificata pure ai Procuratori costituiti dalle parti litiganti, o al difensore dell'Imputato: dovrà precedere, quando ciò sia possibile, di otto giorni quella della Udienza pubblica: ma ancorchè emessa in qualunque altro giorno, e nella mattina stessa della pubblica Udienza, avrà effetto quando da nessuna delle Parti sia opposta una giusta ricusa. (*Art.* 5.)

31. — Non potrà risiedere nello stesso Turno o Civile, o Criminale sia nella Udienza pubblica, sia nella Camera del Consiglio più di un Supplente, eccettochè nelle Cause Criminali che

peudevano con inquisizione nel primo Dicembre 1838. e devolute per giudicarsi colle forme auteriormente praticate, e col voto di quattro Giudici ai Tribunali di prima Istanza composti di soli tre Auditori, soltanto per la cognizione di queste Cause in detti Tribunali potranno essere chiamati e risiedere simultaneamente ancora due Supplenti semprechè per altro o il Regio Procuratore sia impedito, e perciò incomba supplirlo all' ultimo in ordine di nomina tra gli Auditori, ovvero sia legittimamente impedito alcuno di questi. (*Art.* 6.)

32. — I Supplenti chiamati a risiedere, occuperanno il posto che gli apparterrebbe se fossero Titolari ultimi in ordiue di nomina. (*Art.* 7.)

33. — Vestiranno nelle Pubbliche Udienze il proprio Abito officiale o di Avvocato, o di Procuratore secondochè abbiano l' una, o l' altra qualità: (*Art.* 8.)

34. — Verificandosi istantaneo impedimento dell' Auditore di prima Istanza di Pontremoli, o di quello di Portoferrajo, il Sostituto Regio Procuratore ivi residente potrà per via di processo verbale da depositarsi nella Cancelleria e che indichi l'impedimento sopravvenuto, invitare uno dei due Supplenti ad assumerne le veci, ma bensì nei soli affari urgenti; ed avrà cura di partecipare il tutto prontamente per mezzo del Regio Procuratore Generale alla Reale Consulta cui spetterà provvedere secondo le circostanze. (*Art.* 9.)

35. — In caso di legittimo e istantaneo impedimento di un Giudice Direttore di Atti Criminali, il Cancelliere ne assumerà tosto, e ne disimpegnerà le funzioni, ed in di lui difetto il primo Coadiutore, previo invito del Regio Procuratore presso il Tribunale di prima Istanza, che si assicurerà dell' impedimento, e avrà cura di partecipare il tutto per il canale del R. Procuratore Generale alla R. Consulta cui spetterà approvare, o provvedere altrimenti. (*Art.* 10.)

36. — In caso d' impedimento di un Giudice Civile che non abbia se non un Supplente, subentrerà questo nelle di lui funzioni, ed a quello che abbia due Supplenti subentra il primo in ordine di nomina, e poi a vicenda quello dei due che non

subentrò nell'ultima eguale occorrenza, e ciò sull'invito del Presidente del Tribunale di prima Istanza del luogo che darà di tutto conto alla Real Consulta come sopra. (*Art.* 11.)

37. — I Giudici Supplenti dei quali l'Uffizio è gratuito saranno dispensati da tutte le difese gratuite delle Cause sì Civili, che Criminali. (*Art.* 12.)

VECCHIANO Padule — Ordini per la Caccia.

1. — S. A. I. e R. avendo reputato opportuno di render comuni al Padule di Vecchiano le disposizioni che relativamente al permesso di cacciare furono con la Notificazione del 13. Agosto 1839. (*Vedi Repert. Vol.* 10. *pag.* 34.) adottate per il Padule di Bientina si è degnata ordinare. (*Not. dei* 21. *Aprile* 1842. *in prin.*)

2. — Che l'esercizio della caccia sul Padule di Vecchiano possa incominciarsi in ciascun'Anno dal 15. Agosto e continuare a tutto il Mese di Aprile dell'Anno successivo. (*Art.* 1.)

3. — Che però il suddetto esercizio anche dal 15. Agosto al primo Settembre in cui cessa generalmente il divieto della caccia, e dal giorno in cui risorge il detto divieto generale fino all'ultimo giorno di Aprile non s'intenda permesso che a quelli i quali abbiano riportata la licenza delle Armi dall'Uffizio del R. Fisco osservato quanto prescrivono gli Ordini veglianti, (*Art.* 2.)

4. — Che nei sopra due indicati termini non s'intenda conceduta la facoltà che di prendere e uccidere animali volatili aquatici, e così detti di Padule. (*Art.* 3.)

5. — Che i cacciatori sempre nel termine che precede il Settembre, e in quello che sussegue il giorno in cui risorge il divieto debbano esser cauti tanto nell'accesso al Padule, che nel recesso dal medesimo di portare scariche le Armi da qualunque parte del Territorio essi si muovano. (*Art.* 4.)

6. — Il trasporto degli animali o volatili presi potrà eseguirsi in ogni parte dello Stato, e non ne sarà impedita la libera contrattazione. (*Art.* 5.)

7. — La facoltà come sopra conceduta nei due divisati spazj di tempo, che precedono e susseguono il permesso generale di caccia, s'intenderà limitata soltanto al Padule di Vecchiano, e ai terreni umidi che gli sono contigui, e che senza intermissione di terreni costantemente asciutti servono essi pure di recipienti alle acque nelle loro ordinarie escrescenze jemali. (*Art.* 6.)

8. — I Trasgressori ai precedenti articoli incorreranno nelle penalità irrogate dalle veglianti Leggi ai Trasgressori mancanti di Licenza. (*Art.* 7.)

VETTURE O FIACRES — Regolamento di Polizia.

1. — Avranno diritto di stanziare nelle Piazze, e Strade di Firenze designate dalla Comunità, ed approvate dalla Presidenza del Buon Governo i soli Legni degli Impresarj e Conduttori di Vetture che avendone ottenuta la facoltà avranno presentate cautele idonee a guarentire il buon servizio del pubblico, e si conserveranno in grado di mantenerle. (*Regol. dei* 31. *Agosto* 1841. *Art.* 1.)

2. — Questo diritto non potrà essere trasferito ad altri senza autorizzazione della Comunità sanzionata dalla Presidenza predetta. (*Art.* 2.)

3. — Ogni Impresario, o Conduttore di Vetture di piazza dovrà tenere alla Porta della propria Rimessa un Cartello nel modo che gli verrà indicato nel quale saran notati il loro nome e cognome, ed il numero delle loro Vetture. (*Art.* 3.)

4. — Ogni Conduttore porterà seco un Libretto in stampa contenente un esemplare del presente Regolamento, bene inteso che gl'Impresarj autorizzati a ritenere più Legni di Vetture avranno tanti Libretti quanti saranno i Legni stessi, tutti impostati in nome loro e con la indicazione in ciascun Libretto del nome del respettivo Conduttore il quale ne sarà il detentore. (*Art.* 4.)

5. — Ogni Conduttore dovrà pure recar seco la consueta Carta di Licenza del Gonfaloniere vidimata dai Commissarj di

Quartiere, e di eguali vidimazioni saranno muniti i Libretti di che nell' Articolo precedente, ciascuno per il respettivo Circondario per presentarla ad ogni richiesta dalla Polizia e suoi Agenti e della Comune e suoi Delegati. (*Art.* 5.)

6. — Ogni Legno sarà a cura della Comune distinto da un numero andante che sarà, senza deturparlo, segnato in luogo ben visibile nell' esterno e nell' interno. Questo numero corrisponderà a quello notato nella carta di licenza. Nessun Legno sarà numerato senza che prima sia fatta una perizia sulla sua stabilità e decenza. (*Art.* 6.)

7. Le Carte suddette conterranno il nome del Conduttore di ciascun Legno, ed il suo domicilio, ed il respettivo numero. È inibito espressamente di sostituire altro Conduttore a quelli riconosciuti senza aver ottenuto una nuova Carta o un permesso provvisorio nel caso di sostituzione precaria e provvisoria, visto esso pure dal Commissario del Quartiere. (*Art.* 7.)

8. — Ogni Impresario o Conduttore che cangiasse di domicilio dovrà renderne dentro le 24. ore intesa la Cancelleria Comunitativa, ed il Commissario del suo Quartiere. (*Art.* 8.)

9. — Ogni volta che accadesse di dovere ritirare a qualche Impresario o Conduttore la Licenza di stanziare nelle diverse Piazze e Strade designate esso dovrà restituire alla Cancelleria predetta la relativa Carta, ed il suo Libretto. (*Art.* 9.)

10. — In ciascuna piazza o altro sito pubblico designato dalla competente Autorità come all' Articolo 1. avranno Stazione quei Legni soltanto che secondo le respettive Licenze vi saranno stati specialmente destinati nella guisa fino ad ora praticata, ed i Ricorrenti avranno facoltà di valersi del Legno che più loro convenga. (*Art.* 10.)

11. — Per evitare fra i diversi Impresarj e Conduttori delle contestazioni sul diritto di rimanere o no nelle singole Località saranno respettivamente prevenuti dalla Comune dei nominativi degli altri Impresarj e Conduttori, e del numero indicativo dei Legni pei quali sono facoltizzati. (*Art.* 11.)

12. — Potendo le Stazioni andar soggette a cambiamenti e modificazioni secondo che l' esperienza ne dimostri la oppor-

tunità e la convenienza, ogni innovazione che sia rimasta sanzionata nel modo prescritto all'Art. 1. verrà fatta conoscere per la debita osservanza volta per volta ai respettivi Commissarj di Quartiere, agli Agenti della Comune, ed agli Impresarj che vi abbiano interesse. — In ogni Licenza come in ogni caso di successive innovazioni sarà con esattezza indicato il sito preciso ove dovranno situarsi i Legni di Piazza che sarà all'occorrenza anche più specialmente designato dagli Agenti della Comune onde prevenire ogni lagnanza per parte dei Proprietarj o Abitanti all'intorno. (*Art.* 12.)

13. — I Cavalli dei Legni presenti alle respettive Stazioni dovranno essere tenuti in modo che siano pronti alla partenza all'invito dei Ricorrenti. (*Art.* 13.)

14. — Ciò fermo stante, non sarà impedito ai Conduttori di far mangiare e bere nelle loro Stazioni i loro Cavalli, bene inteso però che non sia permesso di far uso di qualunque specie di mangiatoje, paniere ed abbeveratorj fissi, dovendo somministrarsi la vena ed altro foraggio per mezzo di un sacchetto al collo del Cavallo, e l'acqua con bigoncioli a mano. — È pure vietato gettare l'avanzo dell'acqua nella Strada dovendo versarsi nel rigagnolo. (*Art.* 14.)

15. — Sono obbligati i Conduttori a prestare ogni comodo e facilità agli uomini incaricati dalla Comune della nettezza delle Strade onde possano spazzare e pulire i diversi siti di Stazione come sembrerà utile e conveniente all'Appaltatore in sodisfazione dei suoi obblighi. I detti Conduttori altresì saran tenuti a conservare pulito il sito della loro Stazione. (*Art.* 15.)

16. — Nella circostanza di transito di Processioni e di Spettacoli pubblici dovranno i Conduttori lasciar libero il suolo Comunale secondo che sarà per occorrere senza attendere gli ordini degli Agenti della Comune e della Polizia. (*Art.* 16.)

17. — Dovranno gli Impresarj e Conduttori tutti, niuno escluso nè eccettuato, condurre alla prima richiesta e senza indugio Chiunque si presenterà per esser servito con i loro Legni. (*Art.* 17.)

18. — Ogni Conduttore incontrato col suo Legnn o alla Stazione o in qualunque altro punto della Città sarà obbligato a servire a qualunque richiesta. (*Art.* 18.)

19 — I Conduttori sono autorizzati a farsi pagare anticipatamente il convenuto prezzo nel solo caso di condurre ai Teatri, Feste, e Luoghi ove sia notorio essere più sortite. (*Art.* 19.)

20. — È proibito in qualunque tempo e per qualunque causa ad ogni Impresario e Conduttore di valersi di Legni che non siano numerati dalla Comune, di Cavalli viziosi ed incapaci di far buon servizio, e di Finimenti sudici ed in cattivo stato a giudizio dei Delegati della Comune. (*Art.* 20.)

21. — È proibito espressamente ai Conduttori di sedere a cassetta vestiti d'abiti indecenti o mal proprj. (*Art.* 21.)

22. — I Conduttori dovranno aver l'età di anni 18. almeno, e dovranno per essere ammessi aver prodotto, oltre gli altri Certificati di buon costume, quello di capacità spedito da persone di probità e abilità notoria. (*Art.* 22.)

23. — È proibito ai Conduttori di fare galoppare i Cavalli, ed in generale essi sono tenuti ad uniformarsi a tutte le Leggi, Regolamenti, Ordini, e consuetudini cui van soggetti i Cocchieri e Proprietari di ogni altra Vettura pubblica o particolare. (*Art.* 23.)

24. — Allorchè i Legni saranno in attenzione del ritorno dalle Case, Botteghe ec. delle persone che essi avranno portato come in qualuuque altro caso dovranno collocarsi in modo da non impedire, trattenere e turbare il passaggio dei Pedoni. (*Art.* 24.)

25. — Non potranno i Conduttori nel caso predetto come in ogni altra circostanza, e neppure alla Stazione lasciare in abbandono i loro Cavalli. (*Art.* 25.)

26. — E proibito ai medesimi di farli camminare al passo per le vie o piazze della Città chiamando, o invitando per mezzo di cenni, o altrimenti i Passeggieri. (*Art.* 26.)

27. — Non potranno fermarsi nel tempo che servono nei loro Legni i Ricorrenti. (*Art.* 27.)

28. — Non potranno tenere biade, fieno ec. legati o attaccati in luogo visibile dei loro Legni. (*Art.* 28.)

29. Dovranno i Conduttori visitare immediatamente dopo ciascuna Corsa i loro Legni per rimettere alle persone che avessero condotte gli oggetti che essi vi avessero lasciati, o depositargli all' Uffizio del Commissario del Quartiere. (*Art.* 29.)

30. — Nel caso di ricorsi contro i Conduttori dei Legni di Piazza sarà necessario che sia indicato il numero del Legno, il giorno, il luogo, l' ora nella quale sarà accaduto l' inconveniente contro il quale si reclama, e tutte le circostanze che possono servire a ben constatare i fatti. (*Art.* 30.)

31. — Onde avere la certezza della persona del Conduttore al quale debba imputarsi la mancanza che abbia prodotto gli inconvenienti preavvertiti sarà a carico dell'Impresario, quando egli stesso non sia il Conduttore, di regolare il relativo servizio in modo che senza difficoltà e senza equivoco possa il Trasgressore esser riconosciuto e determinato dietro la semplice indicazione del numero del Legno, e dell' ora in cui l' inconveniente abbia avuto luogo; E tutto questo sotto la più stretta responsabilità dello stesso Impresario, e con la comminazione d' incorrere nelle pene enunciate nel 'seguente Articolo. (*Art.* 31.)

32. — I Contravventori al disposto del presente Regolamento, oltre alle pene e misure di Polizia sancite dai Regolamenti veglianti, e che possono essere dalle circostanze suggerite al discreto arbitrio del Potere Economico, potranno incorrere disciplinariamente nella sospensione fino a un mese dall' esercizio della relativa industria, e quanto ai Recidivi nell' essere irremissibilmente privati della Carta di Licenza qualunque fosse l' epoca della sua scadenza, sempre però dietro contestazione da farsegli nel respettivo Commissariato di Polizia, che risolverà o proporrà l' affare nelle solite competenze. (*Art.* 32.)

VICARI REGJ — Facoltà di Condannare a Pene Pecuniarie:

S. A. I. e R. alla quale è stato reso conto dei dubbj insorti quanto alle facoltà competenti ai Vicarj Regj di condannare a Pene pecuniarie in Via Economica, con sua veneratissima Resoluzione del dì 11. Ottobre corrente si è degnata dichiarare, che anche i detti Vicarj abbiano le stesse facoltà, che competono in Firenze e Livorno ai Commissarj di Polizia di condannare in multe fino alla somma di Lire dieci per tutte quelle trasgressioni, le quali secondo il disposto delle Leggi che le contemplano siano punibili con una multa, che non ecceda la suddetta somma, o che sia graduata in modo che da una somma maggiore riservata alla competenza delle Autorità Superiori discenda fino alla minor somma delle dieci Lire ed inferiormente alla medesima. (*Cir. dei* 17. *Ottobre* 1844.)

VOLTURE ALL' ESTIMO: Vedi — Cancellieri Comunitativi.

INDICE CRONOLOGICO

DELLE

LEGGI, NOTIFICAZIONI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI EC.

CONTENUTE

NELLE TERZE ADDIZIONI

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1841	24	Agosto	Libri Catastali — Enunciazione della moneta. . . .	11	83
»	25	«	Ponti di Bocca d'Elsa, e Bocca d'Usciana — Pedaggio . .	12	217
»	25	«	Porte di Stabili — Occupazione di Suolo pubblico	12	267
»	28	«	Cancellieri Camunitativi — Correzione di Tariffe	11	78
»	31	«	Vetture, o Fiacres — Regolamento di Polizia	13	150
»	4	Settembre	Livorno — Dogana d'Acqua .	12	140
»	4	«	Decreti delle Camera di Consiglio — Trascrizione. . .	13	142
»	25	«	Real Consulta	13	143
«	27	«	Ingegneri — Visite alle macchine idrauliche.	12	122
«	20	Ottobre	Fiorino — Moneta.	11	252
«	12	Novembre	Porta Ottomanna — Trattato.	12	219
«	9	Dicembre	Isola d'Elba — Attivazione del Catasto	11	100
«	22	«	Impostazioni nei Libri Catastali — Schiarimenti . . .	11	83
«	29	«	Linea doganale Marittima — Riforma	11	121
»	30	«	Servizio finanziario sul littorale — Istruzioni	11	135
«	31	«	RR. Guardie di finanza — Istruzioni.	11	242
1842	4	Gennaio	Addaziamento delle fabbriche dei Parrochi — Schiarimenti.	11	84
«	6	«	Casse. di risparmio — Ordini in caso di smarrimento dei Libretti di credito. . . .	11	97
«	10	«	Livorno — Fortificazioni . .	12	131
«	24	»	Banca di Sconto di Siena . .	11	40
«	25	«	Studii Universitarii — Durata dell'Anno, Accademico . .	13	77
«	31	«	RR. Guardie di Finanza — Istruzioni	11	233
«	2	Febbraio	Carabinieri — Trasgressioni .	11	96
«	6	«	Multe di Contumaci alla voltura dei beni — Competenza.	11	86
«	7	«	Arruolamento Militare . . .	12	33

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1842	15	Febbraio	Piombino — Servitù di pascolo, e legnatico	12	154
«	3	Marzo	Procuratori — Giudizi di tassazione	12	285
«	29	«	Arruolamento militare . . .	11	34
«	29	«	Gabelle Doganali — Riforme	11	255
«	5	Aprile	Riso — Coltivazione	13	6
«	11	«	Giusdicenti — Supplenza . .	11	286
«	12	«	Cereali, — Esazione di emolumenti doganali.	11	156
«	18	«	Isdraeliti — Delazione del giuramento solenne.	12	126
«	18	«	Provincia Grossetana — Servizio Sanitario	12	301
«	20	»	Livorno — Tassa del Commercio	12	133
«	21	«	Vecchiano Padule — Ordini per la Caccia.	13	149
«	22	«	Poste	12	281
«	9	Maggio	Provincia Grossetana — Farmacie	12	304
«	21	«	Pozzi neri — Estrazione. . .	12	284
«	24	«	Livorno — Porte	12	139
«	2	Giugno	Passo alla Querce — Dogana.	12	152
«	6	«	Strade Regie — Manutensione.	13	68
«	7	«	Cancellieri Comunitativi — Indennità per gite.	11	87
«	8	«	Orbetello — Stagno	12	148
«	9	Luglio	Procuratori — Tariffa . . .	12	289
»	26	«	RR. Guardie di Finanza — Perquisizioni	11	255 not. (a) 241 not. (a)
«	27	«	Poste	12	281
«	29	«	Militari dementi — Trasporto.	12	142
«	19	Agosto	Ranco — Dogana di Confine.	11	169
«	2	Settembre	Monte Argentario — Comunità.	12	145
«	12	«	Dogane di confine — Spazj doganali	11	158
«	14	«	Arruolamento miliare. . . .	11	34
«	28	«	Porta Ottomanna — Trattato.	12	225
«	28	«	Sentenze — Tassa.	13	12
«	7	Ottobre	Torricella — Dogana di Confine	11	159

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1842	20	Ottobre	Armi — Abolizione di privilegii.	11	6
«	31	»	Provincia Grossetana — Movimento dei forestieri. . .	12	326
«	6	Dicembre	Cancellieri Comunitat. — Istruzioni per le denunzie di Scritte di cottimo, appalto ec.	11	87
1843	2	Gennaio	Magistrature Comunitative — Adunanze	12	142
«	7	Febbraio	Cancellieri Comunitativi — Stima per l' addaziamento dei fabbricati nuovi.	11	89
«	25	»	Conservazione del Catasto — Schiarimenti.	11	100
«	7	Marzo	Ingegneri — Emolumenti . .	12	123
«	9	«	Arno e Serchio.	11	32
«	14	«	Ingegneri — Emolumenti in caso di sdaziamento di fondi occupati da opere pubbliche.	11	101
«	16	«	Cancellieri Comunitativi — Registro delle scritte di Cottimo, accollo, ec.	11	88
«	22	«	Levatrici — Medaglie di premio	12	128
«	31	«	Conservazione dei Boschi . .	11	45
«	22	Aprile	Tribunali — Circoscrizione, e nuova classazione	13	144
«	29	«	Tabacco — Estrazione dai magazzini di Livorno. . . .	13	126
«	8	Maggio	Giusdicenti — Intervento alle funzioni	11	285
»	8	Giugno	Poste — Nuovi uffizj. . . .	12	281
«	22	«	Gabelle Doganali — Riforme .	11	271
«	1	Luglio	Ordini per la voltura in caso di divisioni di beni. . . .	11	90
»	4	«	Addaziamento di nuovi fabbricati, o notabilmente migliorati	11	101
«	6	«	Arruolamento Militare . . .	11	35
«	13	«	Militari — Pene	12	143
«	1	Agosto	Anticipazione di spese per vacanza di Benefizi	11	90
«	21	«	Strade Provinciali — Amministrazione	13	70

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1843	26	Settembre	Gabelle Doganali — Riforme.	11	274
«	15	«	Studii Universitarii — Esami.	13	96
«	25	Novembre	Donazione trai vivi — Registrazione	11	169
»	28	«	Poste	12	282
«	21	Dicembre	Dogane di Confine — Stradali.	11	162
«	23	«	Arruolamento militare . . .	11	36
«	30	«	Aspiranti di Polizia — Istruzioni.	12	158
1844	9	Gennaio	Arruolamento Militare . . .	11	36
«	12	«	Ordini per la voltura dei Palchi dei Teatri	11	90
«	23	«	Esposizione delle manifatture Toscane	11	37
»	17	Febbraio	Conservazione dei Boschi . .	11	45
«	1	Marzo	Studii Universitarii — Agraria.	13	97
«	6	«	Strada Ferrata da Firenze a Livorno — Regolamento economico.	13	34
«	6	«	— Regolamento di Polizia . .	13	36
«	6	«	— Regolamento in materia doganale	13	48
«	11	«	Confini Giurisdizionali . . .	11	117
«	26	«	Poste — Nuovi corsi	12	282
«	1	Aprile	Porte di stabili — Occupazione di suolo pubblico . .	12	268 not. (a)
«	15	«	Dogane di Confine — Variazioni	11	165
«	16	«	Mercanzie derelitte, o di frodo — Prescrizione	11	169
«	24	«	Poste — Nuovi corsi. . . .	12	283
«	1	Maggio	Provincia Grossetana — Uccisione dei Cinghiali	12	327
«	23	«	Possessioni RR. — Istruzioni .	12	269
«	27	«	Istruzioni per l'ammissione dei RR. Cadetti	11	48
«	31	«	Seta — Riduzione di Gabella .	11	275
«	11	Giugno	Studii Universitarii — Esami .	13	97
«	20	«	S. Quirichino — Dogana di Confine	11	167
«	22	«	Strada Ferrata da Lucca a Pisa — Concessione . . .	13	51
«	26	«	Poste — Nuovi corsi. . . .	12	283

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1844	26	Giugno	Strada Ferrata da Firenze a Livorno — Regolamento in materia doganale	13	49
«	27	«	Strada Ferrata da Lucca a Pisa — Condizioni	13	55
«	3	Luglio	Epigrafi — Iscrizioni. . . .	12	126
«	8	«	Cani — Ordini di Polizia . .	11	92
«	22	«	Pompieri — Regolamento organico	12	163
«	10	Agosto	Strada Ferrata da Firenze a Livorno — Regolamento di Polizia	13	47
«	12	«	Caccia — Ordini relativi al divieto generale.	11	48
«	3	Settembre	Pompieri — Regolamento . .	12	215
«	9	«	Cinigiano — Potesteria . . .	13	146
«	11	«	Giusdicenti — Intervento alle funzioni.	11	286
«	17	«	Latte — Sussidj	12	127
«	20	«	Tabacco — Nuovo appalto. .	13	131
«	30	«	Poste — Franchigie	12	283
«	16	Ottobre	Monte-Cristo — Dependenza nei rapporti giudiciali	12	148
«	17	«	Vicari Regj — Competenza .	13	156
«	18	«	Strade Regie e Provinciali . .	13	73
«	24	«	Arruolamento Militare . . .	11	36
«	26	«			37
«	29	«	Austria e Toscana — Convenzioni Diplomatiche. . . .	11	39
«	31	«	Strade — Ordini di Polizia .	13	74
«	31	«	Studii Universitarj — Facoltà Medico-Chirurgica insegnante in Firenze.	13	99
«	2	Novembre	Ingegneri — Riforme di circondarj.	12	123
«	18	«	Francia e Toscana — Convenzioni Diplomatiche	11	253
«	3	Dicembre	Studii Universitarii — Ammissione.	13	75
«	«	«	— Esami.	13	78 not. (a)
«	6	«	Arruolamento Militare . . .	11	37

CORREZIONE INTERESSANTE

Vol. 11. Pag. 169. vers. ultimo, — va aggiunto (*Not. dei* 25. *Novembre* 1843.).

FINE